



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 568

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 3 maggio 2016

## I N D I C E

### Commissioni riunite

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)* . . . . . Pag. 5

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 48)* . . . . . » 6

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 107)* . . . . . Pag. 7

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . » 7

*Plenaria* . . . . . » 12

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 20

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 95)* . . . . . » 32

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 33

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 41

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 47

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 58

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria* . . . . . » 172

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 249)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	180
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	180
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 125)</i> . . . . .	»	190
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	190
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	199
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	247
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 168)</i> . . . . .	»	260
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i> . . . . .	»	261
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i> . . . . .	»	261

### **Commissioni bicamerali**

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	262
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	264
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	266
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	267
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	271
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	271

### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	273
Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	274



## **COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> RIUNITE**

**8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

**14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

Martedì 3 maggio 2016

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
**MATTEOLI**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50*

*AUDIZIONE IN VIDEOCONFERENZA DELLA VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA DEL PARLAMENTO EUROPEO, ONOREVOLE PATRIZIA TOIA, SULL'ITER DELLA PROPOSTA COM (2016) 43 DEF*

**COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Martedì 3 maggio 2016

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 48**

*Presidenza del Vice Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione  
CALEO*

*Orario: dalle ore 16 alle ore 16,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI R.E. TE. IMPRESE ITALIA  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 102 (STRATEGIA DELL'UE IN MATERIA DI RISCAL-  
DAMENTO E RAFFREDDAMENTO)*

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 3 maggio 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 107**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Orario: dalle ore 11,20 alle ore 13,30*

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2271 E CONNESSI*

### **Sottocommissione per i pareri**

**148<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PALERMO**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*(2228-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016*

*(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)*

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2223) Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione:** a) della *Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005*; b) della *Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005*; c) del *Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003*; d) della *Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005*; e) del *Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 288)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

**(2106) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014**

(Parere alla 3<sup>a</sup> commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2158) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.



La Sottocommissione conviene.

**(2182) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2183) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. – Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 01.1 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che la disposizione di cui al comma 1, volta a produrre la reviviscenza di norme abrogate, presenta aspetti di criticità in riferimento al corretto rapporto fra fonti normative, con particolare riguardo al criterio cronologico di risoluzione delle antinomie normative, soprattutto perché prevede un'efficacia soggetta a termine.

In riferimento all'emendamento 2.0.1, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare se l'estensione al personale della Polizia di Stato del regime dei benefici di carriera previsto dal disegno di legge possa presentare profili di irragionevolezza, in quanto potrebbe configurarsi una disparità di trattamento nei confronti degli altri corpi del comparto sicurezza non riconducibili alla competenza del Ministero della difesa.

Quanto all'emendamento 2.0.2, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, nel presupposto che l'impiego presso pubbliche amministrazioni degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri abbia luogo nel rispetto delle disciplina concernente i trasferimenti di personale tra pubbliche amministrazioni.

Infine, sull'emendamento 2.1 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(1349) MARCUCCI ed altri. – Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ulteriore emendamento 37.0.6 (testo 4), proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere all'11<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

In riferimento al subemendamento 1.200 (testo 2)/25, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista presenta carattere di indeterminatezza quanto alla individuazione dei soggetti beneficiari.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

**(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 8, comma 4, segnala che la disposizione, nel prevedere che la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo sia obbligatoria per tutte le parti e che, in caso di mancata partecipazione, il giudice condanni le parti che non abbiano partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, nonché al pagamento di una pena pecuniaria, a prescindere dall'esito del giudizio, presenta profili di irragionevolezza, anche tenendo conto che nell'ordinamento non sembrano rinvenirsi analoghe fattispecie di partecipazione obbligatoria.

Quanto all'articolo 9, comma 5, in riferimento al procedimento riguardante l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria che operi in struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, rileva come appaia irragionevole l'esclusione della giurisdizione della Corte dei conti, dal momento che la fattispecie può essere configurabile, per molteplici aspetti, come un giudizio di contabilità pubblica.

Sempre con riguardo al comma 5 dell'articolo 9, ove si definisce una disciplina specifica dell'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente una professione sanitaria nei casi di colpa grave, appare opportuno precisare la misura massima della rivalsa anche per i lavoratori non subordinati e per quelli il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a un anno.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**Plenaria****391<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**FINOCCHIARO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(302) DE POLI.** – *Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

**(1019) Nicoletta FAVERO ed altri.** – *Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana*

**(1151) PAGLIARI ed altri.** – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere*

**(1789) CONSIGLIO.** – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

**(1907) AIELLO.** – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

**- e petizione n. 765 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore RUSSO (*PD*), nel replicare al senatore Calderoli, il quale aveva chiesto chiarimenti sulla disciplina in materia di lingua dei segni nell'Unione europea, precisa che essa è riconosciuta a livello costituzionale in Austria, Finlandia e Portogallo, ed è in ogni caso regolamentata in tutti gli altri Paesi, ad eccezione di Italia e Lussemburgo.

Ribadisce, quindi, la necessità di prevedere una normativa adeguata, quanto più possibile condivisa, superando i contrasti che finora hanno impedito di raggiungere un orientamento comune. A tale proposito, ritiene che sarebbe riduttivo limitarsi al mero riconoscimento della lingua italiana dei segni. Sarebbe preferibile, invece, ampliare l'oggetto del testo all'esame, modificandone anche il titolo, al fine di comprendere tutte le misure volte a favorire l'inclusione e la piena realizzazione sociale delle persone affette da sordità, attraverso la garanzia di opportunità formative e professionali.

Evidenzia che, a seguito del ciclo di audizioni di esperti, medici, familiari e associazioni per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde, è emersa una profonda differenza di opinioni sull'opportunità del riconoscimento della LIS, per quanto l'orientamento prevalente sia favorevole. Tale divergenza risale addirittura al 1880, quando al congresso internazionale di Milano fu scelto ufficialmente il metodo orale per l'educazione dei sordomuti. Per molti anni, quindi, la lingua dei segni è stata ignorata dalle istituzioni, ma ciò nonostante ha continuato a svilupparsi, finché negli ultimi anni è stata riconosciuta anche a livello accademico come una lingua a tutti gli effetti, dotata di una propria struttura morfologica e sintattica. Infine, nel 2010, al congresso internazionale di Vancouver, è stato approvato un documento che riconosce la centralità del rispetto di tutte le lingue, comprese quelle dei segni, e delle diverse modalità di comunicazione nella didattica rivolta agli alunni sordi.

La norma in esame, quindi, ha l'obiettivo di superare il contrasto esistente sul tema, assicurando piena libertà di scelta ai non udenti e ai loro familiari. Infatti, non è possibile prevedere l'applicazione di protocolli *standard*, proprio in considerazione della varietà delle situazioni personali dei non udenti, sotto il profilo medico, psicologico e familiare. Vi sono, infatti, bambini e giovani più inclini all'utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati, rispetto ad adulti e anziani, oppure persone a cui è stato praticato un impianto cocleare e altre che, per diversi motivi, non hanno avuto tale opportunità.

Sottolinea che recenti studi hanno dimostrato la possibilità di ripristinare la percezione uditiva anche nei bambini con sordità profonda, con l'esposizione molto precoce al suono attraverso un apparecchio acustico, seguita – ove possibile – dall'impianto cocleare. Per questo motivo, ritiene che il provvedimento dovrebbe favorire l'istituzione, almeno in ogni Regione, di un centro d'eccellenza per lo *screening* neonatale e l'inserimento in un percorso con accompagnamento medico e psicologico, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini nella scuola e nella società.

Tuttavia, ricorda che medici e psicologi riconoscono la LIS come un ottimo complemento per la formazione di capacità cognitive, soprattutto nei primi mesi di vita. Del resto, nonostante i progressi medici, scientifici e tecnologici, vi è comunque una percentuale di bambini a cui non è possibile praticare l'impianto cocleare, senza dimenticare quegli adulti che finora hanno seguito percorsi riabilitativi differenti. Peraltro, i neurologi hanno accertato che è possibile l'acquisizione contestuale del metodo

orale e della LIS, quindi i due strumenti non devono essere considerati alternativi.

Ritiene, pertanto, che vi siano le condizioni per superare le attuali divisioni, affiancando la LIS all'italiano, anche per consentire alle persone sorde di comunicare con la pubblica amministrazione. A tal fine, sarebbe opportuno prevedere che nelle scuole almeno una sezione sia dedicata all'insegnamento della LIS, accanto all'italiano, per favorire l'integrazione di bambini sordi e normodotati, secondo la positiva esperienza dell'Istituto comprensivo di Cossato.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nel ringraziare il relatore per l'esautiva sintesi del ciclo di audizioni, ritiene opportuno che egli presenti un nuovo testo, sulla base dei principi appena delineati, i quali risultano ampiamente condivisibili. In questo modo, sarebbe possibile accelerare l'*iter* del provvedimento.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene opportuno prevedere, in attesa che sia formato un numero adeguato di interpreti della LIS nell'ambito della pubblica amministrazione, anche l'utilizzo di tecnologie avanzate e *software* specifici per le persone sorde e sordocieche, al fine di garantire il diritto di accesso ai servizi di pubblica utilità.

Il sottosegretario BIONDELLI segnala l'importanza dell'istituzione di centri specializzati abilitati ad effettuare una diagnosi precoce, che si è rivelata decisiva nel recupero delle disabilità. Per l'attuazione di tale percorso, ritiene opportuno il coinvolgimento non solo del Ministero della salute, ma anche del mondo della scuola.

La PRESIDENTE condivide l'opportunità di modificare il titolo del testo all'esame, al fine di non limitare l'intervento normativo al mero riconoscimento della LIS. Da un lato, la lingua dei segni dovrebbe essere affiancata all'italiano, come lingua ufficiale che favorisca la comunicazione delle persone sorde nei rapporti con la pubblica amministrazione. Dall'altro, però, ciò non esime lo Stato, in tutte le sue articolazioni, dall'obbligo di offrire ai non udenti le migliori opportunità per conquistare la piena autonomia sotto il profilo della comprensione e della comunicazione.

Invita, quindi, il relatore a predisporre un nuovo testo, sulla base delle linee guida già enunciate.

Il relatore RUSSO (*PD*) si riserva di presentare un nuovo testo, previo confronto con il Governo e i colleghi della Camera dei deputati, per giungere a un orientamento quanto più possibile condiviso e concludere l'esame del provvedimento in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2258) *Disposizioni in materia di conflitti di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) *Linda LANZILLOTTA ed altri. – Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti*

(853) *MUCCHETTI ed altri. – Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità*

(904) *LUCIDI ed altri. – Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) *BUEMI ed altri. – Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche*

(2170) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti*

- e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Riprende la discussione generale.

Il senatore ARACRI (*FI-PdL XVII*) esprime profonde riserve nei confronti del disegno di legge in titolo, il quale estende il regime delle incompatibilità anche a soggetti diversi dai parlamentari, escludendone però irragionevolmente alcune, come – ad esempio – i sindaci.

La *ratio* del disegno di legge è quella di sanzionare il possibile conflitto che insorge nell'esercizio dell'azione di governo, qualora sia ipotizzabile che il titolare della carica possa perseguire, a causa delle sue funzioni, un interesse privato.

Il sistema configurato, però, è tale da scoraggiare soprattutto gli imprenditori e i liberi professionisti dall'impegno politico, dal momento che – per il regime di incompatibilità previsto – chi assume ruoli di governo non può essere titolare di alcuna attività professionale o esercitare lavoro autonomo.

Esprime, in particolare, critiche nei confronti del cosiddetto *blind trust*, istituto in base al quale il patrimonio della personalità che eserciterà funzioni di governo viene affidato a terzi.

Appare, inoltre, censurabile l'obbligo di presentare una dichiarazione preventiva della propria situazione patrimoniale, volto a verificare la sussistenza di un possibile conflitto di interessi. Tale obbligo è esteso, peraltro, ai coniugi, ai conviventi e ai parenti entro il secondo grado.

Il mancato rispetto dei termini per la presentazione della dichiarazione viene inoltre punito con sanzioni penali amministrative di rilevante entità.

Si sofferma, quindi, sul ruolo che in materia eserciterà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In proposito, valuta criticamente le modalità di composizione dell'organo, composto da cinque membri, di cui tre eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato, tra soggetti inseriti in appositi elenchi di candidati individuati dalle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento sulla base dei *curricula* presentati.

Ribadisce, pertanto, la contrarietà del suo Gruppo a un disegno di legge volto ad assecondare pulsioni populiste e contrario ai principi fondamentali che ispirano gli ordinamenti liberali. Al contrario, ritiene che una coerente riforma in tema di conflitto di interesse dovrebbe piuttosto favorire la massima trasparenza nelle procedure attraverso le quali il Governo assume le proprie decisioni e attua l'indirizzo politico.

Il senatore BERTACCO (*FI-PdL XVII*) osserva in primo luogo che, in materia di conflitto di interessi, la legge attualmente in vigore, promossa dall'*ex* ministro Frattini, appare ancora la soluzione più equilibrata. Essa, nel contemperare le esigenze di trasparenza con il diritto fondamentale all'esercizio dell'attività politica, dispone che i membri del Governo non possano esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale, esercitare qualunque tipo di lavoro pubblico o privato, né esercitare attività professionali in materie connesse con la carica di governo.

Al contrario, ritiene che il disegno di legge all'esame presenta molteplici profili di criticità che rendono la proposta incompatibile con un ordinamento liberale. L'intervento normativo, infatti, è anticipato al momento della candidatura o della nomina, prima delle quali sorge l'obbligo di notificare tutte le attività lavorative, nonché lo stato patrimoniale, sia quello personale sia quello dei propri familiari, al fine di valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interesse. Nell'ipotesi in cui si manifesti un possibile conflitto di interessi, il soggetto potrà decidere se vendere o affidare la gestione dei propri beni a un soggetto esterno.

Ritiene che scelte di tale natura, oltre ad essere discriminatorie nei confronti di alcune categorie di cittadini, rischiano di dissuadere dall'attività politica donne e uomini che hanno mostrato capacità imprenditoriali, manageriali, finanziarie e che potrebbero contribuire in maniera decisiva allo sviluppo del Paese.

Ribadisce, quindi, la netta contrarietà del suo Gruppo a un disegno di legge che, nell'innovare la normativa vigente, altera profondamente i principi costituzionali, limitando irragionevolmente il diritto di tutti i cittadini di partecipare, in condizioni di parità, alla vita politica, e di assumere incarichi e responsabilità nei diversi livelli di Governo.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) formula considerazioni critiche sul testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, in quanto la



disciplina del conflitto d'interessi risulta troppo rigorosa. Ritiene eccessivo, infatti, prevedere l'incompatibilità della carica di governo nazionale con qualunque impiego pubblico o privato e qualsiasi attività professionale o imprenditoriale, nonché con l'esercizio di compiti di gestione in imprese, società pubbliche e private o fondazioni. A suo avviso, è inaccettabile prevedere la pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale del titolare della carica. Peraltro, l'obbligo di dichiarazione è esteso perfino al coniuge, ai parenti entro il secondo grado e al convivente.

Con queste limitazioni, è prevedibile che i migliori imprenditori e professionisti del Paese rinuncino ad assumere cariche di governo, per evitare di dover vendere o affidare a una gestione fiduciaria i propri beni e attività patrimoniali rilevanti. In tal modo, la politica resterà un settore isolato e autoreferenziale, riservato a funzionari di partito. Ciò non potrà che aumentare la disaffezione dell'opinione pubblica, facendo venire meno il confronto democratico, a vantaggio di movimenti di protesta incapaci di offrire soluzioni alternative.

Critica anche l'affidamento della competenza a valutare le situazioni di conflitto d'interessi all'Autorità garante della concorrenza, i cui membri tra l'altro sarebbero eletti dalle Camere e, quindi, esposti a indebite pressioni da parte della maggioranza parlamentare.

Conclude, auspicando che il Senato riaffermi l'autorevolezza del proprio ruolo, modificando in modo incisivo il testo in esame, che priva una parte significativa della società civile della possibilità di contribuire alla vita pubblica del Paese. A suo avviso, invece, sarebbe sufficiente una modifica puntuale della normativa vigente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

*(282) MARINELLO ed altri. – Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica*

*(453) CRIMI ed altri. – Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria*

*(454) CRIMI ed altri. – Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

*(1236) BUEMI ed altri. – Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali*

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La PRESIDENTE comunica che, al termine dell'audizione informale sui disegni di legge n. 2271 e connessi (editoria), che si è svolta nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Riprende la discussione generale.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) osserva che, dopo l'attento esame in prima lettura, accompagnato da un ampio ciclo di audizioni, sarebbe stato legittimo attendersi un testo maggiormente condiviso. Al contrario, il disegno di legge in esame reca diverse deleghe al Governo su materie – quali il sostegno pubblico all'editoria, il sistema pensionistico dei giornalisti e la disciplina del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti – che si sarebbe potuto definire in modo più appropriato in sede parlamentare.

Ritiene condivisibili solo le disposizioni sulla liberalizzazione dei punti vendita. Tuttavia, questa appare come una scelta obbligata, dal momento che i contenuti dell'informazione sono ormai presenti non solo sui siti *on line* dei giornali e dei periodici tradizionali, ma anche su migliaia di siti specializzati, che tra l'altro sono aggiornati in tempo reale e hanno un alto grado di attendibilità. In ogni caso, sarebbe stato più opportuno inserire tali norme nel provvedimento sulla concorrenza, già all'esame della Commissione industria.

A suo avviso, il meccanismo di sostegno pubblico all'editoria – previsto con il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione – non risulta affatto innovativo. Inoltre, è assai criticabile la previsione di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo, destinato ad alimentare il Fondo. Tale contributo è posto a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché delle società operanti nel settore dell'informazione e comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta e di altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità.

Infine, ritiene inopportuno che temi complessi, quali la riforma dell'Ordine dei giornalisti e la revisione del sistema pensionistico dei giornalisti, siano delegati al Governo. Sarebbe stato preferibile, invece, che tali argomenti fossero regolati dal Parlamento, attraverso specifici provvedimenti.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) esprime apprezzamento per l'intervento a favore dell'editoria, volto a favorire il pluralismo delle fonti d'informazione, anche in considerazione della grave difficoltà economica che il settore sta attraversando ormai da anni, aggravata dal passaggio al-

l'informazione digitale, che ha affermato il principio di accesso gratuito alle notizie e di libera fruibilità. Tra l'altro, l'indispensabile e costante miglioramento della versione *on line* di quotidiani e periodici determina un ulteriore effetto depressivo per la vendita delle copie stampate, con ripercussioni negative sui livelli occupazionali.

Pertanto, sebbene potrebbe sembrare inevitabile il ritorno a una logica di mercato, ritiene condivisibile l'istituzione del Fondo, i cui criteri di ripartizione dovrebbero però assicurare la massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. A tale riguardo, ricorda che la legge n. 112 del 2004, in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, aveva introdotto un limite alla raccolta delle risorse del sistema integrato delle comunicazioni pari al 20 per cento dei ricavi complessivi, considerando come un mercato unico convergente la stampa quotidiana e periodica, nonché l'editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di *Internet*, radio e televisione, cinema, pubblicità e sponsorizzazioni.

Preannuncia quindi la presentazione di proposte di modifica per precisare il contenuto delle deleghe assegnate al Governo, che ritiene eccessivamente ampie e indeterminate, su materie rilevanti e complesse, quali la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, la revisione dei profili pensionistici per i giornalisti e la riforma del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Dopo aver ricordato l'importanza dell'Ordine non solo per tutelare i giornalisti nelle cause di diffamazione, ma anche per consentire un adeguato ristoro del danno d'immagine, ritiene ragionevole uno snellimento del Consiglio, che risulta effettivamente pletorico. Tuttavia, la nuova composizione dovrebbe essere più equilibrata, tenendo anche conto della esigenze di rappresentatività territoriale, senza peraltro penalizzare la quota riservata ai pubblicitari.

Conclude, assicurando la piena disponibilità al dialogo e al confronto costruttivo, al fine di pervenire a un testo più condiviso, che favorisca lo sviluppo e l'innovazione del settore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 3 maggio 2016

**Plenaria**

**293<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
D'ASCOLA

*indi del Vice Presidente*  
CASSON

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. – Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio**, approvato dalla Camera dei deputati

**(984) LO GIUDICE ed altri. – Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente D'ASCOLA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti relativi al testo unificato presentato dal relatore Casson lo scorso 21 aprile in ordine ai provvedimenti in titolo.

Dopo che il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) chiede un chiarimento osservando che, in un primo momento, era stato assunto come testo base il disegno di legge n. 1627, approvato dalla Camera dei deputati, al quale era stato riferito il primo termine per la presentazione degli emendamenti, interviene il relatore CASSON

(PD) per precisare che successivamente la Commissione ha adottato come testo base il testo unificato da egli stesso presentato.

Prende quindi la parola il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) per illustrare gli emendamenti che egli ha sottoscritto insieme al senatore Caliendo e ad altri.

L'emendamento 1.2 è volto a sopprimere l'articolo 1 del testo unificato che qualifica il reato di depistaggio come reato comune. L'oratore ribadisce che il reato di depistaggio deve essere introdotto all'interno dell'ordinamento come reato del pubblico ufficiale e di categorie analoghe al fine di evitare alcune gravi distonie sistemiche e, in particolare, che questo stesso reato si sovrapponga problematicamente alle ipotesi di favoreggiamento e di falsa testimonianza. Quindi l'emendamento 2.1, ovviando alle conseguenze e agli errori che derivano dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento e che in parte si ripropongono nel testo unificato del relatore, è volto a prevedere un sistema sanzionatorio che punisce con la reclusione da tre ad otto anni il pubblico ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria o l'incaricato di pubblico servizio, appartenente ai servizi di sicurezza dello Stato o alle Forze dell'ordine, che, a vario titolo, possa ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale. Ricorda che la proposta emendativa testé illustrata è volta altresì ad evitare che si verifichi – come pure accadrebbe se fosse riconfermata la norma approvata dalla Camera dei deputati – che per il reato di depistaggio si applichi una pena inferiore a quella prevista per i reati di favoreggiamento e di falsa testimonianza ovvero per i reati di cui agli articoli 476 e seguenti del codice penale; non vi è chi non veda che, se così non fosse, ci sarebbe un'attenuazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'introduzione del reato di depistaggio in evidente contrasto con gli obiettivi perseguiti dai disegni di legge in esame.

In definitiva i proponenti dell'emendamento ritengono che per il reato di depistaggio debba essere prevista come pena base la reclusione da tre ad otto anni prevedendo poi una serie di aggravanti. Tali aggravanti sono in particolare contemplate negli emendamenti 2.6 e 2.7.

Gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10 sono invece volti a riorganizzare sistematicamente la disciplina delle aggravanti previste dai commi terzo e quarto del nuovo articolo 375 del codice penale.

L'emendamento 2.22 è invece volto ad escludere il reato di depistaggio dai casi di non punibilità di cui all'articolo 384 del codice penale. Infine l'emendamento 2.25 intende sopprimere il riferimento alla «frode processuale» nella rubrica del nuovo articolo 375 del codice penale, così come proposto dal relatore nel proprio testo unificato.

Interviene poi il senatore BUCCARELLA (*M5S*) per illustrare gli emendamenti a sua firma e di altri componenti del Movimento 5 Stelle. Si sofferma in particolare sull'emendamento 1.1 che – condividendo, l'impostazione di fondo del testo approvato dalla Camera dei deputati e ripro-

posto in parte *qua* dal relatore nel testo unificato in esame –, configura il depistaggio come reato comune e non già come reato proprio.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), riconoscendo di aver fatto confusione tra il testo approvato dalla Camera dei deputati ed il testo unificato del relatore, osserva che aveva presentato un emendamento al disegno di legge n. 1627 – nell’ambito del primo termine fissato per la presentazione degli emendamenti – volto a cambiare il titolo del medesimo disegno di legge; ritiene infatti più opportuno introdurre nel codice penale il reato di inquinamento processuale, piuttosto che il reato di depistaggio. Preannuncia l’intenzione di ripresentare tale emendamento per l’esame in Assemblea – ritenendo improprio l’utilizzo del termine depistaggio nel contesto normativo in esame – e ribadisce ancora una volta, più in generale, la necessità che sia rimosso il segreto di Stato esistente su documenti relativi a tragiche vicende della storia italiana, risalenti in taluni casi anche a più di trent’anni fa. Ritiene infatti che la gente comune ha il diritto di sapere come si sono svolti determinati fatti e l’accertamento della verità storica è il modo più efficace per evitare il sorgere di vere e proprie leggende in merito ai cosiddetti depistaggi.

Prende poi la parola la senatrice MUSSINI (*Misto*) per illustrare gli emendamenti a propria firma; da un lato sono volti a precisare il contenuto delle norme di cui agli articoli 372-*bis* (emendamenti 1.3 ed 1.4) e, dall’altro, sono volti ad innalzare il sistema sanzionatorio previsto dal testo unificato (emendamenti 2.3 e 2.15). Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) quindi si sofferma sull’emendamento 2.14 che è volto a irrigidire la norma di cui all’articolo 375 del codice penale sotto il profilo dell’interdizione perpetua nei pubblici uffici.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti a firma dei senatori Buccarella e Cappelletti.

Quindi interviene il RELATORE il quale rileva un’ampia condivisione tra i componenti dei vari Gruppi politici presenti in Commissione in ordine alla necessità di introdurre una regolamentazione adeguata in materia di depistaggio; osserva altresì che la differenza di orientamento è tutta incentrata sulla configurazione del reato di depistaggio come reato proprio ovvero di reato comune. Chiede quindi un minimo tempo di riflessione per apportare eventuali modifiche nel senso indicato dal dibattito.

Dopo una precisazione del presidente D’ASCOLA ed un ulteriore intervento del senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), si apre un breve dibattito al quale partecipano i senatori PALMA (*FI-PdL XVII*), GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), LUMIA (*PD*) e il relatore CASSON (*PD*) e all’esito del quale, il seguito dell’esame è rinviato.

*(1932) Doris LO MORO ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente D'ASCOLA avverte che il relatore ed il Rappresentante del Governo esprimeranno i propri pareri in ordine agli emendamenti relativi al provvedimento in titolo.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.1 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2. Quanto all'emendamento 1.3 ritiene di dover chiedere dei chiarimenti al presentatore Cappelletti, pur preannunciando un parere contrario. Passando agli emendamenti relativi all'articolo 2 il relatore Cuca esprime parere contrario sull'emendamento 2.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2.

In ordine agli emendamenti relativi all'articolo 3, il parere è contrario sull'emendamento 3.1, mentre è favorevole sull'emendamento 3.2. Sull'emendamento 3.3 il relatore esprime un parere contrario, pur ritenendo necessario anche in questo caso chiedere un chiarimento al senatore Cappelletti. Infine, per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

Dopo che il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ha chiarito la portata normativa degli emendamenti 1.3 e 3.3, il relatore CUCCA (*PD*) conferma il proprio parere contrario su tali emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli del relatore anche se con riferimento all'emendamento 3.3 ritiene opportuna la modifica volta ad introdurre il riferimento all'articolo 339-*bis* del codice penale nella rubrica dell'articolo 3.

Il RELATORE conviene affermando che tale modifica potrà essere apportata in sede di coordinamento.

Quindi si svolge un dibattito sull'opportunità di modificare l'articolo 336 piuttosto che l'articolo 338 del codice penale in ordine all'introduzione della nuova fattispecie in esame. Intervengono sul punto i senatori PALMA (*FI-PdL XVII*), GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), LUMIA (*PD*), FALANGA (*AL-A (MpA)*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), BUCCARELLA (*M5S*), CAPPELLETTI (*M5S*) e CASSON (*PD*).

Previa verifica del prescritto numero legale, si passa alla votazione degli emendamenti.

L'emendamento 1.1 è respinto, mentre l'emendamento 1.2 risulta approvato. È respinto quindi l'emendamento 1.3.

In ordine all'articolo 2 risulta respinto l'emendamento 2.1, mentre è approvato l'emendamento 2.2.

Con riferimento all'articolo 3 il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, Ppl, M, Id, E-E, MPL)*) interviene in dichiarazione di voto per raccomandare l'approvazione dell'emendamento 3.1.

Anche il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.1.

Su tale emendamento il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) dichiara la propria astensione.

L'emendamento messo ai voti non risulta approvato.

È approvato invece l'emendamento 3.2, mentre è respinto l'emendamento 3.3.

Sono quindi respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge, come modificato, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento necessari.

*La seduta termina alle ore 16.*



**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO  
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 1627 e 984**

**Art. 1.**

**1.1**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «Art. 375», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma, sostituire le parole: «da uno a cinque anni», con le seguenti: «da due a sei anni»;*

b) *dopo il numero 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito dall'autorità giudiziaria»;*

c) *al secondo comma, numero 1, sopprimere le parole: «nell'esercizio delle funzioni»;*

d) *al quarto comma, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «La condanna comporta sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 375 con la seguente: «Frode processuale, false informazioni e depistaggio».*

---

**1.2**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.3**

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 372-bis», sostituire le parole: «che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni», con le seguenti «che, su richiesta dell'autorità giudiziaria di fornire informazioni».*

---

**1.4**

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 372-bis», dopo le parole: «del codice di procedura penale», inserire le seguenti: «, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale.».*

---

**Art. 2.****2.1**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 375», sostituire il primo comma con i seguenti:*

«È punito con la reclusione da tre ad otto anni l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria nonché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, appartenente ai servizi di sicurezza dello Stato o alle forze dell'ordine, che, in relazione ai fatti di cui si sono interessati in ragione delle funzioni svolte, al fine di impedire, ostacolare o sviare una indagine o un processo penale, compresi quelli svolti dalla Corte penale internazionale:

*a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;*

*b) richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale o dall'autorità giudiziaria o dalla Corte penale internazionale di fornire informazioni in un procedimento penale afferma il falso o nega il vero ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.*

La pena di cui al comma precedente si applica anche quando l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria nonché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal servizio al momento del fatto.

La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa; non è stata presentata».

---

## 2.2

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 375», primo comma, sostituire le parole: «da uno a cinque anni», con le seguenti: «da due a sei anni».*

---

## 2.3

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 375», primo comma, sostituire le parole: «da uno a cinque anni», con le seguenti: «da due a sei anni».*

---

## 2.4

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 375», primo comma, sostituire le parole: «al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale», con le seguenti: «ostacola o svia un'indagine o un processo penale compiendo consapevolmente a tale fine uno degli atti seguenti».*

---

## 2.5

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 375», dopo il primo comma inserire il seguente:*

«Il reato non sussiste ove non siano stati accertati il reato cui si riferiscono gli atti di cui al primo comma e l'attinenza degli atti con il reato stesso.».

---

**2.6**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 375», secondo comma, sostituire il n. 1 con il seguente:*

«1. Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

---

**2.7**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 375», secondo comma, al n. 2, sostituire le parole: «si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni» con le seguenti: «la pena è aumentata dalla metà a due terzi».*

---

**2.8**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 375», sopprimere il terzo comma.*

---

**2.9**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 375», quarto comma, sopprimere le parole: «e dal quinto comma del presente articolo».*

---

**2.10**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 375», quarto comma, sostituire le parole: «e dal quinto comma del presente articolo» con le seguenti: «e dal secondo periodo del presente comma».*

---

**2.11**

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 375», quarto comma, sopprimere le parole da: «La pena» fino alla fine.*

---

**2.12**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 375», dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

«In ogni caso, la pena non può superare la metà di quella massima prevista per il reato più grave tra quelli cui si riferiscono i fatti previsti dal primo comma».

---

**2.13**

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 375», sostituire il quinto comma con il seguente:*

«La condanna comporta sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

---

**2.14**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 375», quinto comma, sostituire le parole: «La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma, comporta», con le seguenti: «La condanna comporta sempre».*

---

**2.15**

MUSSINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da due a sei anni».*

---

**2.16**

MALAN

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.17**

MALAN

*Sopprimere il comma 4.*

---

**2.18**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 5 sopprimere le parole: «372-bis».*

---

**2.19**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 5, sopprimere le parole: «secondo comma, numero 2».*

---

**2.20**

MUSSINI

*Al comma 5, sostituire le parole: «375, secondo comma, numero 2»,  
con le seguenti: «375.».*

---

**2.21**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «numero 2».*

---

**2.22**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Sopprimere il comma 6.*

---

**2.23**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**2.24**

MUSSINI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**2.25**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 375» nella rubrica sopprimere le parole: «Frode processuale e».*

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 95**

*Presidenza del Presidente*  
D'ASCOLA

*Orario: dalle ore 16 alle ore 16,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 3 maggio 2016

**Plenaria****569<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA***(2228-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste dalla Commissione bilancio ma ha approvato un emendamento – 10.2 (testo 2) – sul quale la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: occorre pertanto ribadire tale contrarietà sull'articolo 15 nel quale è stato trasposto il contenuto dell'emendamento in questione. Non vi sono ulteriori osservazioni sul testo.

In relazione agli emendamenti già valutati durante la fase referente e ripresentati presso l'Assemblea, occorre confermare il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.200 (già 3.2), 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.3, 7.201 (già 5.3/1), 5.2, 17.200 (già 12.1), 18.200 (già 13.3/1), 18.201 (già 13.1), 18.202 (già 13.3), 23.200 (già 14.0.4/1), 24.200 (già 15.2), 24.201 (già 15.3), 24.202 (già 15.4), 26.200, 29.200 (già 19.0.3 testo 2/1), 29.201 (già 19.0.3 testo 2/2), 30.200 (già 19.0.3 (testo 2)/5), 30.201 (già 19.0.3 (testo 2)/6), 30.202 (già 19.0.3 (testo 2)/7), 30.204 (già 19.0.3 (testo 2)/9), 30.205 (già 19.0.3 (testo 2)/10), 30.206 (già 19.0.3 (testo 2)/11), 31.201 (già

19.0.3 (testo 2)/13), 32.200 (già 19.0.3 (testo 2)/17), 34.200 (già 19.0.3 (testo 2)/19). Quanto agli emendamenti di nuova presentazione comportano maggiori oneri la proposta 3.200 (analoga a 3.1 della fase referente). Necessita di relazione tecnica la proposta 37.203. Occorre valutare le proposte 8.200, 8.201, 18.200, 23.201 (e l'identico 23.202), 23.203, 23.204, 23.205, 23.205 (testo 2), 23.206, 27.0.201, 37.200, 37.201 e 37.202. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'opportunità di mantenere l'orientamento contrario all'intervento sull'Iva relativa alla cessione di piante aromatiche. Se infatti l'intervento è concepito sulla base di una ipotizzata compensazione finanziaria, gli approfondimenti svolti hanno dimostrato che la nuova formulazione reca un onere, stimato in 100.000 euro circa, ma non è assolutamente assentibile la formula utilizzata a copertura che non rientra in alcun modo tra quelle previste dalla legge di contabilità. Le uniche possibilità, allo stato, sono il ripristino del testo anteriore all'approvazione dell'emendamento 10.2 (testo 2) oppure una copertura finanziaria conforme alle norme contabili.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) interviene per invitare a non discriminare il trattamento fiscale dell'origano, dal momento che tale specie vegetale può essere utilizzata solo in forma secca e non come pianta vegetativa.

Il presidente TONINI ritiene che si possa rendere l'alternativa indicata dal vice ministro Morando tramite una condizione sul testo che prefiguri le due possibilità di riequilibrio finanziario.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) riterrebbe più chiara una condizione che imponesse all'Assemblea il ripristino dell'originario testo del disegno di legge.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) invita a considerare come sia improprio prescrivere all'Assemblea di esaminare necessariamente un certo testo, essendo che ben potrebbe questa ritenere preferibile un altro esito nel merito, ad esempio un aumento di tutte le aliquote citate dall'articolo.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che la norma, nel suo complesso, comporta un onere sicuramente modesto, ma molto più rilevante è la criticità derivante dalla tipologia di copertura finanziaria: se approvata, costituirebbe un precedente non in linea con il quadro normativo vigente.

Il PRESIDENTE propone, alla luce delle argomentazioni emerse, di rinviare l'approvazione del parere sul testo.

Il vice ministro MORANDO preannuncia un parere conforme a quello del relatore sia sulla necessità di ribadire all'Assemblea il parere già reso sugli analoghi emendamenti della fase referente, sia sull'onerosità della proposta 3.200, nonché sulla necessità di relazione tecnica relativamente all'emendamento 37.203.

Il PRESIDENTE propone un breve rinvio anche della votazione del parere sugli emendamenti, unitamente a quello sul testo.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca**

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il vice ministro MORANDO preannuncia che il Governo presenterà presso la Commissione di merito alcuni ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, tutti muniti di relazione tecnica, che mette a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1349) MARCUCCI ed altri. – Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SPOSETTI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti 1.100 (testo 4) e 2.100 (testo 4) relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione aveva già espresso un parere non ostativo su di un testo analogo all'emendamento 1.100 (testo 4) il quale prevede lo stanziamento di un contributo di 300mila euro per l'anno 2016, finalizzato a progetti di studio relativi al pensiero di Giacomo Matteotti. Altresì, aveva già espresso un parere non ostativo su un analogo emendamento 2.100 (l'unica variazione è la cadenza temporale dell'onere) che prevede la copertura finanziaria di tale intervento a valere sui fondi speciali di parte corrente, accantonamento del Ministero dell'economia, che presentano le necessarie risorse. Osserva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

**(2016) Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fucci; Ileana Cathia Piazzoni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta presso gli uffici della Commissione una relazione tecnica, positivamente verificata, sul testo del provvedimento, richiesta nella precedente seduta di trattazione. La relazione è a disposizione dei senatori.

Alla luce degli elementi forniti, la relatrice ZANONI (PD) propone l'approvazione di un parere sul testo così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere non ostativo con il seguente presupposto: che il diritto all'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, decorra dall'entrata in vigore della legge e, pertanto, non determini alcun diritto agli arretrati e ai relativi interessi; e con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 1, comma 3, le parole «si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.» siano sostituite dalle seguenti «si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La RELATRICE, per quanto riguarda gli emendamenti, ricorda che appaiono comportare maggiori oneri le proposte 1.1, 1.7, 1.8 e 1.9. Occorre, altresì, acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6. Non rileva ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice circa l'onerosità delle proposte 1.1 e seguenti, così come sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle successive 1.2 e seguenti, peraltro precisando che, anche una volta redatta e verificata tale relazione tecnica, gli emendamenti da ultimo citati andrebbero comunque rivisti, stante il mancato coordinamento con le finalità di spesa che essi provvedono a definanziare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

***(1334) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, segnala la necessità di provvedere all'aggiornamento della cadenza temporale dell'onere previsto all'articolo 3. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conviene sulla necessità di un aggiornamento dei riferimenti temporali degli oneri e della relativa copertura.

Il RELATORE propone allora l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: "per l'anno 2014" ovunque ricorrano, con le seguenti: "per l'anno 2016"; delle parole: "dall'anno 2015" con le seguenti: "dall'anno 2017" nonché delle parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(1605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento risulta incluso nell'elenco dei cosiddetti «slittamenti» di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Poiché, tuttavia, la medesima disposizione richiede che il provvedimento sia presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo, appare necessario valutare il posticipo della decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, dal 2014 al 2015 e, conseguentemente, l'aggiornamento della relativa copertura finanziaria riferendola ai fondi speciali del bilancio triennale 2015-2017. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO conviene sulla necessità di un aggiornamento dei riferimenti temporali degli oneri e della relativa copertura.

Il RELATORE propone, allora, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: "anno 2014", ovunque ricorrano, con le seguenti: "anno 2016" e delle parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(1661) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, segnala la necessità di provvedere all'aggiornamento della cadenza temporale dell'onere previsto all'articolo 3. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore di aggiornare i riferimenti temporali.

Il RELATORE propone, pertanto, l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: "anno 2014", ovunque ricorrano, con le seguenti: "anno 2016" e delle parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*(1110) Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*

*(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space*

*(1544) TOMASELLI ed altri. – Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana*

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo abbia maturato una valutazione dei profili finanziari del nuovo testo adottato dalla Commissione di merito.

Il vice ministro MORANDO assicura che, già dalle prossime sedute, potrà puntualmente riferire sul nuovo testo.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il PRESIDENTE informa che è stata trasmessa agli uffici della Commissione aggiornata alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con la quale però si verifica positivamente solo in parte il testo del provvedimento. Chiede, quindi, se il Governo abbia la disponibilità degli elementi ancora mancanti ai fini della completa verifica.

Il vice ministro MORANDO si impegna a informare tempestivamente la Commissione non appena gli elementi ancora mancanti risultino disponibili.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore URAS (*Misto*), alla luce delle recenti notizie circa la conclusione di accordi nell'ambito del cosiddetto «Patto per il Sud», chiede che il Governo in un'apposita audizione in Commissione illustri i dettagli e gli aspetti finanziari di tali interventi, che si apprende siano di rilevanti dimensioni.

Il PRESIDENTE, apprezzata la competenza in materia di coesione territoriale sia della Presidenza del Consiglio che del Ministero dell'economia e delle finanze, assicura che si farà carico di inserire nella programmazione dei lavori della Commissione un'audizione su tale materia.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE propone che il prossimo giovedì, 5 maggio, alle ore 14, si tenga una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di svolgere l'audizione informale dei componenti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che hanno preventivamente fatto conoscere la propria disponibilità a illustrare la Nota congiunturale – aprile 2016 – recentemente pubblicata dall'Ufficio medesimo.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,20.*



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 3 maggio 2016

**Plenaria****354<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ignazio Angeloni, membro del Consiglio di Vigilanza della Banca centrale europea, accompagnato dalla dottoressa Cécile Meys, dalla dottoressa Agnieszka Trzcinska e dal dottor Paolo Angelini.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziari italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee: audizione di rappresentanti del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna audizione.

Il dottor ANGELONI riepiloga le fasi dell'avvio della vigilanza della Banca centrale europea sugli istituti di credito, di cui riassume le caratteristiche e gli aspetti istituzionali. Menziona quindi i risultati più significativi finora conseguiti, consistenti nell'introduzione di un sistema armonizzato di revisione e valutazione prudenziale e nell'armonizzazione dell'applicazione della disciplina bancaria europea.

Fornisce quindi una serie di dati indicativi dei progressi compiuti dalle banche europee e, in misura inferiore, da quelle italiane sul piano del rafforzamento patrimoniale, a fronte del quale l'erogazione del credito è in debole ripresa. Le banche italiane, in particolare, sono tornate a generare profitti nel 2015, pur risentendo di una perdurante bassa redditività del capitale, riconducibile agli accantonamenti costituiti a fronte della massa di crediti deteriorati. Questi costituiscono un fattore di debolezza particolarmente significativo per il sistema bancario italiano, in quanto il loro volume è il più elevato nell'area euro. Tale fenomeno è ulteriormente accentuato nel caso delle banche a struttura cooperativa e a forte radicamento locale. Una delle conseguenze dell'alto ammontare di crediti deteriorati consiste nell'aumento del costo di indebitamento di famiglie e imprese, cui si somma la contrazione dell'offerta di credito. Risulta pertanto necessario un intervento al fine di accelerare le procedure di insolvenza e la liquidazione delle garanzie, anche attraverso il potenziamento degli strumenti extragiudiziali, mentre le banche dovrebbero migliorare le proprie procedure interne al fine di concedere prestiti in base a criteri obiettivi e al merito di credito, facendo meno affidamento sulle garanzie.

La Banca centrale europea, prosegue l'oratore, è favorevole allo schema di garanzia per la cartolarizzazione dei crediti deteriorati, pur restando da verificare l'effettivo interesse degli investitori. La Banca centrale europea ha costituito una struttura dedicata alla questione delle sofferenze, mirando a migliorare le conoscenze sull'entità e sulla composizione delle stesse e a definire un approccio di vigilanza coerente.

Esprime poi una valutazione favorevole sulle recenti riforme in materia di banche popolari e di credito cooperativo, sottolineando l'obiettivo di aumentare i poteri di controllo degli azionisti, accrescere l'accesso delle banche al capitale, ridurre i rischi di concentrazione dei poteri in gruppi minoritari di azionisti e consentire di ottimizzare i costi.

Fa presente che la vigilanza europea non è pregiudizialmente favorevole oppure ostile rispetto ai vari modelli aziendali, badando piuttosto alla loro concreta sostenibilità e al profilo di rischio di ogni singola banca. L'intensità della vigilanza è massima nel caso delle banche più grandi e più rilevanti a livello sistemico. Proprio per fronteggiare le complessità nella valutazione dei requisiti patrimoniali di tali istituti è stato elaborato un coefficiente di leva finanziaria non ponderata per il rischio, che diventerà obbligatorio nell'Unione europea nel 2018. Osserva quindi come la valutazione dei rischi sia per sua natura evolutiva e come la valutazione approfondita del 2014 fosse mirata a rischi specifici; essa non teneva pertanto conto di diversi potenziali fattori di rischio, mentre la valutazione condotta dalla BCE nel 2015 ha avuto portata più ampia. Ne è risultata

la consapevolezza della disponibilità di livelli di capitalizzazione adeguati; è tuttavia possibile che un requisito specifico possa essere imposto a singole banche in casi particolari, quali le operazioni di fusione.

Prosegue ricordando l'entrata in vigore della direttiva in materia di risanamento e risoluzione delle crisi e del meccanismo di risoluzione unico, i quali costituiscono un sistema normativo idoneo a garantire un assetto coerente di gestione delle crisi bancarie, che contempla lo spostamento degli oneri potenziali dai contribuenti ai portatori di interesse di ciascuna banca, finalizzato ad assicurare una ripartizione più equilibrata degli oneri e a incentivi più adeguati per gli investitori e la dirigenza delle banche. Il sistema deve peraltro essere completato da livelli adeguati di trasparenza e di educazione finanziaria. Risulta inoltre fondamentale disporre di un sistema europeo di assicurazione dei depositi, la cui messa a regime è stata opportunamente graduata in base alla proposta della Commissione europea.

Rammenta che sono attualmente esentate le esposizioni delle banche verso i debitori sovrani del proprio Stato sia dalle ponderazioni del rischio che dai limiti delle grandi esposizioni; è auspicabile un cambiamento a tale riguardo sulla base della constatazione che i titoli di Stato non sono esenti dal rischio di credito. E tuttavia rimarca che qualsiasi cambiamento dovrebbe tenere conto dei rischi finanziari e del ruolo che gli strumenti del debito sovrano rivestono nel settore finanziario e nella politica monetaria.

Conclude rilevando gli effetti positivi che possono derivare dall'integrazione tra la BCE e le autorità nazionali dal punto di vista dell'efficacia della vigilanza.

Il presidente Mauro Maria MARINO sottolinea il rilievo delle considerazioni in merito al sistema di assicurazione dei depositi, oggetto di esame in fase ascendente da parte della Commissione, che dovrebbe concludere *l'iter* nelle prossime settimane.

La senatrice GUERRA (PD), dopo aver ricordato che l'indagine conoscitiva è finalizzata ad ottenere indicazioni circa la istituzione di una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario, rimarca che la gradualità nella regolamentazione, quale principio ispiratore nel settore bancario e finanziario, non sembra essere stato seguito per l'entrata in vigore del meccanismo di risoluzione delle banche e per l'applicazione del *bail-in*. Inoltre, tenuto conto del tessuto produttivo italiano e della profondità della crisi economica, vanno comunque analizzate le ragioni della crescita dei crediti deteriorati e della fragilità del sistema bancario. D'altro canto, sembrerebbe che la BCE abbia poteri più incisivi rispetto alle autorità di vigilanza nazionale.

In relazione ai dati sui crediti deteriorati il presidente MARINO chiede al dottor Angeloni di specificare le cifre fornite anche in relazione ai diversi dati esposti in precedenti audizioni.

Il dottor ANGELONI, dopo aver specificato che i dati relativi all'aggregato complessivo di NPL possono essere considerati in vari modi, assicura la trasmissione di uno specifico documento sulla consistenza complessiva dei crediti deteriorati.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) riepiloga le affermazioni dell'auditto in merito all'esposizione in NPL delle banche popolari e di credito cooperativo, sottolineando, viceversa, l'elevato grado di copertura degli stessi e la percentuale di crediti garantiti del comparto. Prosegue chiedendo una valutazione del limite di 8 miliardi che il Governo italiano ha fissato per imporre la trasformazione in società per azioni, mentre in Europa la soglia per le banche significative è di 30 miliardi. Per quanto riguarda la vigilanza della BCE, ritiene che in alcune circostanze non sussiste la neutralità sottolineata dall'auditto, poiché alcuni elementi delle valutazioni sui vari sistemi bancari hanno avuto effetti diversificati e disomogenei. Conclude ritenendo opportuna una dilazione dei tempi delle riforme introdotte, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del sistema bancario italiano e dell'economia reale.

A giudizio del senatore MOSCARDELLI (*PD*) è apprezzabile la sollecitazione a realizzare in tempi rapidi un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari, ma esprime la preoccupazione che tale discussione possa essere artatamente influenzata dal dibattito circa la rischiosità dei titoli di Stato detenuti dalle banche. Per quanto riguarda invece la formazione dei crediti deteriorati e la debolezza della ripresa di erogazione del credito, esprime la preoccupazione che l'orientamento monetario espansivo della BCE esaurisca gli strumenti in possesso della Banca centrale senza aver raggiunto lo scopo di trasmettere pienamente all'economia reale le risorse messe a disposizione del sistema bancario.

Interviene il senatore MOLINARI (*Misto*) rilevando la mancanza di osservazioni circa i problemi di *governance* e il conflitto di interessi nella relazione dell'auditto. Rimarca, inoltre, che la redditività dell'attività bancaria rischia di divenire l'unico parametro della vigilanza, a discapito di modelli bancari orientati anche a principi mutualistici e di solidarietà.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) chiede come mai la crescita dei prestiti alle famiglie in Italia è percentualmente inferiore rispetto a quella registrata in Europa, chiede inoltre di specificare quali sono gli strumenti per agire incisivamente nel caso di banche che presentano *standard* carenti di valutazione del rischio di credito ed adottino pratiche di concessione del credito poco corrette.

Il senatore FORNARO (*PD*), apprezzato l'impianto della relazione, svolge una serie di considerazioni circa il dibattito sulla rischiosità dei titoli di Stato detenuti dalle banche condividendo la cautela espressa dall'oratore. Tuttavia, ritiene opportuno ed urgente anche un'analisi della ri-

schiosità dei derivati e degli strumenti finanziari complessi, tenuto conto della forte esposizione su tali prodotti di banche tedesche.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che il rischio di credito possa essere considerato prevalente nell'attività di vigilanza rispetto al rischio di mercato o legale. Chiede poi qual è la valutazione dell'audit in merito ai provvedimenti di riduzione dei tempi di recupero dei crediti.

Il dottor ANGELONI risponde ai quesiti ribadendo che la gradualità è un criterio fondamentale delle modifiche regolamentari, tenuto conto della forte sensibilità delle autorità agli effetti di una modifica della ponderazione del rischio sui titoli di Stato sugli equilibri del sistema. Circa gli effetti della BRRD, fa presente che le disposizioni contenute nella direttiva erano inequivoche rispetto ai titoli che sarebbero stati oggetto del salvataggio interno. Sulle finalità dei diversi modelli di attività bancaria, ricorda che la BCE ha uno specifico mandato sulla solidità e stabilità delle banche, non prevedendosi la assunzione di ulteriori profili, pur meritevoli di essere valutati.

Per quanto riguarda invece la formazione e l'accumularsi di crediti deteriorati, l'incidenza che hanno la lunghezza delle procedure di recupero dei crediti stessi contribuisce certamente ad accrescerne lo *stock* e quindi, di converso, una misura specifica su tali procedure ne riduce le percentuali di incremento.

Alla senatrice Bonfrisco fa presente che la soglia di 8 miliardi, così come quella dei 30 miliardi delle banche significative rinvia ad un criterio dimensionale prescelto dalle autorità politiche rispetto a situazioni differenti. Rimarca peraltro che le banche vigilate dalla BCE identificate con tale criterio appaiono sufficientemente numerose rispetto alle attuali dimensioni della Banca centrale.

Sulla questione da più parti sollevata della valutazioni dei titoli derivati detenuti dalle banche, fa presente che l'esposizione su tale tipologia di prodotti si è ridotta rispetto agli anni precrisi e che attualmente i modelli interni di valutazione del rischio di mercato sono numericamente più bassi rispetto a quelli riferiti al rischio di credito: ciononostante, l'oratore ribadisce l'impegno della BCE a non trascurare alcun fattore rischio.

Al senatore Moscardelli fa presente che la realtà dei tassi di interesse negativi costituisce una condizione i cui effetti appaiono al momento complessi, pur nella consapevolezza che tale condizione influenza la trasmissione della politica monetaria all'economia reale.

Risponde poi al quesito del senatore Molinari facendo presente che i sistemi mutualistici e cooperativi, che vanno comunque salvaguardati non sono esenti da rischi relativi alla autoreferenzialità dei gruppi dirigenti.

Infine sui derivati, ritiene essenziale conoscere il peso delle esposizioni rispetto ai contratti in essere, pur trattandosi di prodotti finanziari cui le banche ricorrono sempre meno. Conclude ritenendo che il Governo italiano si stia muovendo nella giusta direzione per restituire solidità e stabilità al sistema bancario italiano.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia il dottor Angeloni e dichiara chiusa l'odierna procedura informativa. Avverte quindi che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 3 maggio 2016

**Plenaria**

**272<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha presentato gli emendamenti 1.0.100, 1.0.200, 2.0.100, 2.0.200, 2.0.300, 2.0.400, mentre la relatrice ha presentato le proposte 1.0.206 e 1.0.300, tutti pubblicati in allegato.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA illustra 1.0.100, che intende rimediare all'impedimento registratosi di fatto alla libera scelta da parte delle famiglie con figli disabili rispetto alla tipologia di istituto scolastico cui iscrivere i propri figli. Nel rilevare l'elevato costo sostenuto dalle scuole per assicurare il diritto al sostegno didattico per gli alunni con disabilità, segnala che la norma prevede un contributo nel limite di 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, equivalenti a circa 1.000 euro per ciascun alunno con disabilità frequentante le scuole paritarie. Alla copertura di tale onere si provvede attraverso il fondo per la «Buona scuola», di cui alla legge n. 107 del 2015.

Con riferimento all'1.0.200, pone l'accento sulla necessità di garantire tempestivamente l'assegnazione di risorse ai docenti che svolgono supplenze, il cui pagamento deve avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento.

In ordine al 2.0.100, fa presente che esso diminuisce il valore minimo dei crediti formativi universitari (CFU) che devono essere riconosciuti agli studenti che si iscrivono all'università a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS). Ciò si è reso necessario poiché l'attuale numero di crediti non consente alcuna valutazione da parte delle singole università in termini di corrispondenza tra gli studi svolti dallo studente presso l'ITS e gli esami riconosciuti ai fini dell'accesso al corso di laurea prescelto.

Quanto al 2.0.200, sottolinea che si stanziavano risorse specifiche per incrementare i compensi in favore dei componenti delle commissioni di esame del concorso per i docenti. In proposito, riferisce che vengono di fatto raddoppiati i compensi per tutti i commissari.

Circa il 2.0.300, informa che la proposta mira ad includere tutti i ragazzi residenti in Italia nella platea dei destinatari della carta per i diciottenni, prevista dalla legge di stabilità 2016. Ricorda quindi brevemente le finalità della carta elettronica, che consente ai giovani di partecipare fra l'altro ad eventi culturali.

In ultima analisi, dà conto del 2.0.400 relativo al calcolo dell'indicatore della situazione economia equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità. In proposito, precisa che la proposta emendativa è necessaria per conformarsi al giudicato dei giudici amministrativi secondo cui non possono essere incluse nella nozione di reddito disponibile talune prestazioni in favore delle persone con disabilità, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate. Per far ciò, prosegue il Sottosegretario, occorre tuttavia ridisegnare la disciplina delle franchigie e detrazioni. Puntualizza altresì che i trattamenti percepiti dalle amministrazioni pubbliche per ragioni diverse dalla disabilità continuano ad essere valorizzati nella nozione di reddito disponibile. Precisa poi che gli enti erogatori, inclusi quelli per il diritto allo studio, devono comunque tener conto dell'inclusione nell'ISEE di uno specifico trattamento al fine dell'accertamento dei requisiti che ne giustificano il mantenimento. Cita ad esempio, il caso delle borse di studio universitarie, per il cui mantenimento l'ente erogatore deve sottrarre il valore della medesima borsa considerato in ISEE, rapportato alla scala di equivalenza. Si sono tuttavia registrati finora dubbi interpretativi, che la proposta emendativa mira a risolvere.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) chiede chiarimenti sull'emendamento 2.0.300 rispetto alla formulazione utilizzata.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA puntualizza che si tratta di una estensione a tutti i diciottenni residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità.



La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) domanda chiarimenti sull'1.0.100, con particolare riguardo al contributo di 12,2 milioni di euro assegnato alle scuole paritarie. Chiede infatti se tale somma si aggiunga alle assegnazioni già previste dalla legge di stabilità. Sollecita poi nuovamente il Governo ad indicare quante siano le scuole paritarie dei comuni e quante invece quelle private. Si interroga altresì sulle ragioni per cui è stato introdotto il criterio della disabilità, che pare non essere presente fino ad ora. Esprime infatti perplessità sulla decisione di entrare nel merito dei bilanci delle scuole, che percepiscono peraltro già un finanziamento omnicomprensivo.

Sull'1.0.200 chiede un chiarimento circa l'introduzione del codice identificativo, e sull'eventuale venir meno delle graduatorie.

Con riferimento al 2.0.200, prende atto delle cifre illustrate dal Sottosegretario in merito ai compensi dei commissari di concorso, che paiono comunque diverse rispetto a quelle dichiarate alla stampa dal sottosegretario Faraone. Chiede pertanto se si tratti di somme definitive e sia prevista un'ulteriore variazione.

Manifesta infine sconcerto per l'emendamento 2.0.400 che tratta un tema non attinente rispetto al decreto-legge e rende difficile l'esame in 7<sup>a</sup> Commissione, non competente sulla materia. Pur comprendendo che si tratta di un tentativo per fare entrare in vigore il prima possibile le disposizioni in esso contenute, attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, ritiene che sarebbe stato preferibile la presentazione di tale proposta in altre sedi.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) svolge riflessioni analoghe a quelle della senatrice Petraglia sull'1.0.100, ipotizzando che la previsione del contributo per le scuole paritarie non avesse a suo tempo incluso le famiglie con i disabili. Chiede altresì maggiori dettagli circa la copertura della proposta emendativa.

In ordine all'1.0.200, chiede di conoscere se la misura sia finalizzata solo a saldare i debiti pendenti o se disciplini la questione anche per il futuro. Domanda a sua volta chiarimenti sull'introduzione dei predetti codici identificativi. In merito al 2.0.300, chiede se dall'estensione della platea dei diciottenni beneficiari della carta elettronica derivi anche una modifica della relativa copertura.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA si riserva di approfondire le questioni emerse.

Il PRESIDENTE, richiamando le decisioni assunte la scorsa settimana in sede di programmazione di lavori, propone alcune alternative in merito alla fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte del Governo e della relatrice. In proposito, si potrebbe oggi concludere anticipatamente la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14,30, fissando in serata detto termine, con il vantaggio di inviare tempestivamente i subemendamenti alle Commissioni consultate e dunque di

procedere alle votazioni nella giornata di domani pomeriggio. In alternativa, si potrebbe fissare domani mattina alle ore 10 lo stesso termine, con il rischio però di non riuscire a votare le proposte nella seduta pomeridiana di domani, non essendo pervenuti i pareri. Ricorda peraltro che la decretazione d'urgenza ha delle tempistiche obbligatorie.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) tiene a precisare che la scorsa settimana era stato stabilito un termine di almeno 24 ore dalla presentazione delle proposte emendative del Governo. Ribadisce peraltro le proprie preoccupazioni circa il 2.0.400, per subemendamenti il quale occorre a suo avviso il coinvolgimento anche di altri senatori, trattandosi di una competenza non attinente a quelle della 7<sup>a</sup> Commissione.

Il PRESIDENTE prende atto di tale posizione e propone dunque di fissare a domani 4 maggio, alle ore 10, il termine per la presentazione di subemendamenti, fermo restando che la seduta pomeridiana di oggi terminerà in anticipo per consentire a tutti i commissari di approfondire gli aspetti connessi agli emendamenti presentati.

La Commissione conviene quindi di fissare a domani 4 maggio, alle ore 10, il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative del Governo e della relatrice.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) prende la parola sull'ordine dei lavori per chiedere se nella seduta già convocata giovedì 5 maggio, alle ore 14, saranno previste votazioni.

Il PRESIDENTE ritiene che, a calendario dell'Assemblea vigente, potrebbero essere previste votazioni per giovedì. Qualora dovessero emergere cambiamenti nel calendario dei lavori dell'Aula e domani si concludessero le votazioni in Commissione sul provvedimento in esame, la seduta di giovedì potrebbe essere invece sconvocata.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede a tutti i commissari di farsi interpreti presso i rispettivi Capigruppo, in sede di Conferenza dei Capigruppo, dell'esigenza di prevedere tempi più ampi ovvero di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea sul provvedimento in titolo, alla luce delle nuove proposte presentate in Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

**ULTERIORI EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2299**

**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 1.**

**1.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)*

A decorrere dall'anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui.

Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

---

**1.0.200**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Incarichi di supplenza breve o saltuaria)*

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi 79 e 85, della legge del 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche, le amministrazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione, al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve o saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve o saltuaria. Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato.

Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, è assegnato un codice identificativo univoco al personale docente ed ATA, individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed accompagna la vita lavorativa del supplente breve o saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. È garantita la corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendiali del supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico».

---

**1.0.206**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica dell'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di determinazione degli standard nazionali per la valutazione)*

All'articolo 1, comma 181, lettera b), numero 3.2), della legge 13 luglio 2015, n. 107, la parola: "apprendistato" è sostituita dalla seguente: "ti-rocinio"».

---

**1.0.300**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

Al fine di adeguare la normativa di accesso alle professioni regolamentate alla direttiva 2013/55/UE, recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, l'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è sostituito dal seguente:

"Art. 55 – (*Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale*) – 1. Alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale si accede con specifici corsi di laurea professionalizzanti abilitanti, anche differenziati per le sezioni dei relativi albi, contenenti al loro interno il periodo di tirocinio previsto dall'ordinamento professionale. L'esame finale per il conseguimento della laurea ha valore di esame di stato abilitante all'esercizio della rispettiva professione e vi sono ammessi esclusivamente coloro che hanno conseguito, nell'ambito dello specifico corso di laurea professionalizzante abilitante, tutti i crediti previsti dal suo ordinamento didattico.

2. La denominazione, gli obiettivi formativi, l'ordinamento didattico e la classe dei corsi di laurea abilitanti di cui al comma 1, nonché il titolo professionale spettante al momento del conseguimento della laurea, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, sentito il Consiglio universitario nazionale e in rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004.

3. Con successivo decreto ministeriale, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, ai sensi dell'articolo 6

del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, sono stabiliti gli specifici requisiti e indicatori per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi di laurea di cui al comma 1.

4. Nelle more della definizione dei nuovi percorsi abilitanti di cui al comma 1 e fino alla conseguente revisione dell'esame di Stato vigente, l'accesso alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale è consentito sulla base delle norme e procedure di cui alla previgente normativa di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. Conservano efficacia nella suddetta fase transitoria i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, nonché i provvedimenti adottati al riguardo dai relativi organi professionali».

---

## Art. 2.

### 2.0.100

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Riconoscimento di crediti formativi universitari  
negli istituti tecnici superiori)*

All'articolo 1 comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ultimo periodo, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "quaranta" e la parola: "centocinquanta" è sostituita dalla seguente: "sessantadue"».

---

### 2.0.200

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti)*

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze sono definiti i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 112, della medesima legge n. 107 del 2015, incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016.

Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 è incrementato di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

---

## 2.0.300

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modificazioni all'articolo 1, comma 979,  
della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

All'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: "cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea" sono soppresse e, dopo le parole: "territorio nazionale," sono inserite le seguenti: "in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità"».

---

**2.0.400**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità)*

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, conseguenti alle sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;

b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato I del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.



4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'I-SEE, attuative delle modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.

5. Dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, deriva un maggior onere per il bilancio dello Stato a decorrere dal 2016 pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

6. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

**Plenaria****273<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***MARCUCCI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario CESARO comunica che l'interrogazione n. 3-02501 sulla selezione di 114 volontari da impiegare in progetti di servizio civile per il Giubileo straordinario della Misericordia è stata trasferita alla competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) prende atto di tale trasferimento di delega, precisando comunque che nell'atto di sindacato ispettivo erano rivolti quesiti specifici inerenti l'agenda politica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Dichiara dunque che attenderà la risposta da parte del Ministero competente.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02648 su iniziative in favore del sistema dell'alta formazione artistica e musicale italiana (AFAM), soffermandosi anzitutto sull'importanza del valore della cultura che varrebbe addirittura cinque punti percentuali di PIL mentre il suo indotto frutterebbe 68 miliardi di euro ogni anno, offrendo lavoro ad oltre un milione e mezzo di persone.

Ciò premesso, evidenzia che il Ministero intende intervenire fattivamente per ridare centralità all'AFAM, dotarla degli strumenti necessari, liberarla da vincoli burocratici, valorizzarne le specificità e farne uno strumento di politica culturale efficace sul piano internazionale.

Nella consapevolezza della necessità di una complessiva riforma del sistema, ricorda che l'ultimo tentativo di intervento strutturale risale al 1999, anno in cui fu adottata la legge 508 che intendeva allineare due autonomie, quella del sistema AFAM e quella delle università, allora ancora allo stato embrionale, pur rimanendo su un binario parallelo e indi-

pendente. Manifesta tuttavia rammarico per la sostanziale inattuazione di tale legge, i cui obiettivi non sono stati mai pienamente raggiunti, e si è invece di fatto realizzata una sorta di autonomia «controllata» che rappresenta a suo avviso il grande limite di questo compatto formativo.

Nel rinviare alle considerazioni espresse dal Ministro nel corso della sua audizione in Commissione, ribadisce che è allo studio un corposo progetto basato principalmente su tre linee direttrici: struttura organizzativa e territoriale del sistema; autonomia e *governance* delle istituzioni; reclutamento del personale. Dopo aver rammentato il modello organizzativo francese, opportunamente adattato alla secolare tradizione del sistema AFAM nazionale, fa presente che la proposta di lavoro è volta ad armonizzare, sul piano giuridico, amministrativo e finanziario, la situazione degli istituti statali con quella degli *ex* istituti pareggiati al fine di superare differenze oggi presenti sullo stesso territorio. Per conseguire tale obiettivo, prosegue il Sottosegretario, occorre un investimento di circa 40 milioni di euro di cui il Ministero si impegna a verificare la disponibilità presso il Ministero dell'economia e delle finanze, purché ciò rappresenti il primo passo di un'operazione complessiva di riordino.

Giudica peraltro opportuno differenziare il momento della formazione pre-accademica da quello della formazione accademica vera e propria, prevedendo un sistema integrato che coinvolga le scuole primarie e secondarie, rapportandole al mondo degli istituti musicali, anche attraverso la delega prevista nella legge n. 107 del 2015. Tale soluzione consentirebbe a suo avviso di contrastare il grave analfabetismo musicale e i limiti incontrati nella sperimentazione dell'esercizio pratico degli strumenti musicali nella scuola secondaria di primo grado. Scorporando il livello accademico da quello pre-accademico della formazione musicale, si renderebbe possibile, pertanto, la diffusione di competenze musicali in età scolare o addirittura pre-scolare, consentendo comunque percorsi di specializzazione per gli studenti che mostrassero particolari talenti e interessi.

La formazione superiore dovrà essere, poi, rappresentata ad un livello territoriale più elevato da corsi di laurea magistrale e da dottorati di ricerca in materia artistica e musicale, oggi molto richiesti dagli studenti e non attivati. Ritiene invece assolutamente poco funzionale procedere ad un accorpamento di istituti ed accademie per conseguire meri obiettivi di razionalizzazione organizzativa e di risparmio che non soddisfano le esigenze di crescita culturale dei giovani. A un livello intermedio potrebbero collocarsi per il primo grado del percorso accademico poli regionali frutto di una omogenea distribuzione dell'offerta formativa triennale.

Con riguardo alle forme di autonomia e di *governance* degli istituti, rileva poi serie di problematiche, a partire dalla diarchia fra presidenti e direttori che, in molti casi, ha generato un vero e proprio blocco nei processi decisionali. Una riforma organizzativa adeguata dovrebbe quindi a suo avviso ispirarsi al modello dell'università italiana, che prevede maggiore autonomia e responsabilità degli organi di governo degli atenei. Ritiene quindi opportuno che il presidente degli istituti sia eletto dal corpo accademico con un mandato quinquennale e abbia la rappresentanza legale

dell'ente, il compito di presiedere il consiglio di amministrazione e poteri disciplinari nei confronti del personale. Al consiglio di amministrazione, a sua volta, dovrebbero essere attribuiti poteri di indirizzo strategico e di programmazione, mentre al direttore generale, da designarsi ad opera del consiglio di amministrazione, dovrebbe spettare la responsabilità della gestione amministrativa dell'ente sulla base degli indirizzi del consiglio di amministrazione.

Con riguardo, infine, alle modalità di reclutamento del personale, occorre a suo giudizio ripensare le procedure di selezione al fine di acquisire il personale più qualificato e motivato. In particolare, è necessario riattivare il canale del reclutamento della docenza basato sui concorsi nazionali per titoli ed esami che garantiscono una valutazione attenta delle conoscenze dei candidati.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) precisa che l'interrogazione aveva ad oggetto alcune questioni di carattere generale, attinenti al riordino dell'AFAM su cui peraltro il ministro Stefania Giannini ha fornito ulteriori risposte durante l'audizione svolta lo scorso 30 marzo. Quanto invece a temi più specifici, ribadisce la sollecitazione affinché venga attuata la riorganizzazione degli *ex* istituti musicali pareggiati come previsto dai disegni di legge nn. 322 e abbinati. Ritiene peraltro che sia implicita la risposta ad una ulteriore questione che riguarda gli enti locali e i costi da essi sostenuti per gli edifici, tenuto conto che la soluzione del problema risiede nella statizzazione ormai più non procrastinabile. Su tale ultima questione, chiede l'impegno di tutta la Commissione affinché si possano accelerare i tempi per la conclusione dell'esame dei summenzionati disegni di legge nn. 322 e abbinati.

Si dichiara infine soddisfatto con riferimento alle risposte relative alla parte generale, sollecitando tuttavia il Governo ad attivarsi per risolvere il tema dei costi di gestione.

Il PRESIDENTE rinvia lo svolgimento dell'interrogazione 3-02501 ad altra seduta.

#### *SULL'IMPIEGO DI VOLONTARI NEL SETTORE DELLA CULTURA*

Il sottosegretario CESARO fornisce alcune informazioni circa l'impiego di giovani volontari nel settore dei beni culturali oggetto anche di atti di sindacato ispettivo, sottolineando che essi svolgono attività ben diverse rispetto a quelle di inserimento al lavoro. Si tratta infatti di un'occasione di crescita professionale e di esperienze che possono essere fatte valere nell'ambito delle procedure concorsuali, come quelle che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si appresta ad emanare.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) tiene a precisare di non avere alcun pregiudizio negativo nei confronti dell'impiego di volontari nel settore della cultura, ma rileva una preoccupante tendenza dal parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a ricorrere a tali figure sempre più di frequente. In proposito, pone un problema di riconoscimento delle professionalità del mondo della cultura, che rischiano di essere svilite dall'uso massiccio di volontari, anche per mansioni per le quali sono previsti specifici requisiti professionali.

Con riferimento al bando per i 500 giovani per la cultura, dopo aver ricordato di aver presentato già due atti di sindacato ispettivo, si augura di ricevere una risposta tempestiva nella sede propria.

Il sottosegretario CESARO puntualizza che l'Esecutivo continua a valorizzare il servizio civile come esperienza anche a livello di alternanza scuola/lavoro, prevista peraltro nella cosiddetta «Buona scuola». Ribadisce pertanto che si tratta di una fattispecie diversa dall'inserimento al lavoro. Rivendica peraltro che il Governo per la prima volta bandirà un concorso per profili professionali nel settore dei beni culturali, il prossimo 10 maggio, a dimostrazione di una reale inversione di tendenza.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – sono stati presentati ulteriori emendamenti del Governo e della relatrice, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Fa presente poi che è pervenuta dalla relatrice una riformulazione dell'1.0.300 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, che ha lo scopo di prevedere la laurea, almeno triennale, quale requisito di accesso alla professione di perito industriale. Dopo aver ricordato che attualmente è previsto solo il titolo di scuola secondaria per l'accesso a tale professione, rileva che già altre categorie professionali hanno ottenuto l'innalzamento del profilo formativo.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA fornisce alcune risposte ai quesiti posti nella seduta antimeridiana, precisando alla senatrice Petraglia che il contributo di 12,2 milioni di euro previsto dall'emendamento 1.0.100 si somma al contributo generale. Fa presente infatti che attualmente non esiste un finanziamento specifico per gli alunni affetti da disabilità, benché il loro numero sia utilizzato quale parametro per la ripartizione dei fondi alle scuole paritarie. Riferisce altresì che le istituzioni scolastiche paritarie, comprese le comunali, contano percentualmente la metà degli alunni affetti da disabilità delle scuole statali, quindi gli attuali fondi non risultano

sufficienti ad assicurare la libertà di scelta delle famiglie. Comunica poi che dei circa 12.000 disabili circa 3.200 sono iscritti alle scuole paritarie pubbliche, con riferimento al settore dell'infanzia, mentre i restanti presso le paritarie private, per tutti gli altri gradi di istruzione. Risponde altresì alla senatrice Montevocchi puntualizzando che le risorse provengono da un fondo di riserva non ancora destinato ad alcuna attività.

In merito all'1.0.200, chiarisce che il codice identificativo consente di velocizzare la gestione informatica dei contratti senza incidere in alcun modo sulle graduatorie. Si tratta peraltro di una misura che trova applicazione per il futuro mentre il Ministero si sta adoperando per risolvere le questioni pregresse.

In ordine al 2.0.200, ribadisce che si tratta di cifre definitive che consentono di raddoppiare il compenso dei commissari di concorso.

Circa l'emendamento 2.0.300 afferma che si tratta di una proposta ad invarianza di spesa, in quanto le risorse sono già disponibili per aumentare la platea dei destinatari della carta elettronica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(1349) MARCUCCI ed altri. – Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato gli ulteriori emendamenti 1.100 (testo 4) e 2.100 (testo 4) – pubblicati in allegato – riferiti al nuovo testo, che apportano modifiche di carattere formale nonché correzioni dovute alla necessità di identificare i soggetti cui destinare le risorse. Su tali emendamenti saranno acquisiti i pareri delle Commissioni consultate, in modo che si possa giungere alla conclusione della discussione.

Il seguito della discussione è rinviato.

#### **IN SEDE REFERENTE**

**(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali**

**(649) GIRO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali**

**(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati circa 250 emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato al presente resoconto. Comunica altresì che la senatrice Repetti ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 34.6 e 36.0.1 e che sono stati ritirati gli emendamenti 8.16, 34.13 e 37.0.2.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## ULTERIORE EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2299

(al testo del decreto-legge)

### 1.0.300 (testo 2)

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di periti industriali)*

1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, comma 1, le parole: "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro che siano in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "diploma di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

all'articolo 2, il comma 3 è abrogato;

all'articolo 2, comma 4 è abrogato;

all'articolo 3, il comma 3 è abrogato.

2. Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data».

---



**ULTERIORI EMENDAMENTI AL TESTO ADOTTATO  
DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1349**

**1.100 (testo 4)**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

---

**2.100 (testo 4)**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al finanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari 300.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2017, nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287

**G/2287/1/7**

AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali", premesso che:

il provvedimento in esame – secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 1 «detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese»;

considerato che:

l'industria cinematografica italiana possiede tutte le qualità per essere altamente competitiva in Europa e nel mondo: una grande tradizione, competenze, creatività;

l'accelerazione tecnologica che sta affrontando l'intero settore ha rilanciato nuove sfide ma ha anche costretto a investimenti finalizzati a un globale rinnovamento di strumentazioni e tecnologie vetuste o superate che ha coinvolto società e imprese a tutti i livelli;

purtoppo la crisi economica e un eccessivo assistenzialismo statale del settore, che spesso ha generato forme di clientelismo, hanno frenato un sano autonomo sviluppo del tessuto produttivo. È necessario, quindi, favorire la crescita qualitativa del comparto e dei prodotti audiovisivi sia in riferimento alla produzione industriale e indipendente italiana sia alle produzioni straniere che scelgono il nostro Paese per realizzare i loro progetti; troppo spesso, infatti, centri di eccellenza produttiva italiana sono falliti a causa della scarsa capacità di adeguamento al mercato e agli *standard* qualitativi in costante aggiornamento;

valutato che:

in seguito a una rapida e sempre più insistita innovazione tecnologica digitale – che ha reso accessibile su vasta scala tecnologie di ripresa e post produzione prima riservate a categorie più ristrette di operatori del settore –, insieme con il venir meno degli standard di qualità, data l'as-

senza di *feedback* qualitativi di mercato, molte «professionalità» del cinema sono entrate in crisi poiché troppo qualificate per il *target* qualitativo richiesto;

oggi è più che mai importante non chiudersi in risposte corporativistiche, inutili al fine di preservare le diverse professionalità in un mercato che non le richiede, con la costituzione di associazioni professionali che intendono definire e controllare l'accesso al mondo lavorativo cinematografico, certificando direttamente la professionalità dei lavoratori. Anche perché vi è un rischio altissimo che si profilino veri e propri centri di gestione clientelare delle certificazioni e quindi di uno status, vero o presunto, di «lavoratore autorizzato»;

valutato altresì che:

l'unico sistema per premiare la professionalità e aumentare la qualità del lavoro, è la richiesta stessa del mercato di prodotti di qualità, senza per questo negare l'importanza circa il riconoscimento e la definizione delle «professionalità del cinema», in specie quelle sorte da ultimo, di concerto con l'evoluzione tecnologica, in modo da renderle riconoscibili a livello formale, aggiornando la normativa del comparto e collegandole a un percorso di apprendistato che ne tuteli e ne valorizzi la specificità;

impegna il Governo:

a curare una formazione di qualità e a difendere i «mestieri» e le professionalità del cinema adottando misure, anche a carattere normativo, finalizzate a incoraggiare investimenti nel settore sostenendo misure di agevolazione fiscale destinate non solo a società di produzione ma anche e, in particolare, a società che offrono servizi quali noleggi, *service* tecnici, montaggio, post-produzione video e audio per favorire e agevolare la crescita qualitativa dell'intero comparto.

---

### **G/2287/2/7**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame sancisce che, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione «la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto

attività di rilevante interesse generale che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese»;

considerato che:

l'industria cinematografica italiana attraversa ormai da molti anni una crisi molto seria, che ne mette seriamente a rischio la qualità del prodotto. Attualmente, infatti, l'industria cinematografica italiana è essenzialmente rappresentata dal duopolio Medusa e Rai Cinema, alle quali si affianca una miriade di case produttrici di piccole dimensioni, impegnate nella produzione di un volume importante di film cosiddetti *low budget*, spesso di discutibile qualità; tale situazione favorisce la permeabilità delle nostre sale cinematografiche da parte delle produzioni straniere: secondo, infatti, i dati 2015 diffusi dall'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA) la quota di mercato del cinema italiano è passata dal 27,76 per cento del 2014 al 21,35 per cento del 2015. Di contro, si registra un incremento sostanziale, compreso fra il 49,65 per cento del 2014 e il 60,1 per cento del 2015 della quota di mercato del cinema statunitense, oltre che di quella inglese e francese, anche se con percentuali più contenute;

valutato che:

anche in passaggi ulteriori del provvedimento in esame si fa espressamente riferimento alla necessità di sostenere e valorizzare l'industria cinematografica italiana; si veda, ad esempio, la lettera *b*) al comma 1 dell'articolo 3 in cui si precisa che: «l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica italiana nei suoi diversi settori», e quindi, poco oltre, alla lettera *h*) del medesimo comma in cui si «riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani»;

risulta, infine, viepiù importante – nella medesima ottica – quanto stabilito nel comma 1 dell'articolo 28, in cui «lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali»;

considerato inoltre che:

il sostegno all'industria cinematografica nazionale passa anche dalla valorizzazione dei nostri produttori indipendenti e dal riconoscimento del loro lavoro e delle loro produzioni, anche alla luce di quanto stabilito all'articolo 31 del disegno di legge che delega il Governo a realizzare una «Riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi» che sia in grado di in-

trodurre procedure più trasparenti in materia di programmazione di opere audiovisive italiane ed europee, rafforzi la concorrenza e favorisca una distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere maggiormente equa, anche mediante appositi accordi tra i fornitori di servizi media audiovisivi e i produttori indipendenti;

impegna il Governo:

a prevedere un efficace programma di promozione e valorizzazione della produzione cinematografica italiana, anche attraverso la fissazione per le multisala cinematografiche di un obbligo di proiezione nell'intera giornata di almeno il 50 per cento di film e produzioni italiane e/o europee;

ad adottare misure stringenti, anche di carattere normativo, che favoriscano concretamente, in prospettiva concorrenziale, la diffusione di film e opere cinematografiche indipendenti, nazionali ed europee, da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi operanti su frequenze terrestri o satellitari.

---

### **G/2287/3/7**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",

premesso che:

il provvedimento in esame — secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 1 — «detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese»;

l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), è volto a disporre e sostenere l'educazione all'immagine nelle scuole e a favorire tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;

l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale cinematografiche»;

considerato che:

il cinema d'*essai* rappresenta una tradizione culturale di pregio che con fatica resiste alla grande trasformazione tecnologica e al moltiplicarsi

dei supporti su cui è possibile scaricare prodotti cinematografici e audiovisivi;

il cinema d'autore si trova quotidianamente a competere contro la realtà dei multi sala, in buona parte asserviti a interessi commerciali e votati al mero profitto. Tale conflittualità, con i suoi squilibri, in anni recenti è stata particolarmente avvertita nei piccoli centri di provincia che hanno assistito alla chiusura di numerosi esercizi cinematografici;

vi è dunque una sorta di dualismo nel cinema italiano che vede una parte commerciale e di sistema, legata principalmente all'intrattenimento e alla commedia, e un'altra parte che con onore e orgoglio fatica a conquistare posizioni: un cinema «alto», e nello stesso tempo «altro», fatto anche di giovani registi esordienti, di «piccoli grandi film», dei cine-documentari che grande linfa danno al mondo del cinema e della cultura in generale;

proprio questa espressione del cinema italiano, nonostante i titoli di merito e di pregio, cade spesso nell'oblio venendo meno al suo ruolo naturale e privilegiato di propulsore culturale;

valutato che:

tali risorse e potenzialità non dovrebbero essere disperse, ma sostenute e valorizzate soprattutto a vantaggio e nell'interesse delle nuove generazioni di giovani per la formazione culturale e didattica degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado;

impegna il Governo:

a individuare e ad adottare interventi mirati, anche di carattere normativo, al fine di incentivare le istituzioni scolastiche ad avviare opportuni progetti, da considerarsi attività didattica, in sinergia con la cinematografia d'autore, atti a valorizzare le potenzialità didattiche delle opere filmi che e dei cine-documentari di pregio di giovani registi, in modo da offrire agli studenti un'ulteriore occasione formativa e didattica di rilevante valore culturale.

---

## 1.1

MARCUCCI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Oggetto e finalità*). – 1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.

3. La presente legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di pubblico registro cinematografico, di revisione cinematografica, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché dei rapporti di lavoro nel settore».

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo».*

---

## 1.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 1, dopo le parole: «e sostiene lo spettacolo dal vivo» aggiungere le seguenti: «senza utilizzo di animali».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza utilizzo di animali».*

---

## 1.3

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; promuove lo sviluppo della formazione dei mestieri cinematografici e dell'audiovisivo e l'educazione all'utilizzo dell'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserisce e promuove la conoscenza dei mestieri del cinema e dell'educazione all'immagine nei programmi scolastici. I

programmi sono stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvedendo altresì alla formazione dei docenti della materia relativa all'educazione all'immagine, con specifici corsi professionali istituiti presso le scuole di cinema pubblicamente riconosciute in collaborazione con le associazioni degli autori, delle professioni del cinema, dell'audiovisivo e degli esperti del settore».

---

#### 1.4

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 2, dopo la parola: «sviluppo», inserire le seguenti: «e tutela».*

---

#### 2.1

CENTINAIO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «opera audiovisiva:» aggiungere le seguenti: «ai soli fini delle previsioni del Titolo II, Capi da I a IV, e articolo 30».*

---

#### 2.2

RANUCCI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «opera audiovisiva», inserire le seguenti: «ai soli fini delle previsioni del Titolo II, Capi da I a IV, e articolo 30, della presente normativa.».*

---

#### 2.3

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) "film documentario": l'opera audiovisiva i cui elementi narrativi ed espressivi costitutivi sono colti dalla realtà e non costruiti artificialmente; la narrazione è basata sulla visione, che di fatti e circostanze realmente accaduti, viene data e definita dal regista-documentarista del film. È un racconto che utilizza le tecniche e i linguaggi più diversi spa-*



ziando dal racconto singolo breve, al lungometraggio, al *cross* mediale, alla serialità ripetuta».

---

## 2.4

### LA RELATRICE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) "film d'essai" ovvero "film di ricerca e sperimentazione": film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito nei provvedimenti di cui al comma 2».

b) *dopo la lettera g) inserire le seguenti:*

«*g-bis*) "sala cinematografica": qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

*g-ter*) "sala d'essai": la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai»;

c) *alla lettera h), dopo le parole: «della post-produzione cinematografica o audiovisiva,» inserire le seguenti: «dell'editoria audiovisiva,»;*

d) *dopo la lettera p), aggiungere le seguenti:*

«*p-bis*) "cineteca": soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli *standard* internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

*p-ter*) "Film Commission": istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza a titolo gratuito alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento».

---

**2.5**

MONTEVECCHI, SERRA

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

«*b-bis*) "lungometraggio": l'opera filmica o audiovisiva di durata superiore a settantacinque minuti;

*b-ter*) "cortometraggio": l'opera filmica o audiovisiva di durata inferiore a trenta minuti».

---

**2.6**

CENTINAIO

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1) *dopo la lettera g) inserire le seguenti:*

«*g-bis*) per "sala cinematografica", si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico provvisto delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza;

*g-ter*) per "sala della comunità ecclesiale o religiosa", si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale o di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e polivalente svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, che sono proprie delle istituzioni in cui operano;

*g-quater*) per "sala d'essai", si intende la sala cinematografica che assume l'impegno a programmare complessivamente una percentuale annua maggioritaria, variabile sulla base del numero di abitanti del comune, di spettacoli di film d'essai, prioritariamente di produzione italiana ed europea. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai, per la definizione e l'attribuzione della qualifica di film d'essai, per le modalità di attribuzione dei crediti d'imposta per la loro programmazione e per i contributi selettivi alle sale d'essai».

2) *dopo la lettera p) inserire la seguente:*

*p-bis*) per «film d'essai», si intende il film che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica, di forme e tecniche di espressione sperimentali e di cinematografie meno conosciute.

---

**2.7**

LIUZZI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo la lettera g) inserire le seguenti:

*g-bis)* per «sala cinematografica» si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico provvisto delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza;

*g-ter)* per «sala della comunità ecclesiale o religiosa» si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale o di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e polivalente svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, che sono proprie delle istituzioni in cui operano;

*g-quater)* per «sala d'essai», si intende la sala cinematografica che assume l'impegno a programmare complessivamente una percentuale annua maggioritaria, variabile sulla base del numero di abitanti del comune, di spettacoli di film d'essai, prioritariamente di produzione italiana ed europea. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai, per la definizione e l'attribuzione della qualifica di film d'essai, per le modalità di attribuzione dei crediti d'imposta per la loro programmazione e per i contributi selettivi alle sale d'essai.

b) dopo la lettera p) inserire la seguente:

*p-bis)* per «film d'essai », si intende il film che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica, di forme e tecniche di espressione sperimentali e di cinematografie meno conosciute.

---

**2.8**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

*g-bis)* «film d'essai»: l'opera che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali o scarsamente conosciute.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'essai)*

1. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che programmino film d'essai, come definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il parere della Federazione italiana cinema d'essai, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro annui».

---

**2.9**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) "start-up operante nel settore cinematografico": la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione».

---

**2.10**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:*

«m-bis) "circoli di cultura cinematografica": le associazioni senza scopo di lucro, costituite anche tramite atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni;

m-ter) "Associazione nazionale di cultura cinematografica": l'associazione senza scopo di lucro costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in almeno cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Associazione nazionale e circoli di cultura cinematografica)*

1. L'Associazione nazionale ed i circoli ad esse aderenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *m-bis*) e *m-ter*) possono assumere, per il perseguimento di fini sociali, la gestione di sale cinematografiche riservate ai soci, anche attraverso la riapertura di sale storiche, chiuse o dismesse. A tal fine l'Associazione nazionale e i circoli sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge a favore dell'esercizio e della distribuzione cinematografici».

*Conseguentemente ancora all'articolo 25, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «come definite e».*

---

**2.11**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire le seguenti:*

«*m-bis*) "film d'essai": l'opera filmica, italiana o straniera, riconosciuta di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o di espressione di cinematografie nazionali conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale;

*m-ter*) "sala d'essai": le sale cinematografiche il cui titolare con propria dichiarazione si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta del 50 per cento per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei Paesi dell'Unione europea;».

---

**2.12**

MONTEVECCHI, SERRA

*Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

«*m-bis*) "produttore indipendente": produttore di opere cinematografiche e audiovisive – svincolato da partecipazioni e totalmente autonomo da emittenti italiane e straniere – che non deve aver prodotto più del 70 per cento del proprio fatturato degli ultimi 3 anni con un unico *Broadcaster*; deve essere titolare di almeno il 30 per cento dell'intero pacchetto dei relativi diritti di sfruttamento. Inoltre i diritti di sfruttamento in capo al produttore indipendente non devono essere ceduti per periodi superiori a cinque anni. Dopo tale periodo massimo devono tornare nell'esclusiva titolarità del produttore indipendente».

---

**2.13**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:*

«*p-bis*) "*Film Commission*": ente strumentale di emanazione regionale, o provinciale nel caso delle province autonome di Trento e di Bolzano, avente personalità giuridica e natura istituzionale, che persegue finalità di pubblica utilità, a titolo gratuito, nel comparto dell'industria dell'audiovisivo, contribuendo a definire e rendere operative le politiche regionali di settore».

---

**2.14**

PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, Elena FERRARA, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore».

---

**2.15**

CENTINAIO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai fini di una più razionale ed efficace distribuzione degli incentivi e dei contributi statali nonché ai fini della riforma di ulteriori disposizioni legislative previste dalla presente legge i decreti ministeriali e i decreti legislativi possono prevedere ulteriori specificazioni delle definizioni contenute nel presente articolo, nonché introdurre ulteriori tipologie e categorie di opere audiovisive, anche in relazione alla loro durata e tenuto conto della evoluzione tecnologica del settore».

---

**2.16**

GIRO, MARIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «i decreti ministeriali della presente legge» con le seguenti: «nonché ai fini della riforma di ulteriori disposizioni legislative previste dalla presente legge, i decreti ministeriali e i decreti legislativi».*

---

**3.1**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Premettere al comma 1, il seguente:*

«01. La presente legge si applica a tutte le opere filmiche e audiovisive, in quanto prodotti dell'ingegno, ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, nonché in modalità *copyleft* (modello di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l'autore indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali) e *common rights*, realizzate con tecnologie e supporti di qualunque natura, anche sperimentale, diffuse e distribuite attraverso le sale cinematografiche e videogrammi, servizi online e telefonici, utilizzati dal titolare dei diritti di sfruttamento per la divulgazione, la distribuzione, la trasmissione, la programmazione, l'accesso e la fruizione delle opere filmiche o audiovisive. Le attività di ideazione, di produzione, di distribuzione, di programmazione, di esportazione, di conservazione e restauro dei film, insieme a quelle di formazione professionale e di educazione all'immagine, nonché quelle delle industrie tecniche del settore, sono considerate di rilevante interesse generale».

---

**3.2**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «cura la formazione professionale», aggiungere le seguenti: «, sostiene i mestieri del cinema favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti, delle professionalità acquisite e delle esperienze lavorative effettuate, e».*

---

**3.3**

MONTEVECCHI, SERRA

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «cinematografico», aggiungere le seguenti: «in accordo con enti e associazioni certificate e riconosciute presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».*

---

**3.4**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «cinematografico», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento alle tecnologie utilizzate nell'ambito del progetto Cinema Senza Barriere».*

---

**3.5**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*«e-bis) attua forme di tutela dei professionisti del settore cinematografico anche attraverso interventi di sostegno economico finalizzati alla certificazione e allo sviluppo delle professioni del settore».*

---



**3.6**

LA RELATRICE

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis*) promuove e favorisce la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;».

---

**3.7**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis*) promuove la produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorire l'utilizzo didattico nelle scuole;».

---

**3.8**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis*) sostiene la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario, volte a promuovere e valorizzare la cultura dell'integrazione e del dialogo interculturale nel rispetto delle differenze sociali, economiche e religiose fra i popoli;».

---

**3.9**

LA RELATRICE

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «sale cinematografiche», inserire le seguenti: «e dei festival cinematografici».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «quale momento» con le seguenti: «quali momenti».*

---

**3.10**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'intervento pubblico a sostegno dell'esercizio cinematografico promuove una distribuzione, una presenza e una funzione delle sale cinematografiche adeguate e collegate ai bacini di utenza, attraverso:

a) la garanzia del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio, con specifica attenzione al piccolo esercizio, alle monosale e alle sale d'essai;

b) una distribuzione equilibrata sul territorio che tuteli le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, la gestione delle sale da parte dei circoli di cultura cinematografiche, altri soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose, all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati e che garantisca, altresì, l'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale anche in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

c) la valorizzazione e il potenziamento della funzione sociale dell'esercizio cinematografico, anche attraverso la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi e la compresenza di attività multidisciplinari;

d) il riconoscimento delle sale cinematografiche quali centri di aggregazione e di integrazione sociale;

e) lo sviluppo tecnologico delle sale cinematografiche mediante le tecnologie digitali;

f) l'accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo esercizio».

*Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, sopprimere la lettera c).*

**4.1**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

d) *al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

e) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

#### 4.2

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *comma 2 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

#### 4.3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 3, dopo le parole: «dei requisiti stabiliti a livello» aggiungere la parola: «nazionale,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Elementi caratterizzanti di tali organismi sono da intendersi: la natura istituzionale, il perseguimento di finalità di pubblica utilità, la prospettiva nazionale unitaria e la gratuità di funzioni e servizi di base erogati».*

---

#### 4.4

FASIOLO

*Al comma 4, sostituire le parole: «sostenendo lo sviluppo economico e culturale», con le seguenti: «sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico».*

---

#### 4.5

FASIOLO

*Al comma 4, dopo le parole: «dell'industria audiovisiva», aggiungere le seguenti: «sul proprio territorio».*

---

**4.6**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 4, dopo le parole:* «a tal fine detti organismi offrono» *aggiungere le seguenti:* «a titolo gratuito e per fini istituzionali di pubblica utilità, servizi di base quali» *e dopo le parole:* «che hanno luogo sul territorio, sostengono» *aggiungere le seguenti:* «, progettano e coordinano secondo una prospettiva nazionale unitaria azioni di alfabetizzazione e».

---

**4.7**

Elena FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 4, sostituire la parola:* «offrono» *con la seguente:* «possono offrire»; *la parola:* «sostengono», *ovunque ricorra, con la seguente:* «possono sostenere»; *la parola:* «promuovono» *con le seguenti:* «possono promuovere».

---

**G/2287/4/7**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali", premesso che:

l'articolo 5, riguardante la nazionalità italiana delle opere, stabilisce testualmente che:

«1. La nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive è attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:

a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;

b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di film italiani ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana, purché l'utilizzo della lingua della minoranza lingu-

stica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata;

c) componenti della *troupe* che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;

d) riprese effettuate principalmente in Italia;

e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;

f) post-produzione svolta principalmente in Italia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentita la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione»;

considerato che:

la Costituzione ritiene la cultura valore fondamentale e inserisce tra i principi fondamentali la disposizione che impegna la Repubblica a promuoverne lo sviluppo (articolo 9);

il patrimonio culturale di un Paese – sintesi di storia, arte, costume, tradizione sociale, culturale e linguistica di un popolo – rappresenta testimonianza visibile e tangibile del formarsi di una Nazione, nella sua evoluzione e nei cambiamenti che in essa si sono susseguiti;

in numerose circostanze il Governo ha riconosciuto il valore del patrimonio artistico, storico e culturale italiano manifestando l'intenzione e la necessità di tutelare tutte quelle imprese che direttamente o indirettamente si adoperano per promuovere l'identità italiana, e pertanto anche le opere cinematografiche ed audiovisive tese a tale scopo;

la «promozione» alla quale fa riferimento la Costituzione, non è, tuttavia, diretta solo a un bene già sorto e certificato, ma anche a un bene in continuo divenire (lo «sviluppo della cultura») e per giunta immateriale, qual è la produzione cinematografica;

si evince chiaramente dal dettato costituzionale come la tutela dei beni culturali sia finalizzata all'arricchimento del singolo e quindi, attraverso di esso, divenga strumento indispensabile nell'elevare il livello complessivo di civiltà di tutti coloro che, in ordine all'identità culturale della Nazione, compongono la società;

rilevato che:

il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere sancito nel presente disegno di legge marginalizza, di fatto escludendoli, i «nuovi ta-

lenti» nonché le imprese impegnate nella promozione culturale del nostro prodotto, non prevedendo tale riconoscimento neppure nel dispositivo di «delega», laddove vengono enumerate e definite le disposizioni applicative;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative di carattere normativo affinché – nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame – possa essere esteso il riconoscimento della nazionalità italiana dell’opera anche ai prodotti cinematografici e audiovisivi che promuovono in via diretta o mediata la storia, la cultura, l’arte, le bellezze paesaggistiche, il patrimonio eno-gastronomico, promuovendo e prevedendo specifici riconoscimenti ai giovani talenti che si distinguono proprio per tale sensibilità.

---

### 5.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, purché l’utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell’opera interessata».*

---

### 5.2

FASIOLO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della minoranza linguistica risulti» sopprimere la parola: «strettamente».*

---

### 5.3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) la produzione di sottotitoli per sordi ed audiodescrizione in lingua italiana».*

---

**5.4**

RUSSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis). L'attribuzione della nazionalità italiana di cui al comma 1 è altresì subordinata alla produzione di sottotitoli per persone con deficit uditivo e di audiodescrizione, in lingua italiana, per persone cieche o ipovedenti».

---

**5.0.1**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«5-bis.**

*(Obblighi per le emittenti televisive nazionali)*

1. Anche ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE, le emittenti televisive nazionali riservano alle opere di nazionalità italiana realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del loro tempo di trasmissione ovvero almeno il 15 per cento del loro bilancio destinato alla programmazione, del quale almeno la metà è assegnata a opere recenti, ossia diffuse entro un termine di cinque anni dalla produzione».

---

**7.1**

PUGLISI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Il laboratorio di restauro della Cineteca di Bologna è realtà di rilevanza nazionale».

---

**7.2**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresì le modalità di costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-

blica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresì le modalità e le condizioni di possibili adesioni alla rete da parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film».

---

**G/2287/5/7**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",

premessi che:

l'articolo 8 recante disposizioni in materia di «Valorizzazione delle sale cinematografiche» prevede che: «La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» possa avere a oggetto anche sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine è definita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare l'attuazione del Piano di cui all'articolo 26 della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-



legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106«;

considerato che:

le sale cinematografiche di piccole dimensioni (cosiddette «monosale»), oltre a rappresentare una memoria culturale del nostro Paese, costituiscono – in specie per le realtà urbane contenute – centri di aggregazione di intere comunità che, laddove non valorizzati, possono presto tramutarsi in «non-luoghi» dimenticati e abbandonati;

com'è noto, insidiate dagli *smartphone* e da sempre più sofisticate attrezzature riservate all'*home-video* – le sale cinematografiche hanno perso negli anni il proprio ruolo, divenendo monumenti di una cultura condivisa ormai scomparsa;

valutato che:

nelle piccole comunità o nelle città di piccole e/o di medie dimensioni, spesso le monosale diventano un monumento al passato senza più anima, parrebbe sensato utilizzare queste aree quali centri di recupero della memoria, restituendo nuova vita alla magia del grande schermo, attraverso previsioni dirette ad agevolare la contribuzione fiscale delle aree interessate dal problema;

impegna il Governo:

qualora sia intervenuta la dichiarazione d'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a considerare le sale cinematografiche – con particolare riferimento alle «monosale» e ai cinema d'*essai* – «presidi culturali»;

nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse di cui all'articolo 26, lettera *a*), del provvedimento in esame, ad adottare provvedimenti a carattere normativo volti a incentivare il potenziamento, la ristrutturazione, il rilancio culturale e sociale delle sale cinematografiche di piccola dimensione e di interesse storico-culturale, presenti nelle aree urbane di piccole e medie dimensioni, attraverso forme mirate di agevolazione fiscale o di finanziamento mediante l'accesso a quota parte del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, di cui all'articolo 11 del provvedimento stesso.

---

**G/2287/6/7**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali";

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale cinematografiche»;

considerato che:

l'industria cinematografica italiana versa in una situazione di crisi, con un calo vistoso degli spettatori nelle sale non direttamente legate ai maggiori circuiti cinematografici. Tale tendenza si ripercuote inevitabilmente sulla diffusione di titoli, pellicole e contenuti *extra*-filmici, nonché sulla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale che non vengono distribuiti dai grandi marchi cinematografici, ma la cui diffusione dovrebbe essere invece incoraggiata per garantire una diffusione libera, variegata e possibilmente esaustiva della cultura cinematografica;

tali dinamiche di «mercato» stanno provocando la chiusura di molte sale cinematografiche site nei comuni con meno di 90.000 abitanti, anche nel caso in cui essi siano capoluoghi di Regione o di Provincia;

ritenuto che:

è fondamentale riconoscere il ruolo socioculturale dello spettacolo in sala, nonché adoperarsi per l'adozione di misure finalizzate al recupero della redditività delle piccole sale e il riconoscimento delle stesse come luogo culturale e di socializzazione;

l'applicazione di un'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta al 4 per cento sulla vendita dei biglietti cinematografici, sulla scia di quanto già disposto nella direttiva europea 2006/112/CE per i libri, costituisce una misura che potrebbe contribuire al rilancio delle piccole sale e del settore cinematografico nel suo complesso;

impegna il Governo:

a prevedere per i prossimi quattro anni un credito d'imposta annuale del 25 per cento del reddito imponibile per i soggetti che gestiscono in forma individuale o societaria piccole sale cinematografiche site nei comuni con una popolazione fino a 90.000 abitanti e adibite alla proiezione di opere filmiche di particolare valore artistico e alla diffusione della cultura cinematografica;

a porre in essere tutte le iniziative utili a stimolare un intervento dell'Unione europea per la revisione dei campi di applicazione delle aliquote

ridotte definiti dalla direttiva europea 2006/112/CE, al fine di ricomprendere in questi ultimi la vendita dei biglietti cinematografici.

---

**G/2287/7/7**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali";

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale cinematografiche»;

considerato che:

l'industria cinematografica, come del resto tutta l'industria creativa nazionale, ha una sua particolare specificità ch'è quella di produrre ricchezza muovendo dalle idee e dalle competenze dei nostri autori e tecnici, considerati un'eccellenza in tutto il mondo. Ovunque, infatti, vengono riconosciute le innegabili capacità ideative e pratiche di un comparto com'è quello del cinema italiano, ch'è anche un mezzo privilegiato per pubblicizzare e diffondere fuori dai confini nazionali l'immagine del nostro Paese o di fornire sfondi e *set* cinematografici di particolare pregio o «d'atmosfera»;

l'industria cinematografica produce, inoltre, una ricaduta economica su un indotto vastissimo, che va dalla logistica, alle attività di supporto artigianali, dalla finanza al turismo, anche grazie alla enorme capacità attrattiva di capitali e investimenti stranieri, considerata la vocazione naturale e artistica del nostro Paese;

condizionata e penalizzata dalla crisi, essa sconta tuttavia da troppi anni una dipendenza da diversi fattori che incidono negativamente sull'intera filiera (dalla produzione alla distribuzione nelle sale) che, insieme con la penuria di investimenti, si ripercuotono direttamente sulla mancanza di idee, sulla scarsa fattibilità di progetti di ampio respiro, sul lavoro degli sceneggiatori, in sintesi sulla progettualità stessa;

valutato che:

negli ultimi anni il settore ha subito una pesante flessione, con la chiusura di circa il 30 per cento delle sale presenti nel territorio, con particolare riferimento alle sale situate nei centri storici. Vi è, poi, il problema della stagionalità che costringe alla chiusura delle sale nei mesi estivi, nonché la mancanza e la crescente carenza delle sale *d'essai*, o comunque di sale che privilegino una programmazione di qualità;

tutto ciò arreca gravi danni alla maggior parte delle produzioni cinematografiche di pregio, in modo particolare ai film italiani d'autore, che spesso non riescono o riescono solo con grande difficoltà a raggiungere il pubblico;

impegna il Governo:

a prevedere – anche con interventi a carattere normativo – per i soggetti che gestiscono sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a *cineforum* per gli istituti scolastici, mediante proiezioni di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico e culturale, forme di finanziamento e di agevolazione fiscale al fine di incoraggiare e sostenere la produzione e la fruizione dei prodotti cinematografici di rilevante valore culturale.

---

### 8.1

CENTINAIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 8.2

CONTE, Giuseppe ESPOSITO

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

### 8.3

CENTINAIO

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

### 8.4

MONTEVECCHI, SERRA

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

**8.5**

LIUZZI

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

**8.6**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 1, sostituire le parole: «sale cinematografiche, sale teatrali» con le seguenti: «sale cinematografiche e sale teatrali che abbiano particolare pregio storico».*

---

**8.7**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 1, dopo le parole: «sale cinematografiche» inserire le seguenti: «, sale d'essai».*

---

**8.8**

CONTE, Giuseppe ESPOSITO

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, sale teatrali e librerie storiche».*

---

**8.9**

CENTINAIO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, sale teatrali e librerie storiche».*

---

**8.10**

LIUZZI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, sale teatrali e librerie storiche».*

---

**8.11**

CENTINAIO

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua i requisiti necessari per tale dichiarazione».*

---

**8.12**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*«1-bis. Le sale cinematografiche, sale teatrali e da concerto e librerie storiche – qualora sia intervenuta la dichiarazione d'interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – sono considerate "presidi culturali".*

*1-ter. I soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche, sale teatrali e da concerto e librerie storiche, considerate presidi culturali di cui al comma 1-bis, non sono tenuti al pagamento dell'imposta municipale unica (IMU). Ai medesimi soggetti, per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, è altresì riconosciuto un credito d'imposta, cumulabile con altri sgravi ed agevolazioni fiscali già previsti a legislazione vigente, pari all'importo della tassa sui rifiuti (TARI), per ciascun anno, a decorrere dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.*

*1-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per il riconoscimento del carattere di "presidio culturale", di cui al comma 1-bis.*

*1-quinquies. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta previste per i presidi culturali di cui al comma 1-bis e sono altresì stabiliti i relativi criteri di verifica e accertamento.*

*1-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.*

1-*septies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*ter*, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**8.13**

GIUSEPPE ESPOSITO

*Sopprimere il comma 2.***8.14**

CENTINAIO

*Sopprimere il comma 2.***8.15**

LIUZZI

*Sopprimere il comma 2.***8.16**

PANIZZA

*All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 sopprimere le parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»

b) *al comma 3, sopprimere le parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

---

**8.17**

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER, ZIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**8.18**

Giuseppe ESPOSITO

*Al comma 2, sostituire la parola: «introducono» con le seguenti: «possono introdurre».*

---

**8.19**

CENTINAIO

*Al comma 2, sostituire la parola: «introducono» con le seguenti: «possono introdurre».*

---

**8.20**

CONTE, Giuseppe ESPOSITO

*Al comma 2, inserire dopo le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «, anche mediante agevolazioni fiscali, incentivi, revisione delle norme edilizie ed urbanistiche».*

---

**8.21**

CENTINAIO

*Al comma 2, aggiungere dopo le parole: «di cui al comma 1» con le parole: «, purché connesse ad agevolazioni fiscali o a incentivi o a revisioni delle norme edilizie o urbanistiche».*

---



**8.22**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le leggi regionali introducono previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

---

**8.23**

CENTINAIO

*Al comma 3, sostituire le parole: «di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali» con le seguenti: «dei beni di cui al comma 1 e di centri culturali multifunzionali».*

---

**8.24**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 3, sostituire le parole: «il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le» con la seguente: «minime».*

---

**8.0.1**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Circolazione e distribuzione delle produzioni cinematografiche)*

1. Anche al fine di promuovere la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva europea e straniera in Italia e di impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità europea e straniera i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese di produzione e, in ogni caso, anche antecedentemente alla loro prima uscita in sala in lingua italiana».

---

**G/2287/8/7**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali";

premessi che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame è intitolato alle «Funzioni statali», demandate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzate per vie generali alla promozione di iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero;

fra le finalità previste dall'articolo 9 vi sono anche quelle di cui alla lettera i), laddove fra i compiti del Ministero vengono evidenziate «attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo»;

considerato che:

anche a fronte della grande trasformazione tecnologica e della naturale supremazia che si è andata rapidamente imponendo nel sistema della

comunicazione, rispetto alla quale tanto il cinema e le modalità audiovisive quanto Internet e le diverse opportunità fornite dalla Rete sono assurti a strumenti privilegiati nella funzione di «raccontare» la realtà in sintonia con i tempi;

valutato che:

grazie a strumenti sempre più sofisticati e di larghissima diffusione, le fonti d'informazione si moltiplicano a discapito della conoscenza e della possibilità di un'analisi equanime ed equilibrata generando, in specie per i più giovani, disorientamento nella capacità critica di valutarle e comprenderle;

impegna il Governo:

ad assumere opportune iniziative, anche a carattere normativo, per promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva e l'educazione all'immagine con continuità e impegno, in particolare nel mondo della scuola agendo sulle indicazioni nazionali che preludono ai programmi e dunque all'offerta formativa, affinché l'educazione all'immagine sia inserita nei programmi scolastici quale disciplina di studio.

---

## 9.1

Elena FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis*) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione professionale, nonché corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;».

---

**9.2**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la creazione di un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;».

---

**9.3**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:*

«*i-bis*) predispone, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, specifiche modalità di riconoscimento dei percorsi formativi seguiti, delle professionalità acquisite e delle esperienze lavorative effettuate nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine del loro inserimento nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

---

**9.4**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

«*i-bis*) si avvale del ruolo storico delle Associazioni nazionali di cultura cinematografica e dei circoli ad esse affiliati per la diffusione del cinema e per l'educazione all'immagine».

---

**9.0.1**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo)*

1. È istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di seguito anche denominato "Consiglio superiore".

2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

3. In particolare, il Consiglio superiore:

a) svolge attività di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;

b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;

c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;

e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonché sull'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;

g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi

della precedente lettera *f*), in merito ai contenuti delle disposizioni applicati ve inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 14, comma 3;

*h*) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché sulle relative analisi d'impatto;

*i*) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

*a*) otto personalità del settore cinematografico ed audiovisivo di alta professionalità e comprovata capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

*b*) tre componenti scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera *a*). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il *curriculum vitae* dei soggetti nominati.

6. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento degli altri compiti del Consiglio superiore.

8. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio Superiore».

*Conseguentemente, ovunque ricorrano, negli altri articoli, sostituire le parole: «sentita la sezione competente per il cinema della Consulta*

dello Spettacolo» con le seguenti: «sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo»; le parole: «il parere della sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo» con le seguenti: «il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo»; le parole: «ove richiesto dalla sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo» con le seguenti: «ove richiesto dal Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo».

---

## 9.0.2

LIUZZI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 9-bis.**

*(Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 9 è istituito il Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive, di seguito denominato "Centro", con sede a Roma.

2. Il Centro è un ente di diritto pubblico. I compiti e le funzioni del Centro sono definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli organi del Centro e loro funzioni sono disciplinati dallo statuto deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore e approvato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Il Centro è dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile, di riscossione e di bilancio».

---

## 10.1

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di assicurare l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'utilizzo delle risorse e la destinazione dei contributi di cui al presente articolo, si applicano, in ogni caso, gli articoli 1, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di accertare la regolarità degli atti riguardanti l'attività sovvenzionata, il Ministero può altresì

procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previste dalla legislazione vigente, all'uopo accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario».

---

## 10.2

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Le imprese italiane ed estere, operanti sul territorio nazionale, impegnate in produzioni di tipo cinematografico e audiovisivo e che abbiano beneficiato dei contributi di cui al comma 2, qualora, conseguentemente all'erogazione degli stessi, delocalizzino all'estero la propria produzione con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento rispetto all'ammontare complessivo della forza lavoro presente alla data di assegnazione dell'incentivo, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi ricevuti».

---

## 10.3

LA RELATRICE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente Capo, adottate con decreto del Ministro ovvero con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio



superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, possono prevedere:

a) che il riconoscimento degli incentivi e contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori

condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e anche ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi;

b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.

4-bis. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano».

---

#### 10.4

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «possono prevedere» con le seguenti: «prevedono» e la parola: «diversa» con la seguente: «minore».*

---

#### 10.5

MONTEVECCHI, SERRA

*Sopprimere il comma 4.*

---

#### 10.6

GUERRA, MARCUCCI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione*

delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari».

---

**G/2287/9/7**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",

premesso che:

l'articolo 24, recante disposizioni in materia di «Contributi selettivi», delinea un sistema di concessioni di contributi selettivi – distinti dai contributi automatici di cui ai precedenti articoli – per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive;

il comma 1 dell'articolo in parola stabilisce che le risorse per i contributi selettivi saranno attinte dal nascente Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 11 dell'A.S. 2287 stesso, destinato a sostenere il settore mediante incentivi fiscali e contributi che unificano le attuali risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) Cinema e del *tax credit*;

l'articolo 24, al comma 4 prevede che: «Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 22, e i casi di revoca e di decadenza»;

ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 del disegno di legge in esame, concernente le modalità di erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva, per accedere ai predetti contributi, dovrà richiedere l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il comma 3 dell'articolo 22 aggiunge che nella posizione contabile dell'impresa confluiranno i contributi alla produzione ancora non erogati, compatibili con le finalità di am-

mortamento dei mutui e di reinvestimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2004;

valutato altresì che:

l'articolo 11, comma 1, istituisce, a decorrere dall'anno 2017, il «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo» nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

il comma 3 del medesimo articolo 11, prevede che per l'anno 2017 confluiscono nel suddetto Fondo le risorse relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche – previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 – e allocate presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti. Tali risorse sono conferite al Fondo di cui si propone qui l'istituzione previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nel prevedere una nuova disciplina organica in materia di cinematografia, ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante l'istituzione (articolo 12) del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, al quale affluiscono le risorse già esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo;

il decreto ministeriale 6 marzo 2006, in attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo, ha poi definito le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità di monitoraggio e impiego dei finanziamenti concessi;

con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, il Fondo viene ripartito annualmente tra le finalità indicate dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo citato;

il decreto ministeriale 12 aprile 2007, indi il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, emanati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, hanno dettato le «modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica». Da ultimo, con decreto ministeriale 15 gennaio 2016 sono state definite le «modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche»;

considerato che:

attualmente non risultano ancora restituiti al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche – previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, (il cui intero ammontare, a sua volta, verrà trasferito al Fondo di cui all'articolo 11 del provvedimento in esame) – le quote parte dei contributi assegnati e non utilizzati negli anni precedenti alle imprese che ne hanno beneficiato, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita a norma dell'articolo 22, e i casi di revoca e di decadenza compatibili con le finalità

di ammortamento dei mutui e di reinvestimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2004;

impegna il Governo:

nel quadro delle iniziative per la migliore utilizzazione e gestione delle risorse destinate per lo sviluppo di opere cinematografiche e audiovisive, a verificare con tempestività se siano sempre state regolarmente compiute le dovute restituzioni al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche destinato a confluire nel Fondo per il cinema e l'audiovisivo, entro l'anno finanziario in corso;

a favorire e incentivare il recupero delle eventuali somme ancora non restituite.

---

### 11.1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «è commisurato annualmente all'11 per cento» *con le seguenti:* «non può essere inferiore a 800 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro annui da destinarsi ad interventi a favore del settore cinematografico. Il Fondo è alimentato dalle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1-bis, nonché dall'11 per cento»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui al comma 2, è equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque fornisca in Italia, anche avendo sede all'estero, l'accesso a servizi di comunicazione pubblica *on line* o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi o di accedere a opere cineaudiovisive, nonché chiunque sia fornitore di servizi media audiovisivi non lineari, video *on demand* e *Over The Top*».

*Conseguentemente all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole da:* «233.565.000» *sino a:* «dall'anno 2019» *con le seguenti:* «633.565.000 per l'anno 2017, 633.985.572 per l'anno 2018 ed euro 633.565.000 a decorrere dall'anno 2019».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 35, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:*

«d-bis) quanto a euro 400 milioni a decorrere dall'anno 2017 mediante quota parte delle risorse, fino a un massimo di 400 milioni di

euro, rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo.».

*Conseguentemente ancora all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

**"Art. 17-bis.**

*(Acquisto di pubblicità on line)*

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti"».

---

## 11.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, sostituire le parole:* «è commisurato annualmente all'11 per cento» *con le seguenti:* «che non può essere inferiore a 600 milioni di euro annui, è alimentato annualmente dall'11 per cento»;

2) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al Fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì le risorse derivanti dall'istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un prelievo di scopo per ogni editore di servizi televisivi che abbia sede in Italia ed abbia trasmesso nel corso del precedente anno civile, una o più opere audiovisive o cinematografiche, nonché per ogni distributore di servizi televisivi con sede in Italia».

2-ter. Ogni editore di servizi televisivi, assoggettato al prelievo di scopo di cui al presente articolo e il cui finanziamento prevede il pagamento di un canone di abbonamento da parte degli utenti da questi direttamente incassato, è sottoposto alla medesima tassa per la sua attività di distribuzione di servizi televisivi.

2-quater. I proventi del prelievo di scopo riguardante gli editori e i distributori di servizi televisivi sono versati al Centro dai soggetti di cui al comma 2-ter;

2-quinquies. È equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque fornisca in Italia, anche avendo sede all'estero, l'accesso a servizi di comunicazione pubblica *on line* o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi o di accedere a opere cineaudiovisive, nonché chiunque sia fornitore di servizi media audiovisivi non lineari, video *on demand* e *Over The Top*.

2-sexies. Per gli editori di servizi televisivi il prelievo di scopo è calcolato applicando un tasso del 3 per cento del fatturato annuale al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2-septies. Per i distributori di servizi, il prelievo di scopo è calcolato applicando alla quota parte dell'importo relativo alle entrate annuali che, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, supera i 10 milioni di euro le seguenti aliquote:

- a) 0,5 per cento per importi superiori a 10 milioni di euro e inferiore o uguale a 250 milioni di euro;
- b) 2,10 per cento per importi superiori a 250 milioni di euro e inferiore o uguale a 500 milioni di euro;
- c) 2,80 per cento per importi superiori a 500 milioni di euro e inferiore o uguale a 750 milioni di euro;
- d) 3,50 per cento per importi superiori a 750 milioni di euro

2-octies. Le società di raccolta pubblicitaria, ovvero coloro che effettuano la riscossione delle somme versate dagli inserzionisti e dagli sponsor, sono tenute a fornire sia ad ogni produttore di servizi televisivi che al Centro un documento riassuntivo in formato elettronico delle somme che sono state incassate nel corso dell'anno solare precedente per la diffusione di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni».

*Conseguentemente all'articolo 35, comma 1, le parole da: «233.565.000» sino a: «dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «433.565.000 per l'anno 2017, 433.985.572 per l'anno 2018 ed euro 433.565.000 a decorrere dall'anno 2019,».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 35, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*«d-bis) quanto a 200 milioni di euro, mediante le risorse derivanti rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.».*

**11.3**

LIUZZI

*Al comma 2, sostituire le parole: «400 milioni di euro annui» con: «800 milioni di euro annui».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2.-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede anche mediante il prelievo di scopo istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**11.4**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2.-bis. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, è equiparato ad un distributore di programmi e servizi televisivi chiunque fornisca in Italia, anche avendo sede all'estero, l'accesso a servizi di comunicazione pubblica *on line* o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi o di accedere a opere cineaudiovisive, nonché chiunque sia fornitore di servizi media audiovisivi non lineari, video *on demand* e *Over The Top*».

---

**11.5**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 4, dopo le parole: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di categoria del settore cinematografico».*

---

**11.6**

D'Alì

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è prevalentemente destinato alle produzioni realizzate nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza».

---

**11.7**

D'Alì

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato alle produzioni realizzate nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza».

---

**11.8**

LA RELATRICE

*Al comma 5, dopo le parole: «contributi selettivi» inserire le seguenti: «di cui agli articoli 24 e 25».*

---

**11.9**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 5, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Una quota non inferiore all'85 per cento dei contributi di cui al comma 1 è destinato alle imprese di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) della presente legge».

---



**11.10**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 5, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche e» sostituire le parole: «in particolare» con le seguenti: «in misura non inferiore al 50 per cento» e dopo le parole: «giovani autori» aggiungere le seguenti: «al di sotto dei 35 anni».*

---

**11.11**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 5 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

---

**11.12**

PUGLISI, MARCUCCI, GIRO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25 per cento».*

---

**11.13**

MONTEVECCHI, SERRA

*Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il 25 per cento delle risorse complessive destinate agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente Capo, al netto di quanto previsto dal "piano straordinario" di cui all'articolo 26, è destinato all'esercizio cinematografico. Le risorse stanziare e riservate a favore dell'esercizio cinematografico, laddove utilizzate, e nell'importo definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento della partizione del Fondo, di cui al precedente periodo, con prioritaria destinazione all'esercizio cinematografico».*

---

**11.14**

LIUZZI

*Al comma 5, infine, inserire i seguenti periodi: «Il 25 per cento delle risorse complessive destinate agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente Capo, al netto di quanto previsto dal piano straordinario di cui all'articolo 26, è destinato all'esercizio cinematografico. Le risorse stanziare e riservate a favore dell'esercizio cinematografico, laddove inutilizzate, e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento della partizione del Fondo, di cui al precedente periodo, con prioritaria destinazione all'esercizio cinematografico».*

---

**11.15**

CENTINAIO

*Al comma 5, in fine, inserire i seguenti periodi: «Il 25 per cento delle risorse complessive destinate agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, al netto di quanto previsto dal piano straordinario di cui all'articolo 26, è destinato all'esercizio cinematografico. Le risorse stanziare e riservate a favore dell'esercizio cinematografico, laddove inutilizzate, e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento della partizione del Fondo, con prioritaria destinazione all'esercizio cinematografico».*

---

**12.1**

Elena FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla presente legge, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 17, è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Requisiti di ammissione e cause di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive)».*

---

**12.2**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 2, sopprimere la lettera h).*

---

**12.0.1**

LIUZZI

*Dopo l'articolo, inserire in seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Prelievo di scopo riguardante gli editori  
e i distributori di servizi televisivi)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un prelievo di scopo per ogni editore di servizi televisivi che abbia sede in Italia ed abbia trasmesso nel corso del precedente anno civile, una o più opere audiovisive o cinematografiche, nonché per ogni distributore di servizi televisivi con sede in Italia.

2. Ogni editore di servizi televisivi, assoggettato al prelievo di scopo di cui al presente articolo e il cui finanziamento prevede il pagamento di un canone di abbonamento da parte degli utenti da questi direttamente incassato, è sottoposto alla medesima tassa per la sua attività di distribuzione di servizi televisivi.

3. È equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque fornisca l'accesso a servizi di comunicazione pubblica *on line* o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi.

4. I proventi del prelievo di scopo riguardante gli editori e i distributori di servizi televisivi sono versati al Fondo di cui all'articolo 11 dai soggetti di cui al comma 2 e 3.

5. Per gli editori di servizi televisivi il prelievo di scopo è calcolato applicando un tasso del 3 per cento del fatturato annuale al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

6. Per i distributori di servizi, il prelievo di scopo è calcolato applicando alla quota parte dell'importo relativo alle entrate annuali che, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, supera i 10 milioni di euro le seguenti aliquote:

a) 0,5 per cento per importi superiori a 10 milioni di euro e inferiore o uguale a 250 milioni di euro;

b) 2,10 per cento per importi superiori a 250 milioni di euro e inferiore o uguale a 500 milioni di euro;

c) 2,80 per cento per importi superiori a 500 milioni di euro e inferiore o uguale a 750 milioni di euro;

d) 3,50 per cento per importi superiori a 750 milioni di euro».

---

### 13.1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 1, dopo le parole: «Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva» aggiungere le seguenti: «indipendenti».*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «per le opere realizzate» a «non siano opere di produzione audiovisiva internazionale» e sostituire le parole: «alle opere» con le seguenti: «per le opere».*

---

### 13.2

LIUZZI

*Al comma 1, dopo le parole: «opere cinematografiche e audiovisive» aggiungere le parole: «di interesse culturale, come definite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28».*

---

### 13.3

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «prodotte e distribuite successivamente al 10 gennaio 2016».*

---

### 13.4

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per le opere audiovisive di produzione internazionale» inserire le seguenti:*

*«a esclusivo beneficio del produttore indipendente».*

---

**14.1**

LA RELATRICE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 19 prevede che:

a) l'aliquota del 30 per cento è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese di distribuzione cinematografica di opere effettuata da società di distribuzione indipendente;

b) in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, anche attraverso una separata impresa di distribuzione di cui il produttore indipendente detenga almeno la maggioranza del capitale sociale, l'aliquota è elevata fino al 40 per cento, a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 19».

**14.2**

Elena FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 3, dopo le parole: «l'impresa di distribuzione» inserire le seguenti: «o di editoria audiovisiva».*

**14.0.1**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.**

*(Credito di imposta per le imprese di distribuzione per l'acquisto di opere prodotte in lingua diversa da quella italiana)*

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica nelle regioni italiane in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'acquisto dei diritti e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive straniere prodotte in una lingua diversa da

quella italiana, purché appartenente ad una di minoranza linguistica riconosciuta.

2. Il decreto di cui all'articolo 19, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo, tiene conto della consistenza dei gruppi linguistici nei territori sede di minoranze linguistiche riconosciute in base all'ultimo censimento».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica.*

---

## 15.1

CENTINAIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale».

---

## 15.2

LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale».

---

**15.3**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il credito è elevato al 50 per cento per interventi nelle sale cinematografiche all'interno dei centri storici e nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonché per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche, altri soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose».*

---

**15.4**

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 2, dopo le parole: «industrie tecniche» inserire le seguenti: «alle imprese di servizi, di produzione».*

---

**15.5**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 2, dopo le parole: «e di post-produzione» inserire le seguenti: «, ivi inclusi i laboratori di restauro,».*

---

**16.1**

MARCUCCI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 1, dopo le parole: «italiane ed europee» inserire le seguenti: «con modalità adeguate a incrementarne la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 19».*

---

**16.2**

FORNARO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti».*

---

**17.1**

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, sostituire le parole: «su commissione di produzioni estere» con le seguenti: «su commissione di produzioni sia estere sia italiane».*

---

**17.2**

LA RELATRICE

*Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento».*

---

**17.3**

LA RELATRICE

*Al comma 1, sostituire le parole: «del costo di produzione della singola opera» con le seguenti: «della spesa sostenuta nel territorio italiano».*

---

**18.1**

LA RELATRICE

*Nella rubrica, sostituire le parole: «della produzione cinematografica e audiovisiva» con le seguenti: «cinematografico e audiovisivo».*

---



**18.2**

MARCUCCI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'aliquota massima è elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 24 della presente legge».*

---

**18.0.1**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Credito d'imposta per esercenti di sale cinematografiche in Comuni con popolazione inferiore a 90.000 abitanti)*

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 90.000 abitanti, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per ciascun anno, a decorrere dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**18.0.2**

LUCIDI, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Credito d'imposta per l'incentivazione della cultura musicale e teatrale per i giovani)*

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale da concerto che ospitano orchestre giovanili e sale teatrali adibite in particolare all'incentivazione della cultura teatrale per i giovani, alla lettura di testi e alla rappresentazione di opere italiane o straniere, classiche o contemporanee, di riconosciuto valore artistico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**18.0.3**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Credito d'imposta per sale cinematografiche d'essai)*

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite alla proiezione di opere

filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico, culturale e tecnico, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti per ciascun anno, a decorrere dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### 18.0.4

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Credito d'imposta per l'incentivazione della cultura cinematografica finalizzata alle scuole e ai giovani)*

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a *cineforum* per gli istituti scolastici, con proiezioni di opere filmiche e docufilm, italiani o stranieri, riconosciuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti, per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di accesso al credito d'imposta, prevedendo in particolare la quota proporzionale relativa alla programmazione per l'incentivazione della cultura cinematografica attraverso film d'autore, d'*essai* e *cineforum*.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## Art. 19.

### 19.1

LIUZZI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».*

---

### 19.2

CENTINAIO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».*

---

### 19.3

LA RELATRICE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applicano i limiti di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24*

dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

---

#### 19.4

GUERRA, MARCUCCI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 3, dopo la parola: «dimostrazione» inserire le seguenti: «del riconoscimento del diritto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e».*

---

#### 19.5

MARCUCCI, PUGLISI, GIRO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «bancari» aggiungere le seguenti: «, ivi incluso l'Istituto per il Credito Sportivo,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo e l'Istituto per il Credito Sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo».*

---

### Art. 21.

#### 21.1

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, sostituire le parole: «alla produzione e distribuzione» con le seguenti: «alla produzione, distribuzione e post-produzione».*

---

**21.2**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 1, dopo le parole: «alla produzione» sopprimere la parola «e».*

*Conseguentemente, aggiungere le seguenti: «, distribuzione e post-produzione di fornitura di servizi cinematografici».*

---

**21.3**

LA RELATRICE

*All'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «e all'estero di» inserire la seguente: «nuove» e sopprimere le parole da: «, sulla base di» fino alla fine del comma;*

*b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati nell'articolo 22».*

---

**21.4**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 1, sopprimere la parola: «unicamente».*

*Conseguentemente dopo le parole: «e audiovisive precedenti» aggiungere le seguenti parole: «e alla promozione e diffusione della cultura italiana».*

---

**21.5**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto attuativo di cui all'articolo 23 della presente legge individua altresì le misure volte a consentire l'accesso ai contributi automatici alle piccole e me-*

die imprese cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento del totale dei contributi stessi».

---

## 22.1

LA RELATRICE

*All'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dalla presente sezione» con le seguenti: «all'articolo 21»;*

b) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *nell'alinea, sostituire la parola: «artistici» con le seguenti: «culturali e artistici»;*

2) *alla lettera a), dopo la parola: «realizzati» inserire le seguenti: «, anche in relazione al rapporto fra incassi realizzati e i relativi costi di produzione e distribuzione»;*

3) *alla lettera c), dopo le parole: «e seconde,» inserire le seguenti: «i documentari,» dopo le parole: «risultati ottenuti» inserire le seguenti: «, anche con riferimento alla distribuzione internazionale,»; e, in fine, sostituire le parole da: «il decreto di cui all'articolo 23» fino alla fine della lettera con le seguenti: «il decreto di cui all'articolo 23 può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalità distributive, avuto riguardo alle oggettive difficoltà nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione delle medesime opere».*

---

## 22.2

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «dai film realizzati,» sopprimere la parola: «, nonché»;*

b) *dopo le parole: «dai film realizzati,» aggiungere le seguenti: «tenendo conto nella comparazione dei film realizzati, dei giorni di permanenza nelle sale e del numero delle sale in cui l'opera è distribuita»;*

c) *dopo le parole: «in Italia e all'estero» sopprimere la parola: «, nonché».*

---

**22.3**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati» aggiungere le seguenti: «in rapporto al budget di produzione ovvero al costo sostenuto per la realizzazione dell'opera stessa».*

---

**22.4**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «concorsi internazionali di livello primario» aggiungere le seguenti: «anche relativi alle opere di documentario, l'aver ottenuto per progetti realizzati in precedenza la qualifica di interesse culturale da parte della Commissione per la cinematografia, nonché la partecipazione in qualità di autore, sceneggiatore o regista da parte di giovani al di sotto dei 40 anni.».*

---

**22.5**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 2, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «orari di realizzazione,» sopprimere la parola: «, nonché»;*

b) *dopo le parole: «in Italia e all'estero» sopprimere la parola: «, nonché».*

---

**22.6**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

---



**22.7**

Elena FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «anno» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento ai mesi estivi,».*

---

**23.1**

CENTINAIO

*Al comma 1, dopo le parole: «acquisiti il parere» aggiungere: «vincolante».*

---

**23.2**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le corrispondenti quote di riparto assegnate ai rispettivi settori relativi all'ideazione e alla stesura, alla produzione e alla post-produzione».*

---

**Art. 24.****24.1**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole: «contributi selettivi per» aggiungere le seguenti: «la scrittura,»;*

2) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4».*

---

**24.2**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 1, dopo le parole: «contributi selettivi per» aggiungere le seguenti: «la scrittura.».*

---

**24.3**

Elena FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, MARTINI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 1, dopo le parole: «selettivi per» inserire le seguenti parole: «la scrittura.».*

*Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «ulteriori contributi selettivi per» inserire le seguenti parole: «la scrittura e».*

---

**24.4**

LA RELATRICE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4».*

---

**24.5**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche» aggiungere le seguenti: «e di animazione».*

---

**24.6**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche» aggiungere le seguenti: «e di genere documentario».*

---

**24.7**

CONTE, Giuseppe ESPOSITO

*Al comma 2, dopo le parole: «opere cinematografiche» aggiungere le seguenti: «e audiovisive».*

---

**24.8**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 2, dopo le parole: «ovvero alle opere realizzate da giovani autori» aggiungere: «e start-up, costituite al 100 per cento da giovani».*

---

**24.9**

IDEM, MARCUCCI, PUGLISI, Elena FERRARA, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «giovani autori» inserire le seguenti parole: «ovvero ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie».*

---

**24.10**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 2, dopo le parole: «ovvero alle opere di particolare qualità artistica» aggiungere: «ovvero alle opere realizzate per la promozione di temi di rilevanza sociale ed educativa».*

---

**24.11**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al primo periodo del comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum per la realizzazione dell'opera».*

---

**24.12**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In qualità di sostegno alla scrittura, quota parte dei contributi di cui al comma 1, definita attraverso il decreto di cui al comma 4, è destinata agli autori audiovisivi che presentino un progetto valutato di particolare qualità artistica e che non risultino finanziati da un'impresa di produzione audiovisiva.».*

---

**24.13**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 2, sostituire le parole: «secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4» con le seguenti: «attraverso una procedura di selezione pubblica».*

---

**24.14**

MARTINI, MARCUCCI, PUGLISI, IDEM, Elena FERRARA, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tra personalità di fama internazionale nel settore e di comprovata qualificazione professionale.».*

---

**24.15**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, i contributi di cui al comma 1 per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive sono destinati prioritariamente a imprese di produzione cinematografica le cui quote siano detenute in misura non inferiore al 40 per cento da giovani al di sotto dei 35 anni».*

---

**24.16**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro» aggiungere le seguenti: «, piccole e medie imprese».*

---

**24.17**

CENTINAIO

*Al comma 3, sostituire le parole: «micro imprese» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese».*

---

**24.18**

LIUZZI

*Al comma 3, sostituire le parole: «micro imprese» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese».*

---

**24.19**

FORNARO

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «aiuti di Stato» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti».*

---

**24.20**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Sono previsti ulteriori contributi selettivi, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti contenuti nel medesimo decreto, indirizzati alla post-produzione di opere audiovisive e volti a incentivare l'adeguamento tecnico e strutturale delle imprese che operano nel settore. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi e oggettivi, i limiti e le disposizioni attuative sono contenute nel decreto di cui al comma 4».*

---

**24.21**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il Ministero concede, inoltre, contributi selettivi indirizzati alla produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole».

---

**24.22**

MONTEVECCHI, SERRA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**24.23**

CENTINAIO

*Al comma 4. dopo la parola: «parere» aggiungere: «vincolante».*

---

**25.1**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *nell'alinea, dopo le parole: «Fondo per il cinema e l'audiovisivo,» inserire le seguenti parole: «realizza ovvero»;*

b) *sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:*

a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;

b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;

c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;

c) *alla lettera e), dopo la parola: «audiovisivo» inserire le seguenti: «, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7»;*

d) *dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;».

---

**25.2**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) sostenere la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario, volte a promuovere e valorizzare la cultura dell'integrazione e del dialogo interculturale nel rispetto delle differenze sociali, economiche e religiose fra i popoli;».

---

**25.3**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «dell'università e della ricerca,» aggiungere le seguenti: «la produzione di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole,».*

---

**25.4**

LA RELATRICE

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «e della ricerca,» inserire le seguenti: «per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo,».*

---

**25.5**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «nelle tecniche», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento a quelle riconducibili al progetto Cinema Senza Barriere».*

---

**25.6**

LIUZZI

*Al comma 2, dopo le parole: «associazioni culturali e di categoria» aggiungere le seguenti: «anche in forma confederale».*

---

**25.7**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema-Fondazione Maria Adriana Prolo – Archivi di cinema, fotografia ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna».

---

**25.8**

CENTINAIO

*Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) alle finalità di cui alla legge 29 dicembre 2000, n. 404, inerenti le risorse da assegnare alla Fondazione Museo nazionale del cinema di Torino».

---

**25.9**

CENTINAIO

*Al comma 4, dopo la parola: «parere» aggiungere: «vincolante».*

---

**25.10**

CENTINAIO

*Al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».*

---

**26.1**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «45 milioni».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*



«2-bis. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2 dispone la valorizzazione delle sale cinematografiche all'interno dei centri storici e nei comuni al di sotto dei 30.000 abitanti, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1 non inferiore a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, con priorità nell'assegnazione del contributo per le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, i circoli di cultura cinematografica, i soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose».

---

## 26.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «45 milioni».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2 riconosce» aggiungere le seguenti: «il valore delle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, nonché dei circoli di cultura cinematografica, dei soggetti giuridici senza scopo di lucro e delle sale delle comunità ecclesiali e religiose, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo non inferiore a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico. Il decreto riconosce altresì, per la restante quota parte,».*

---

## 26.3

LIUZZI

*Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».*

---

## 26.4

LA RELATRICE

*Al comma 1, dopo le parole: «e 2019,» aggiungere le seguenti: «di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021,».*

---

**26.5**

RUTA

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti».*

---

**26.6**

RUTA

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti».*

---

**26.7**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, e seguenti parole: «con priorità per le sale sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 8 della presente legge».*

---

**26.8**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**26.9**

CENTINAIO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «adeguamento strutturale e tecnologico», aggiungere le seguenti: «nonché installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori»;*

2) *al comma 3, dopo le parole: «multimediali e formativi» aggiungere le seguenti: «ivi incluso le attività socio-ricreative».*

---

## 26.10

LIUZZI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «adeguamento strutturale;» aggiungere le seguenti: «nonché installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «multimediali e formativi» aggiungere le seguenti: «ivi incluso le attività socio-ricreative».*

---

## 26.11

CONTE, Giuseppe ESPOSITO

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale».*

---

## 26.12

MARCUCCI, IDEM

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con la medesima finalità è istituito presso l'Istituto per il credito sportivo il Fondo per il rilascio di garanzie sui mutui finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 1. Il Fondo di garanzia ha una dotazione annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulle disponibilità del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui al comma 1, che può essere integrata con ulteriori apporti a valere sulle disponibilità del predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. La dotazione del Fondo di garanzia può essere inoltre incrementata mediante nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente da amministrazioni centrali, enti territoriali e altri enti e organismi pubblici. Il fondo di garanzia è amministrato dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata»;

*b) sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso e la gestione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sentito l'Istituto per il credito sportivo per gli aspetti relativi al Fondo di garanzia di cui al comma 2, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;».

*c) sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Il decreto di cui al comma 3 riconosce la priorità nella concessione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento»;

*d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il decreto di cui al comma 3 può subordinare la concessione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane».

---

## 26.13

CENTINAIO

*Al comma 2, dopo la parola: «parere» aggiungere: «vincolante».*

---

## 26.14

LIUZZI

*Al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».*

---

**26.15**

CENTINAIO

*Al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».*

---

**26.16**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle sale che garantiscano la programmazione di spettacoli con sottotitoli ed audio descrizione in lingua italiana».*

---

**26.17**

RUTA

*Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti».*

---

**26.18**

RUTA

*Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti».*

---

**26.19**

RUSSO

*Al comma 4, dopo le parole: «ivi inclusi impegni nella programmazione» inserire le seguenti: «di spettacoli con sottotitoli, per persone con deficit uditivo, e audiodescrizione, per persone cieche o ipovedenti, e».*

---

**27.1**

LIUZZI

*Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».*

---

**27.2**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione».

---

**27.3**

CENTINAIO

*Al comma 4, dopo le parole: «acquisito il parere», aggiungere: «vincolante».*

---

**27.0.1**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Sezione speciale per l'audiovisivo nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La suddetta sezione speciale è dotata di contabilità separata

ed è destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

2. La sezione è alimentata per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il Ministro determina annualmente, con proprio decreto, eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione.

3. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite apposite convenzioni stipulate tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati.

4. Con il decreto previsto al comma 1 sono definite le tipologie di operazioni che possono essere garantite, le modalità di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative del presente articolo».

---

## 27.0.2

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 27-bis.

*(Piano straordinario per la diffusione della cultura cinematografica, audiovisiva e dell'educazione all'immagine)*

1. Al fine di diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva, e promuovere l'educazione all'immagine nel sistema scolastico, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi volti a promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva e l'educazione all'immagine.

2. Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, previa presentazione di domanda di finanziamento per specifici progetti inseriti nel piano dell'offerta formativa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi stessi, i limiti d'intensità dei contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si prov-

vede a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 11».

### 27.0.3

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 27-bis.

*(Piano straordinario per il potenziamento delle industrie tecniche e per la classificazione degli stabilimenti di post-produzione)*

1. Al fine di sostenere l'opera cinematografica e/o audiovisiva in tutte le sue fasi, e con particolare riferimento all'adeguamento tecnologico per le industrie tecniche che operano in fase di completamento dell'opera, è costituita una apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, finalizzata alla concessione di contributi volti a potenziare il comparto della post-produzione audiovisiva e in particolare a:

- a) adeguamento tecnologico;
- b) dotazione di norme di sicurezza richieste dalle produzioni internazionali;
- c) dotazione di licenze di *software* e aggiornamenti;
- d) ristrutturazione e adeguamento strutturale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi. Stessi, i limiti d'intensità dei contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo. Viene comunque riconosciuta priorità alle strutture che dimostrano di aver già investito in innovazione tecnologica, per completare il processo di digitalizzazione diventando poli di eccellenza del settore.

3. Con il medesimo decreto viene stabilita la classificazione delle strutture che operano nel settore della post-produzione secondo determinati parametri, fra cui:

- a) spazi disponibili, superficie utile, norme di salute e sicurezza previste dalla legge per tali strutture;
- b) versioni di *software* e aggiornamenti con licenze originali;



- c) numero di dipendenti e attenzione all'occupazione giovanile;
- d) esperienza maturata sia a livello nazionale sia internazionale, eventuali premi specifici ottenuti per la post-produzione;
- e) progettualità sul breve-medio termine e investimenti previsti per assicurare un livello tecnologico all'avanguardia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 11».

---

### 28.1

GIRO, MARIN

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie,»;

b) *dopo la parola:* «cinematografico», *sopprimere le parole:* «con particolare riferimento ai soggetti che operano con testualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici».

---

### 28.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 4, dopo le parole:* «nel settore» *aggiungere le seguenti:* «della produzione, dell'esercizio e».

---

### 28.3

LIUZZI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis) Presso il Ministero è costituito un ufficio di conciliazione del cinema al quale è affidato il tentativo di conciliazione in merito a controversie, anche potenziali, relative a opere cinematografiche che hanno beneficiato di almeno uno degli incentivi e sostegni finanziari previsti nella presente legge ed in particolare in relazione:

a) a controversie riguardanti le clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle opere cinematografiche;

b) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche nonché all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;

c) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere.

4-ter) L'ufficio di conciliazione procede d'ufficio, ovvero su richiesta degli interessati, e redige processo verbale del procedimento e dell'esito del tentativo di conciliazione; al termine del tentativo di conciliazione ciascuna delle parti può adottare le misure messe a disposizione dall'ordinamento.

4-quater) Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 4-bis e 4-ter».

---

## 28.4

### CENTINAIO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis) Presso il Ministero è costituito un ufficio di conciliazione del cinema al quale è affidato il tentativo di conciliazione in merito a controversie, anche potenziali, relative a opere cinematografiche che hanno beneficiato di almeno uno degli incentivi e sostegni finanziari previsti nella presente legge ed in particolare in relazione:

a) a controversie riguardanti le clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle opere cinematografiche;

b) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche nonché all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;

c) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere.

4-ter. L'ufficio di conciliazione procede d'ufficio, ovvero su richiesta degli interessati e redige processo verbale del procedimento e dell'esito del tentativo di conciliazione; al termine del tentativo di conciliazione ciascuna delle parti può adottare le misure messe a disposizione dall'ordinamento.

4-quater. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate le disposizioni attuative dei commi».

---

**28.5**

CENTINAIO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto per le concessionarie di pubblicità che esercitano al contempo la vendita di media e che siano titolari di concessioni pubbliche, di commercializzare spazi pubblicitari non locali (oltre una regione), ad esclusione dei trailers».

---

**28.0.1**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo)*

«1. Presso il Ministero è costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo al quale è affidato il tentativo di conciliazione in merito a controversie, anche potenziali, relative a opere cinematografiche e audiovisive che hanno beneficiato di almeno uno degli incentivi e sostegni finanziari previsti nella presente legge ed in particolare in relazione:

- a) a controversie riguardanti le clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive;
- b) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche nonché all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;
- c) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere.

2. L'ufficio di conciliazione procede d'ufficio ovvero su richiesta degli interessati e redige processo verbale del procedimento e dell'esito del tentativo di conciliazione; al termine del tentativo di conciliazione ciascuna delle parti può adottare le misure messe a disposizione dall'ordinamento.

3. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 sono previste con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere del Consiglio superiore. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento dell'ufficio di

conciliazione sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente».

---

## 28.0.2

CENTINAIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 28-bis.

*(Modifiche alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di film promo-pubblicitari e di autopromozione)*

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, dopo le parole: "sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per i film promo-pubblicitari e di autopromozione; questi ultimi, se proiettati prima o durante la visione di film per bambini, sono soggetti alle medesime regole applicabili per tutti gli altri media, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela".

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## 29.1

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo 29 con il seguente:*

«Art. 29. - *(Istituzione del pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive)* – 1. Presso il Ministero è istituito il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato "Registro".

2. Nel registro sono iscritte le opere ai fini di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; sono soggette ad obbligo di iscrizione le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici italiani o dell'Unione europea.

3. Attraverso il Registro è assicurata:

a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribu-

zione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;

b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché i finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; l'acquisto, la distribuzione e cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.

4. L'iscrizione è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le informazioni nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 8 pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.

5. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui il produttore eserciti l'opzione, egli deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità con quanto previsto dalla presente legge.

6. La pubblicità delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione sul sito informatico istituzionale del Ministero nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 8.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni prevista dal comma 7 necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici».

*Conseguentemente, all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «Detti registri» con le seguenti: «Detto registro»;*

c) *al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

**29.2**

GIRO, MARIN

*Al comma 1, dopo la parola: «registro», aggiungere la seguente: «cinematografico».*

---

**29.3**

CENTINAIO

*Al comma 1, dopo la parola: «registro» aggiungere: «cinematografico».*

---

**29.4**

GIRO, MARIN

*Sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* assicurare che il registro dia, su richiesta delle parti interessate, pubblicità all'esistenza e a tutte le connesse successive vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere, ammesse ai benefici previsti dalla presente normativa, in modo da rendere più efficace il sistema di tutela dei diritti stessi;

*b)* prevedere l'attribuzione della titolarità e la tenuta del registro al Ministero, allo scopo di fornire la massima garanzia ed efficienza alla predetta attività;

*c)* prevedere che in detto registro siano registrate le opere previste alla precedente lettera *a)* del presente articolo, con la indicazione del nome degli autori (direttore artistico, autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore delle musiche), del nome degli artisti primari e comprimari, del produttore, della data di produzione, della pubblicazione;

*d)* disciplinare il funzionamento del registro e le modalità di accesso, attraverso la predisposizione di una banca dati "online" liberamente accessibile e consultabile da chiunque, in modo da favorirne la facilità di consultazione ed accesso al registro.

*2-bis.* Sono abrogati l'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, l'articolo 103, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e qualunque altra disposizione incompatibile con il presente articolo».

---

**29.5**

CENTINAIO

*Sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che il registro dia, su richiesta delle parti interessate, pubblicità all'esistenza e a tutte le connesse successive vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere, ammesse ai benefici previsti dalla presente normativa, in modo da rendere più efficace il sistema di tutela dei diritti stessi;

b) prevedere l'attribuzione della titolarità e la tenuta del registro al Ministero, allo scopo di fornire la massima garanzia ed efficienza alla predetta attività;

c) prevedere che in detto registro siano registrate le opere previste alla precedente lettera a) del presente articolo, con la indicazione del nome degli autori (direttore artistico, autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore delle musiche), del nome degli artisti primari e comprimari, del produttore, della data di produzione, della pubblicazione;

d) disciplinare il funzionamento del registro e le modalità di accesso, attraverso la predisposizione di una banca dati *online* liberamente accessibile e consultabile da chiunque, in modo da favorirne la facilità di consultazione ed accesso al registro.

2-bis. Sono abrogati l'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, l'articolo 103, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e qualunque altra disposizione incompatibile col presente articolo 29».

---

**30.1**

LA RELATRICE

*Sostituire la rubrica con la seguente:* «(Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo)».

---

**30.2**

GIRO, MARIN

*Al comma 1, dopo le parole:* «della tutela minori» *aggiungere infine le seguenti:* «nel rispetto della libertà di espressione artistica. Con specifico riferimento alle opere audiovisive, la presente delega è limitata alle

sole opere audiovisive che siano oggetto di richieste di ammissione ai benefici ai sensi della presente normativa».

---

### 30.3

GIRO, MARIN

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori (con particolare riferimento all'infanzia) e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;

*b)* prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera *a)*, disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo, scelti fra soggetti di comprovata esperienza ed imparzialità, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;

*c)* prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera *a)*, e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire;

*d)* prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi di cui alla lettera *c)* accertati in via definitiva;

*e)* prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete *Internet* e dei video giochi posti in vendita».

---



**30.4**

CENTINAIO

*Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «Ai componenti di tale organismo» aggiungere le seguenti: «scelti fra soggetti di comprovata esperienza ed imparzialità».*

---

**30.5**

Elena FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «tale organismo» aggiungere le seguenti parole: «, scelti tra personalità indipendenti e di comprovata qualificazione professionale.».*

---

**30.6**

CENTINAIO

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire;».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera d), dopo le parole: «illeciti amministrativi» aggiungere: «di cui alla lettera e)» e dopo la parola: «accertati» aggiungere «in via definitiva».*

---

**30.7**

MARCUCCI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire».*

---

**31.1**

RANUCCI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «per la riforma» aggiungere le seguenti: «e la razionalizzazione»;*

*b) sostituire le parole: «opere audiovisive» con le seguenti: «opere»;*

*c) dopo le parole: «indicati al comma 2» aggiungere le seguenti: «e comunque conformemente alla direttiva 2010/13/UE e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».*

---

### **31.2**

MARCUCCI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 1, dopo le parole: «per la riforma» inserire le seguenti «e la razionalizzazione».*

---

### **31.3**

CENTINAIO

*Al comma 1, dopo le parole: «per la riforma» aggiungere le seguenti: «e la razionalizzazione».*

---

### **31.4**

Giuseppe ESPOSITO, CONTE

*Al comma 1, dopo le parole: «promozione delle opere» sopprimere la parola: «audiovisive».*

*Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

*alla lettera a), dopo le parole: «investimento e programmazione di opere» sopprimere la parola: «audiovisive»;*

*alla lettera c), dopo le parole: «diritti di sfruttamento delle opere» sopprimere la parola: «audiovisive»;*

*alla lettera e), dopo le parole: «profili inerenti la promozione delle opere» sopprimere la parola: «audiovisive».*

---

### **31.5**

CENTINAIO

*Al comma 1, dopo le parole: «criteri direttivi indicati nel comma 2» aggiungere le seguenti: «e comunque conformemente alla direttiva 2010/*

13/UE (e sue successive modifiche ed integrazioni) e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

---

**31.6**

RANUCCI

*Al comma 2, alle lettere a), c), e) le parole: «opere audiovisive» sono sostituite dalla seguente: «opere».*

---

**31.7**

CENTINAIO

*Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) si adeguano ai principi di proporzionalità, gradualità, flessibilità ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito di applicazione, prevedendo la semplificazione e la massima armonizzazione degli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, indipendentemente dalle diverse piattaforme distributive».

---

**31.8**

CENTINAIO

*Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) prevedono la creazione e la tenuta di un data base pubblico nel quale sono elencati i produttori indipendenti nazionali ed europei;».

---

**31.9**

MARCUCCI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) prevedono la creazione e la tenuta di un data base pubblico nel quale sono elencati i produttori indipendenti nazionali ed europei;».

---

**31.0.1**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori operanti nel medesimo settore)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità, in quanto compatibili, stabiliti nella legge 10 dicembre 2014, n. 183, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché le disposizioni relative al sistema previdenziale ed assistenziale del settore cinematografico e audiovisivo.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;

*b)* rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;

*c)* prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale;

*d)* riordinare e razionalizzare il sistema di previdenza e assistenza nel settore cinematografico e audiovisivo».

**33.1**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «compresi quelli inerenti il mancato rispetto della normativa sul lavoro e della regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori».*

**33.2**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2.bis. Il Ministero vigila altresì sull'accessibilità delle opere cinematografiche e audiovisive alle persone con disabilità, agli anziani e ai cittadini stranieri, prevedendo nei decreti attuativi l'introduzione di sanzioni in caso di mancata garanzia della stessa».

---

**33.3**

RUSO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In aggiunta a quanto disposto nel comma 2, i decreti attuativi della presente legge prevedono apposite modalità di controllo e specifiche sanzioni per i casi di mancata accessibilità delle opere nei confronti delle persone con deficit uditivo, cieche o ipovedenti. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero opera previo parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo».

---

**S34.1**

DI GIORGI

*Stralciare l'articolo.*

---

**G/2287/10/7**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»,

premesso che:

all'articolo 34 del suddetto disegno di legge è presente una delega al Governo per il codice dello Spettacolo che incida sui settori del teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi;

al comma 4, lettera *h*), dell'articolo 34 viene disposto che i decreti legislativi del Governo di cui alla delega si attengano ad alcuni principi e criteri direttivi specifici, tra cui, per le attività circensi, la graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali;

il tema della tutela del benessere animale anche all'intero del settore dello spettacolo e quindi dell'eliminazione del loro utilizzo nelle attività circensi è profondamente sentito all'interno della società, come dimostrato dal rapporto EURISPES del 2016, secondo il quale il 71 per cento dei cittadini italiani è contrario a tale pratica;

il tema è stato già oggetto di alcuni atti parlamentari. Si segnala, in tal senso che il 24 settembre 2013 l'Aula del Senato ha approvato l'ordine del giorno G9.205 al disegno di legge n. 1014 a firma De Petris, Repetti, Cirinnà, Tavema, Cotti con il quale si impegnava il Governo «a prevedere, nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ad esercenti attività circense e spettacolo viaggiante con animali fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018 anche per quanto riguarda le attività promozionali, educative, formative, editoriali, collegate alle attività circensi con animali, alle attività circensi con animali all'estero, all'Accademia del circo e a Festival circensi»;

è necessario attivarsi nell'immediato per garantire che nessun animale venga più maltrattato o utilizzato per attività degradanti, come spesso accade nelle attività circensi, prevedendo l'assoluta esclusione da qualsiasi forma di finanziamento pubblico per i circhi che ancora li utilizzano negli spettacoli;

impegna il Governo:

ad impegnarsi, con prossimi provvedimenti normativi, affinché non sia consentito l'utilizzo degli animali all'interno nelle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, prevedendo in parti colar modo l'esclusione dall'accesso ai contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge n.163 del 1985.

---

### 34.1

LIUZZI

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Pubblico Spettacolo e trattenimenti».*

*Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di» sono aggiunte le seguenti parole: «pubblico spettacolo e trattenimenti in particolare».*

*Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f), inserire le seguenti:*

«f-bis) Revisione del T.U.L.P.S. in particolare gli articoli 68, 69,71, e 80 ed il suo regolamento di esecuzione al fine di prevedere interventi di semplificazione nel campo delle procedure autorizzative per lo spettacolo;

f-ter) Adeguamento ed armonizzazione della normativa relativa allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) includendo i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività di pubblico spettacolo e trattenimento e privilegiando la procedura telematica e l'utilizzo della PEC con Firma Digitale».

---

### **34.2**

CENTINAIO

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Pubblico Spettacolo e trattenimenti».*

*Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di» sono aggiunte le seguenti: «pubblico spettacolo e trattenimenti in particolare».*

*Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:*

«f-bis). Revisione del T.U.L.P.S. in particolare gli articoli 68, 69,71, e 80 ed il suo regolamento di esecuzione al fine di prevedere interventi di semplificazione nel campo delle procedure autorizzative per lo spettacolo;

f-ter). Adeguamento ed armonizzazione della normativa relativa allo Sportello Unico Attività Produttive (UAP) includendo i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività di pubblico spettacolo e trattenimento e privilegiando la procedura telematica e l'utilizzo della PEC con Firma Digitale;».

---

### **34.3**

CIAMPOLILLO, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «spettacoli viaggianti e attività circensi»;*

b) *al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi»;*

c) sopprimere la lettera h) del comma 4.

Conseguentemente, dopo l'**articolo**, inserire i seguenti:

**«Art. 34-bis.**

*(Riconoscimento delle attività circensi e divieto di utilizzo di animali nelle attività circensi)*

1. La Repubblica riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo circense e ne sostiene l'attività, la conservazione nonché il tramandarsi delle attività umane tipiche del settore.

2. In tutte le norme vigenti le parole: "circo equestre", ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalla seguente: "circo".

3. È vietato l'esercizio della professione ai circhi italiani che utilizzino animali, di cui al comma 4 del presente articolo, per le loro attività di spettacolo. È altresì vietato l'ingresso in Italia ai circhi non italiani che utilizzino animali, di cui al comma 4 del presente articolo, per le loro attività di spettacolo.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle imprese dello spettacolo circense, ivi comprese le mostre e le esposizioni comunque a carattere itinerante, l'uso di esemplari di animali appartenenti alle specie elencate nel congiunto degli allegati A e B del Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni; nonché ogni ulteriore acquisizione di animali e tutte quelle attività che abbiano come componente fondamentale l'uso forzato, addestrato o naturale, di un animale. Ai fini del presente articolo, per acquisizione di animali si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività appartenenti alla stessa impresa.

5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al primo capoverso del comma 3 sono tenute a comunicare, con documento scritto da inviare alla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il numero complessivo degli animali da esse detenuti specificandone per ciascuno il tipo, il sesso, l'età, la provenienza e l'eventuale presenza di gestazioni in corso, nonché la possibilità di nuova collocazione in una struttura zoologica fissa espressamente individuata e presso la quale non sono messi in atto spettacoli che utilizzino animali.



**Art. 34-ter.**

*(Istituzione della Commissione per la gestione degli animali  
dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti)*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro della salute entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Commissione per la gestione degli animali dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, di seguito denominata "Commissione". La Commissione ha il compito di agevolare la dimissione degli animali detenuti nei circhi, proponendo sistemazioni alternative, secondo le modalità previste dal regolamento adottato ai sensi del comma 4.

2. La Commissione è composta:

a) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal direttore della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo delegato;

c) dal capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, o da un suo delegato;

d) dal direttore del Servizio CITES – controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;

e) dal presidente della Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni;

j) da tre rappresentanti di associazioni per la protezione degli animali o della natura riconosciute persone giuridiche, di cui uno indicato dalla Lega anti vivisezione (LAV) e uno dal Fondo mondiale per la natura (WWF);

g) da due rappresentanti delle associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante, di cui uno designato dall'Ente nazionale circhi.

3. La Commissione rimane in carica per tre anni ed è rinnovata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino alla totale dimissione degli animali detenuti nei circhi. La partecipazione alla Commissione è a titolo totalmente gratuito e non dà diritto a gettoni di presenza o a rimborsi spese.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il regolamento per il funzionamento della Commissione e per la ripartizione delle somme di cui al comma 6 del presente articolo

finalizzate alla gestione degli animali dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti. Le indicazioni date dalla Commissione in relazione alla sistemazione alternativa degli animali detenuti nei circhi sono vincolanti per le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 34-*bis*. Il mancato rispetto di tali indicazioni comporta, per le imprese inadempienti e fino a quando esse non vi ottemperano, l'immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense.

5. La Commissione è convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un ufficio della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Per il sostentamento e la cura degli animali dismessi durante la fase transitoria è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Art. 34-*quater*.**

*(Divieti e sanzioni)*

1. Alle imprese, di cui al comma 4 dell'articolo 34-*bis*, non è consentito:

a) utilizzare strumenti che limitano le minime possibilità di movimento, quali catene, collari, impedimenti elettrici o quanto altro impedisca a un animale di muoversi liberamente in uno spazio, anche se limitato da recinti o gabbie;

b) promuovere, presso le Scuole di ogni ordine e grado, le attività da esse esercitate che prevedono l'uso di animali;

c) promuovere i propri spettacoli con l'esposizione di animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. È vietata la pubblicità e la promozione, tramite i mezzi di informazione radiotelevisivi e a mezzo stampa, dei circhi e degli spettacoli viaggianti che fanno impiego di animali.

3. Sono fatte salve le norme e le disposizioni vigenti in materia di maltrattamento degli animali di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189, e all'articolo 727 del codice penale, nonché in materia di trasporto e di

commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150.

4. La violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 34-*bis* è punita con l'ammenda da 20.000 euro a 50.000 euro.

5. La violazione del divieto di cui al comma 4 dell'articolo 34-*bis* è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense da sei mesi a dodici mesi, nonché con la reclusione del responsabile del circo stesso da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 20.000 euro a 50.000 euro. Nel caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è per un anno e la reclusione responsabile del circo è da un anno a due anni.

6. La mancata comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 34-*bis* è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per sei mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 35.000 euro. Nel caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è per un anno e l'ammenda è da 25.000 euro a 50.000 euro.

7. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per un anno e con la reclusione da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 25.000 euro a 50.000 euro. In caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è per due anni e la reclusione è da un anno a due anni.

8. La violazione del divieto di cui al comma 2 è punita con l'ammenda da 5.000 euro a 10.000 euro.

#### **Art. 34-*quinqies*.**

*(Accesso ai finanziamenti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337)*

1. A partire dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono utilizzate solo in favore dei circhi e degli spettacoli viaggianti che non fanno impiego di animali e l'erogazione dei relativi contributi è subordinata alla presentazione della documentazione atte stante il non impiego di animali. Quanto attestato nella documentazione è sottoposto a verifica tramite ispezione da parte dei competenti servizi veterinari».

---

**34.4**

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER

*Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**34.13**

PANIZZA

*Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**34.5**

REPETTI, PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «attività circensi» aggiungere le seguenti: «e di spettacolo viaggiante».*

---

**34.6**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, REPETTI

*Al comma 4, lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: «entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge».*

---

**34.7**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

*Al comma 4, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante il riconoscimento di agevolazioni fiscali per le spese di iscrizione e frequenza ai corsi di formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di*

*cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**34.8**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 4, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche attraverso un maggiore coordinamento fra l'esperienza maturata in ambito scolastico-formativo e l'accesso all'attività professionale».*

---

**34.9**

REPETTI, PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 4, lettera n), dopo le parole: «spettacoli viaggianti e le attività circensi» aggiungere le seguenti: «che tenga conto del processo di eliminazione dell'utilizzo degli animali di cui alla lettera h)».*

---

**34.10**

PANIZZA

*Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

*«o-bis) previsione della detrazione di oneri, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenuti per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite».*

---

**34.11**

PANIZZA

*Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

*«o-bis) previsione, in materia fiscale:*

1) della possibilità di estensione dell'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le associazioni di volontariato anche non riconosciute come *Onlus*;

2) dell'esonero dalla dichiarazione dei redditi per le associazioni sportive dilettantistiche, per le pro loco, nonché per gli enti che possono optare ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398;

3) dell'esonero dal pagamento del compenso per diritti di autore per le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e per le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le sole iniziative a scopo benefico riguardanti la libera esecuzione dal vivo di brani musicali o parti di opere in musica».

---

### 34.12

PANIZZA

*Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«*o-bis*) previsione di agevolazioni fiscali per la semplificazione dell'organizzazione di corsi di formazione musicale ed attività di promozione degli stessi, nonché previsione di esenzioni fiscali per i compensi da riconoscere ai collaboratori tecnici, come individuati anche dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprendendo coloro che effettuano prestazioni di natura non professionale per l'espletamento dell'attività bandistica, coreuta e filo drammatica, come i bandisti, i coreuti, gli attori e i loro formatori».

---

### 34.0.1

Elena FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 34-bis.

*(Delega per lo musica contemporanea popolare dal vivo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della normativa relativa ai settori della musica e degli spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo, al fine di conferire un assetto organico

e razionale al settore e di prevedere un suo rilancio, vista la sua importanza strategica nell'ambito delle attività artistiche e culturali del Paese.

2. Il decreto legislativo di cui al comma precedente si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riassetto della disciplina delle attività musicali dal vivo con una legge quadro che valorizzi la musica quale:

1) componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese;

2) elemento di coesione sociale e di aggregazione;

3) strumento centrale per la diffusione della cultura e dell'arte italiana e per lo sviluppo dell'attività turistico-culturale;

b) definizione di organizzatore e produttore di spettacolo di musica dal vivo, quale impresa culturale cui è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia;

c) istituzione di un Fondo perequativo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le cui risorse dovranno essere destinate a:

1) un'azione di riequilibrio in favore delle aree nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati;

2) la realizzazione, la ristrutturazione o l'ammodernamento tecnologico di strutture aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo;

3) la promozione ed il sostegno di nuovi autori e artisti della musica popolare contemporanea dal vivo, nonché la realizzazione degli spettacoli da loro prodotti;

4) una normativa fiscale adeguata per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di musica dal vivo e per le attività di internazionalizzazione di tali spettacoli, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere;

d) revisione della normativa fiscale su settore della musica popolare dal vivo, contemplando in particolare un'univoca applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto, finalizzata ad eliminare le asimmetrie tributarie previste nella normativa vigente;

e) semplificazione dell'iter procedurale e normativo sulla sicurezza, le misure non possono essere semplificate inerente lo svolgimento degli spettacoli di musica popolare dal vivo nonché degli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo; articolazione di procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d'accesso ai medesimi spettacoli;

f) favorire lo sviluppo del settore della produzione di spettacoli di musica popolare dal vivo introducendo un regime normativa agevolato e l'inclusione di tali imprese musicali tra gli interventi di agevolazione del settore di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

g) previsione di un sistema di favore per gli Enti locali che garantiscono interventi adeguati, in termini di spazi, procedure digitalizzate e agevolazioni, per l'organizzazione di spettacoli di musica dal vivo;

h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle esistenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività musicali, prevedendo altresì una quota di riserva per le opere prime e seconde dei talenti emergenti nella programmazione radiofonica nazionale;

i) individuazione delle modalità con cui le Regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;

l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo di musica dal vivo;

m) stabilizzazione, del credito di imposta per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche, videografiche, ovvero di concerti di musica dal vivo, relative a opere prime, seconde e terze di artisti emergenti, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

*Conseguentemente, all'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «fatto salvo l'impegno finanziario, di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, relativo al decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 34-bis.»*

b) *dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:*

«3. A decorrere dall'anno 2017, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito il "Fondo per lo sviluppo dei settori della musica e degli spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo", denominato di seguito "Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo".

4. Il Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 34-bis della presente legge. Il complessivo livello di finanziamento del predetto intervento è commisurato annualmente a euro 40 milioni. Al finanziamento del Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



5. Il decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 34-*bis* della presente legge contiene altresì le norme relative alla gestione del Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo».

---

### **34.0.2**

PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-*bis*.**

*(Compensi per gli enti e gli organismi dello spettacolo)*

1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La disposizione di cui al presente comma si applica a partire dall'anno 2010.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **34.0.3**

PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-*bis*.**

*(Diritti d'autore per lo spettacolo dal vivo)*

1, All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, per le sole iniziative a scopo benefico, la libera

esecuzione dal vivo di brani musicali o parti di opere in musica senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 36.0.1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, REPETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Norme infavore del benessere animale nelle attività circensi e di spettacoli viaggianti)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018 le attività circensi e di spettacoli viaggianti che prevedano utilizzo di animali sono escluse dall'accesso ai contributi del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 337, dopo le parole: "dello spettacolo viaggiante" aggiungere le seguenti: "senza utilizzo di animali"».

---

### 37.1

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**37.0.1**

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER, ZIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 37-bis.***(Salvaguardia degli ordinamenti degli enti ad autonomia speciale)*

1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

---

**37.0.2**

PANIZZA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 37-bis.***(Salvaguardia degli ordinamenti degli enti ad autonomia speciale)*

1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Martedì 3 maggio 2016

**Plenaria****234<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MATTEOLI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore Stefano ESPOSITO (PD) segnala che, da alcune anticipazioni non confermate, sembrerebbe che il Governo sia intenzionato a mantenere, nel testo definitivo del decreto del Presidente della Repubblica che introduce la nuova disciplina in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, la concentrazione limite di 100 mg/kg per l'amianto. Ricorda che, nel corso dell'esame del relativo schema di decreto (atto del Governo n. 279), le Commissioni competenti di Camera e Senato in sede primaria, e anche la Commissione 8<sup>a</sup> in sede consultiva, avevano concordemente chiesto al Governo di sopprimere tale previsione, mantenendo invece la soglia prevista dalla legislazione vigente, pari a 1.000 mg/kg.

Come più volte evidenziato nel corso dell'esame del provvedimento, infatti, la soglia attuale è quella prevista in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea e assicura adeguata tutela della salute dei lavoratori e della popolazione; la soglia più bassa, oltre a non aggiungere nulla in termini di protezione, determinerebbe un ingente aumento degli oneri a carico delle imprese per il trattamento e lo smaltimento delle terre e rocce da scavo facendo anche lievitare enormemente i costi di molte opere pubbliche. Ricorda altresì che questo limite più basso era stato individuato dal Ministero dell'ambiente sulla scorta di un parere dell'Istituto Superiore di Sanità, riferito però ad una fattispecie particolare e che non potrebbe avere portata generale.

Chiede quindi che la Commissione, raccordandosi anche con la Commissione Ambiente, segnali al Governo il grave *vulnus* che si creerebbe se

tale posizione fosse confermata e si imponesse la soglia di concentrazione di 100 mg/kg.

Segnala poi di aver ricevuto notizia che in molte regioni italiane nei nuovi treni ETR 1000 acquistati recentemente da Trenitalia in Polonia e destinati al trasporto pubblico locale, sarebbero stati riscontrati gravi difetti di fabbricazione al carrello e che, pertanto, si starebbe procedendo al ritiro degli stessi.

Chiede quindi che la Commissione assuma iniziative per verificare se tali voci corrispondono o meno a verità, anche attraverso un contatto diretto con i vertici di Trenitalia, qualora sia confermato che gli appalti per l'acquisto dei suddetti treni sono stati fatti direttamente dall'azienda.

Il senatore FILIPPI (*PD*) condivide la richiesta di approfondimenti del senatore Stefano Esposito sulla questione dei treni ETR 1000. Ove la Commissione decida di interloquire direttamente con i vertici di Trenitalia, si dovrebbero chiedere all'azienda anche notizie sull'esito dei bandi per l'assunzione di nuovo personale annunciati qualche tempo fa.

Il senatore BORIOLI (*PD*) si associa a sua volta alle richieste del senatore Stefano Esposito. In merito alla questione dei treni, fa presente che, di solito, l'acquisto del materiale rotabile viene effettuato direttamente da Trenitalia per conto delle Regioni, nell'ambito dei contratti di servizio che ciascuna Regione attiva con l'azienda.

Chiaramente, se le notizie riferite dal senatore Stefano Esposito fossero confermate, vi sarebbe un grave danno non solo per Trenitalia, ma per le stesse Regioni e, in definitiva, per gli utenti del trasporto pubblico locale.

Per quanto concerne poi la questione del decreto sulla gestione delle terre e rocce da scavo, ritiene anch'egli che occorra chiedere chiarimenti al Governo per verificare quale sia la posizione che intende assumere sulla questione.

Il presidente MATTEOLI si riserva di contattare, in merito alla questione dei treni ETR 1000, i vertici di Trenitalia, il ministro Delrio e, ove si ritenga opportuno, anche i presidenti delle Regioni interessate. Ricorda che, per una vicenda analoga, in cui un'azienda italiana aveva fornito dei treni alle ferrovie danesi, per i quali era stato poi riscontrato un problema di fabbricazione, egli stesso, nella sua qualità di Ministro *pro tempore* si attivò per assicurare una positiva soluzione della vicenda e che l'azienda italiana dovette comunque risarcire i danni: ritiene quindi opportuno che, se le notizie saranno confermate, uguale severità sia applicata nei confronti dell'azienda polacca che ha fornito i treni risultati poi difettosi.

In merito alla questione del limite di 100 mg/kg per la concentrazione dell'amianto che il Governo intenderebbe inserire nel testo definitivo del decreto sulle terre e rocce da scavo, si riserva, in accordo con il Presidente della Commissione Ambiente, di assumere le iniziative necessarie per chiedere chiarimenti ai competenti Ministri dell'ambiente e

delle infrastrutture e dei trasporti. Sottolinea anch'egli la rilevanza della questione, ricordando che la Commissione ha seguito fin dall'inizio con grande attenzione tutta la vicenda.

Infine, informa di aver avviato i contatti necessari per organizzare quanto prima l'audizione del nuovo amministratore delegato di Telecom Italia, dottor Flavio Cattaneo, anche in relazione all'affare assegnato in sede riunita con la Commissione industria sugli assetti societari dell'azienda.

#### IN SEDE REFERENTE

**(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione ha convenuto di avviare l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato alle sedute del 25 novembre 2015, 2 febbraio 2016 e 26 aprile 2016).

Il relatore BORIOLI (*PD*), anche a nome del correlatore Gibiino, conferma che sono in corso i contatti con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per definire le soluzioni tecniche necessarie a superare i problemi finanziari riscontrati sul testo, che hanno determinato il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio.

Di conseguenza, sono da ritenersi superati gli emendamenti che i relatori avevano già presentato a tal fine: preannuncia pertanto il ritiro delle proposte emendative 2.71, 2.111, 2.135 e 2.161.

Si passa quindi all'illustrazione degli ordini del giorno.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ordine del giorno G/1638/5/8, volto a impegnare il Governo ad attuare la direttiva europea 2015/413 sullo scambio transfrontaliero di informazioni in materia di sicurezza stradale e a creare una banca data europea che agevoli i controlli e le sanzioni per le violazioni del codice della strada commesse anche dalle auto con targa straniera.

Il senatore PAGNONCELLI (*AL-A (MpA)*) ritira gli ordini del giorno G/1638/6/8 e G/1638/7/8.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/1638/1000/8, che impegna il Governo a porre in essere nuove strategie per la

sicurezza stradale, attraverso controlli più stringenti e sanzioni più severe nonché meccanismi più efficaci per destinare i proventi derivanti dalle sanzioni stradali a favore della sicurezza.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/1638/1001/8, che impegna il Governo ad attivarsi nelle competenti sedi europee per rendere obbligatoria l'installazione dei cosiddetti dispositivi antisonno, in particolare sui veicoli destinati al trasporto di persone.

Essendo dati per illustrati i rimanenti ordini del giorno, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Venendo dato per illustrato l'unico emendamento 1.1 riferito all'articolo 1, si procede ad illustrare le proposte emendative riferiti all'articolo 2.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra la proposta 2.3 volta ad introdurre, tra i criteri di delega, anche le finalità di promozione e sviluppo della mobilità collettiva e di riduzione dell'inquinamento legato alla circolazione dei veicoli.

Il senatore FILIPPI (*PD*) prende la parola per illustrare l'emendamento 2.13 (testo 2), volto a definire caratteristiche costruttive funzionali delle motoslitte nonché a introdurre un apposito contrassegno identificativo, documenti di circolazione e di guida e l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per gli stessi veicoli, a garanzia dell'incolumità delle persone. Lo stesso emendamento propone poi la possibilità di introdurre un contrassegno identificativo e la responsabilità civile verso terzi dei veicoli a pedali adibiti al trasporto a pagamento di persone (i cosiddetti «riscio»), sempre al fine di meglio tutelare passeggeri e utenti della strada.

Un'altra previsione dell'emendamento contempla la possibilità di apporre una identificazione delle biciclette sul telaio, su base volontaria e a fini di sicurezza.

Sottolinea che queste e non altre sono le finalità della suddetta proposta emendativa, intorno alla quale sono state recentemente sollevate polemiche arbitrarie e ingiustificate, frutto di interpretazioni malevole e affrettate.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra la proposta emendativa 2.20, volta a introdurre l'obbligo di dotazione, nei sistemi di ritenuta per i bambini, di un dispositivo acustico antiabbandono.

Interviene quindi il senatore SCIBONA (*M5S*) che illustra le proposte 2.23 e 2.24, tese rispettivamente a escludere riduzione ai limiti di velocità sulle strade extraurbane e ad ammodernare le barriere di sicurezza.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra quindi le proposte 2.30, 2.31, 2.32 e 2.33, che introducono misure volte ad agevolare la circolazione e la sicurezza dei veicoli a due ruote e dei pedoni nelle aree urbane.

La senatrice CANTINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.35, relativo ai servizi di biciclette pubbliche e alle reti ciclabili per facilitare gli spostamenti casa-lavoro.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) richiama la proposta 2.37, volta ad agevolare l'interconnessione con il *car pooling*.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti 2.1003, 2.1004 e 2.1005, volti a introdurre, per diverse categorie di veicoli, l'obbligo di rilevatori di stanchezza.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) si sofferma sull'emendamento 2.42, che generalizza le misure volte al miglioramento della sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, sopprimendo il riferimento troppo specifico ai ciclisti di età inferiore ai 14 anni.

La senatrice CANTINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.43, che introduce attività formative per la conoscenza delle regole stradali nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) illustra la proposta 2.1006, che introduce l'obbligo di un caso protettivo per i conducenti di biciclette. Segnala che tale proposta ha suscitato alcune polemiche ingiustificate da parte di taluni soggetti che riterrebbero che l'obbligo in questione scoraggerebbe l'uso della bicicletta, mentre si tratta in realtà di una misura che rafforza la tutela degli stessi ciclisti.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra le proposte 2.47 e 2.50, in materia di spazi di sosta riservati per il parcheggio rispettivamente delle donne in stato di gravidanza o con bambini piccoli e dei veicoli elettrici.

La senatrice CANTINI (*PD*) si sofferma poi sulla proposta 2.51, che introduce il divieto di sosta negli spazi per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché sugli emendamenti 2.52 e 2.53, volti a riorganizzare la viabilità nell'ambito dei centri storici e delle zone di particolare pregio o delicatezza dei centri urbani.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra l'emendamento 2.56, che limita la possibilità di accesso delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli alle corsie riservate ai mezzi pubblici, solo dove ciò sia possibile.

La senatrice CANTINI (*PD*) illustra le proposte 2.57 e 2.65, che intervengono sulla medesima materia, demandando ai comuni la possibilità



di prevedere rispettivamente l'accesso alle corsie dei mezzi pubblici anche per i ciclomotori e i motocicli, nonché di prevedere zone di controsenso ciclabile.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) si sofferma sulle proposte 2.59 e 2.64, volte a escludere l'accesso dei ciclomotori e dei motocicli alle corsie riservate ai mezzi pubblici e a limitare l'accesso delle biciclette.

Il senatore FILIPPI (*PD*) si sofferma sull'emendamento 2.60, che esclude anch'esso la possibilità di accesso di ciclomotori e motocicli alle corsie riservate ai mezzi pubblici.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra la proposta 2.70, che interviene sulla possibilità di identificazione delle biciclette sancendo che la stessa deve avvenire senza oneri per la finanza pubblica e gratuitamente in occasione della prima richiesta del proprietario del mezzo.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) si sofferma sulla proposta 2.1007, volta ad escludere qualsiasi sanzione a carico dei possessori di biciclette a pedalata assistita, dotate di dispositivi che consentono la marcia anche quando si smette di pedalare.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra l'emendamento 2.75, volto a sopprimere la previsione di un contrassegno identificativo e di altri obblighi di circolazione a carico delle motoslitte.

Il senatore FILIPPI (*PD*) illustra le proposte 2.78 e 2.79, che modificano la previsione del testo che consente l'accesso sulle autostrade ai motocicli con cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici, se guidati da maggiorenni. Sottolinea che su tale materia occorre una riflessione più ampia. Da un lato infatti, non ha senso, in termini di potenza sviluppata, la distinzione tra motocicli con cilindrata da 120 e 150 centimetri cubici (distinzione esistente solo in Italia tra i vari Paesi europei), dall'altro se si decide di consentire l'accesso sulle autostrade anche ai ciclomotori da 120 centimetri cubici in su, si pone il problema se autorizzare o meno anche l'accesso ai conducenti minorenni.

Passa quindi ad illustrare la proposta 2.82 volta a concentrare il traffico pesante sulle principali strade extra urbane e sulle autostrade.

Il senatore RANUCCI (*PD*) sostiene le proposte 2.78 e 2.79, pur segnalando l'opportunità di approfondire con attenzione la questione.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) rileva che l'accesso in autostrada dovrebbe sempre essere riservato a guidatori maggiorenni. Si sofferma poi sulla proposta 2.100, che introduce il divieto di pubblicità in prossimità delle rotonde.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 2.101, che prevede l'eliminazione della pericolosità della barriera di sicurezza metalliche.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) richiama la proposta 2.105, tesa a favorire l'accorpamento della segnaletica sui marciapiedi.

La senatrice CANTINI (*PD*) illustra a sua volta l'emendamento 2.107, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire una segnaletica di direzione per i percorsi ciclabili.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra la proposta 2.117, volta a semplificare e armonizzare la segnaletica relativa alle apparecchiature per il controllo dei limiti di velocità e la proposta 2.119, che rivede le modalità di utilizzo dei proventi dei parcheggi a pagamento.

Il senatore FILIPPI (*PD*) si sofferma sulle proposte 2.120 e 2.125 che, accogliendo anche alcune proposte avanzate dai rappresentanti dei concessionari autostradali durante le audizioni informative svolte dalla Commissione sul provvedimento in esame, introducono la figura del responsabile per la sicurezza della tratta autostradale, al fine di consentire interventi più efficaci per migliorare la sicurezza della viabilità sui singoli percorsi autostradali.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra le proposte 2.121 e 2.122, che intervengono in materia di strumenti di pianificazione della mobilità della circolazione e della sicurezza stradale, da parte degli enti territoriali.

Il senatore FILIPPI (*PD*) illustra gli emendamenti 2.126 e 2.127, che rafforzano i controlli pubblici nei confronti delle autoscuole, delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e dei centri privati di revisione.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) si sofferma sull'emendamento 2.1014, volto ad esentare mezzi di trasporto che svolgono servizi di linea dal pagamento di qualsiasi tariffa per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato e a introdurre criteri per la determinazione delle stesse tariffe a carico degli autobus che svolgono servizio di noleggio con conducente.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva l'opportunità di distinguere, ai fini dell'esenzione dal pagamento, tra aziende di trasporto pubbliche e aziende private, rilevando comunque che non dovrebbe essere una norma statale a disciplinare materie di competenza degli enti locali.

Il senatore BORIOLI (*PD*) evidenzia che il servizio pubblico di linea può essere affidato anche ad aziende private.

Il senatore RANUCCI (*PD*) illustra l'emendamento 2.128, di tenore analogo al 2.1014 e rileva che il problema riguarda soprattutto i servizi di linea che effettuano il collegamento tra città diverse.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra la proposta 2.140, che introduce l'obbligo di indicare i chilometri effettivamente percorsi nei certificati di revisione dei veicoli.

Il senatore PAGNONCELLI (*AL-A (MpA)*) ritira gli emendamenti 2.146, 2.149, 2.148, 2.147, 2.150 e 2.151.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra l'emendamento 2.155, volto ad aggiornare le modalità delle operazioni di revisione dei veicoli.

Il senatore FILIPPI (*PD*) si sofferma sull'emendamento 2.159 e 2.160, che intervengono nel campo dei controlli all'interno delle aree aperte a uso pubblico.

Prende la parola il senatore SCIBONA (*M5S*), illustrando la proposta 2.162, volta ad armonizzare le norme in materia di documenti di controllo tra i veicoli e i complessi veicolari immatricolati in Italia e quelli immatricolati all'estero. Si sofferma poi sulla proposta 2.163, che rafforza i controlli su modalità e condizioni di trasporto dei vettori esteri.

Il senatore FILIPPI (*PD*) illustra le proposte emendative 2.166 e 2.168, che ampliano la possibilità di controllo per mezzo dei sistemi telematici, al fine di conciliare l'esigenza di rafforzamento della vigilanza sulla circolazione stradale con quella di contenimento dei costi a carico della finanza pubblica.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra gli emendamenti 2.169 e 2.170, in materia di controlli mediante sistemi telematici.

Il senatore FILIPPI (*PD*) illustra l'emendamento 2.171, che esclude la possibilità di accertare e sanzionare la responsabilità del conducente per danneggiamento della sede stradale mediante sistemi di controllo telematico, al fine di evitare che ciò si traduca in un aggravio delle polizze assicurative a carico dei conducenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Martedì 3 maggio 2016

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 249

*Presidenza del Presidente*  
FORMIGONI

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15*

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA  
MEDITERRANEA)*

### **Plenaria**

**178<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FORMIGONI

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati un ordine del giorno ed emendamenti (pubblicati in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, sono dati per illustrati l'ordine del giorno e tutti gli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

##### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2016 (n. COM (2016) 159 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice CANTINI (*PD*) illustra la proposta di regolamento comunitario in titolo che attua, per l'anno 2016, il disposto degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di istituire una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di crisi gravi, mediante l'applicazione di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria configurato dagli articoli citati.

L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo da inserire nel progetto di bilancio 2017 della Commissione europea ammonta a 450,5 milioni di euro a prezzi correnti. Per coprire tale importo è necessario applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti, nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

In tale contesto, rileva che con il presente atto la Commissione europea propone una riduzione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti richiesti dagli agricoltori per l'anno 2016, che saranno liquidati nel 2017, pari a 1,366744 per cento. Tale riduzione, peraltro, si applicherà ai soli pagamenti che superino i 2000 euro.

Osserva che, al fine di garantire equità di trattamento per tutti gli agricoltori, il regolamento prevede l'applicazione del tasso di adattamento solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto siano state presentate nell'anno a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti sono erogati.

Segnala che la riduzione non si applica alla Croazia, Paese nel quale, nel quadro di un'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento entrerà in pieno vigore solo a partire dal 2022.

Infine, ricorda che la Commissione europea, qualora Parlamento europeo e Consiglio non dovessero adottare la proposta in esame entro il 30 giugno 2016, può procedere in via diretta alla fissazione del tasso di adeguamento.

Rileva che analoghi atti sono stati già esaminati dalla Commissione negli scorsi anni. In tali occasioni si erano richiamate le crisi attraversate

dal comparto agricolo in varie zone d'Italia, per fattori naturali e ambientali.

Sottolinea la necessità che il fondo finanziato possa essere impiegato a sostegno dei settori italiani maggiormente interessati da fenomeni naturali dannosi e, segnatamente, il comparto olivicolo, agrumicolo, dell'ortofrutta e lattiero-caseario.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice CANTINI (PD) si riserva di presentare nella seduta di domani uno schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso delle odierne audizioni informali di Federvini e di Edenred Italia, sui disegni di legge nn. 313 e 926, in materia di dieta mediterranea, è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2144**

**G/2144/1/9**

DONNO

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (AS 2144),

premesso che:

le misure introdotte a sostegno della coltivazione e della filiera della canapa costituiscono il quadro normativo indispensabile allo sviluppo di tale coltura;

considerato che:

l'elenco dei prodotti che possono ottenersi dalla canapa coltivata di cui all'articolo 2, per quanto certamente positivo esclude tuttavia dalla disciplina recata dal provvedimento in titolo, settori potenzialmente suscettibili di importanti sviluppi anche dal punto di vista occupazionale,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di utilizzare le infiorescenze delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame anche per la produzione di preparazioni erboristiche e/o omeopatiche.

---

**Art. 1.**

**1.1**

CASALETTO

*Al comma 1, dopo le parole: «Cannabis Sativa L» inserire le seguenti: «a basso tenore di THC (0,2%), uno dei maggiori e più noti principi attivi della cannabis».*

---

**1.2**

GUALDANI

*Al comma 1, dopo le parole: «quale coltura» inserire la seguente: «multifunzionale» e al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti: «finalizzata alla creazione di reti di impresa sul territorio e di centri di stoccaggio e prima lavorazione».*

---

**Art. 2.****2.1**

CASALETTO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La coltivazione della varietà di Canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita previa autorizzazione».

---

**2.7**

GUALDANI

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

*alla lettera b), dopo le parole: «compreso quello» aggiungere le seguenti: «tessile ed»;*

*alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla produzione di estratti ad uso omeopatico».*

---

**2.2**

IL RELATORE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«h) coltivazioni destinate a colture temporanee associate a colture permanenti».

---



**2.3**

DONNO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«h) la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate per scopo di utilizzo nell’ambito di preparazioni erboristiche e/o omeopatiche».

---

**2.4**

CIAMPOLILLO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«h) la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico».

---

**2.5**

DONNO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«h) la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate per scopo di utilizzo medico del CBD».

---

**2.6**

CAMPANELLA, DE PETRIS

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«h) infiorescenze, fresche e essiccate».

---

**Art. 4.****4.1**

CASALETTO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Corpo Forestale dello Stato attua controlli obbligatori compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa,

fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di Polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso di attività giudiziarie».

---

## 4.2

IL RELATORE

*Al comma 3, sopprimere le parole: «Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1,».*

*Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Qualora il soggetto di cui al comma 1 reputi necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, è tenuto a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche».

---

## 4.3

FASIOLO

*Al comma 5, sostituire le parole: «risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento» con le seguenti: «risulti superiore allo 0,5 per cento ed entro il limite dell'1 per cento».*

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «è superiore allo 0,6 per cento.» con le seguenti: «è superiore all'1 per cento».*

---

## Art. 5.

### 5.1

CASALETTO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. 1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di THC ammessi negli alimenti».

---

**5.2**

GUALDANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno»;*

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in misura non superiore allo 0,5 per cento».*

---

**Art. 6.****6.1**

GUALDANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 2, dopo le parole: «alla ricostituzione del patrimonio genetico» inserire le seguenti: «delle varietà più adeguate alle condizioni pedoclimatiche nazionali e alle esigenze delle diverse filiere»;*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati prioritariamente ai giovani agricoltori».*

---

**Art. 7.****7.1**

GUALDANI

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possono attivare le procedure per la costituzione di poli sementieri a garanzia della qualità e tipicità italiana».*

**7.2**

CAMPANELLA, DE PETRIS

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«1-bis. Per la vendita diretta in ambito locale delle varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione si ap-*

plicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096».

---

### 7.0.1

GUALDANI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«**Art. 7-bis.** – (*Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa*). – 1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, le confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge n. 1096 del 1971, in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.

2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso *internet* e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotate di fascicolo aziendale nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre e/o di olio da utilizzare per usi industriali e/o agronomici e/o alimentare, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà certificate.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi dalla data di semina.

6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, accertato con un campionamento della coltivazione.

7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto, specificatamente, nell'allegato 4 del decreto ministeriale n. 7588 del 5 aprile 2011.

8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, quando svolte con finalità ispettive, sono effettuati dal personale del Comando Carabinieri

politiche agricole e alimentari, del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di enti delegati da AGEA, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.

9. Dalla applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

## Art. 8.

### 8.1

GUALDANI

*Sostituire la parola: «azioni» con la seguente: «corsi».*

---

### 8.2

IL RELATORE

*Dopo la parola: «nutraceutico,» inserire la seguente: «tessile,».*

---

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 3 maggio 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 125**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PELINO**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DI SNAM SPA SUGLI ATTI COMUNITARI  
COM (2016) 52 DEF. (SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTO DI GAS) E N. 103 (STRATEGIA  
DELL'UE IN MATERIA DI GAS NATURALE LIQUEFATTO E STOCCAGGIO  
DEL GAS)*

### **Plenaria**

**233<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PELINO**

*indi del Vice Presidente*  
**DI BIAGIO**

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

## IN SEDE CONSULTIVA

**(2151) PEZZOPANE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La presidente PELINO (*FI-PdL XVII*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, che propone di istituire una Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009.

In premessa, ricorda che l'intendimento dei proponenti, come indicato nella relazione che accompagna il provvedimento, è quello di ricostruire quanto avvenuto a L'Aquila nel periodo della gestione commissariale, per accertare le responsabilità, al di là di quelle penali, e adottare tutte le iniziative necessarie per far chiarezza sulla vicenda.

Il testo propone di istituire, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009 e ne prevede gli ambiti di indagine, che riguardano: le modalità con cui i soggetti istituzionali hanno gestito l'emergenza; le modalità con cui sono state gestite le risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza, con particolare riferimento alla loro eventuale distrazione o cattiva gestione e ai ritardi nell'assegnazione di fondi; l'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione di una polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 («Avezzano, Sulmona, L'Aquila») per coprire eventuali danni sismici; la regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione; la correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali, nonché il recupero dei beni culturali; la realizzazione delle case provvisorie (progetto CASE), valutandone l'adeguatezza e le responsabilità per l'utilizzo di materiali e carenze progettuali.

Richiama poi il contenuto dell'articolo 2, sulla composizione della Commissione bicamerale, e dell'articolo 3, in merito alle testimonianze rese davanti alla Commissione stessa.

Si sofferma poi sull'articolo 4, che disciplina l'acquisizione, da parte della Commissione, di copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti presso organi e uffici della pubblica amministrazione relativi alle indagini, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

L'articolo 5 disciplina l'obbligo al segreto, mentre l'articolo 6, oltre a stabilire che l'attività e il funzionamento della Commissione saranno disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori, reca norme in materia di pubblicità delle se-

dute e di risorse, in termini di personale, locali e strumentazioni, nonché finanziarie, per il funzionamento della Commissione stessa.

La RELATRICE esprime un giudizio positivo sull'iniziativa legislativa in esame. Segnala, peraltro, che il disegno di legge è stato discusso insieme ad analogo iniziativa e a una proposta volta a istituire una Commissione d'inchiesta monocamerale. La 13<sup>a</sup> Commissione, competente in sede referente, si è orientata a favore della composizione monocamerale della Commissione d'inchiesta; peraltro gli ambiti di indagine individuati dal testo proposto dal relatore per quella Commissione di inchiesta coincidono con quelli del disegno di legge n. 2151. Naturalmente, la composizione differisce – trattandosi di Commissione monocamerale – e sono presenti alcune limitate differenze su alcuni profili organizzativi. Nel condividere tale opzione, preannuncia che proporrà di esprimersi in senso favorevole sul disegno di legge n. 2151, osservando come sia preferibile prevedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice VALDINOSI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, che la Commissione esamina per il parere alla 7<sup>a</sup> Commissione.

In termini generali, il provvedimento si pone l'obiettivo di apportare una modifica organica e sistematica al settore cinematografico e audiovisivo nelle sue diverse componenti, adeguando la normativa ai rilevanti cambiamenti di scenario del mondo dello spettacolo dovuti anche allo sviluppo della tecnologia digitale. Inoltre, intende: rafforzare, in termini di fatturato complessivo, l'intero settore aumentando l'esportazione; sostenere il mercato cinematografico e gli investimenti nell'audiovisivo; riorganizzare il sistema del sostegno pubblico; promuovere la divulgazione all'estero della cultura italiana; incoraggiare la realizzazione di prodotti adatti anche ai mercati internazionali; migliorare la distribuzione sul territorio degli esercizi cinematografici.

Il testo prevede sei linee di intervento, tra le quali anzitutto l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, alimentato in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui da una quota parte degli introiti erariali derivanti da alcune attività svolte dalla filiera produttiva. Ulteriori due linee di intervento, riguardano il potenziamento degli strumenti di sostegno finanziario, come il *tax credit*, e la riduzione della percentuale di contributi selettivi, che non potrà essere superiore al 15 per cento del suddetto Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Infine, sono previste la valorizzazione delle sale cinematografiche, il riordino normativo, attraverso deleghe legislative, di importanti segmenti del



cinema e dell'audiovisivo, e la delega per la riorganizzazione dello spettacolo dal vivo.

Passando all'esame dell'articolato, con riferimento alle parti di competenza della 10<sup>a</sup> Commissione, illustra l'articolo 3 che elenca i principi cui deve ispirarsi l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo. In particolare, tale intervento deve favorire il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori, anche tramite strumenti di sostegno finanziario.

Cita l'articolo 4, che afferma il principio per cui, nel rispetto del Titolo V della Parte II della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi Statuti e sulla base della rispettiva legislazione regionale, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive. Inoltre, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico e culturale dell'industria audiovisiva; a tal fine, offrono assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio regionale.

L'articolo 8 prevede che la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante possa avere ad oggetto anche sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche. Una volta che queste strutture sono dichiarate tali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni dirette a determinare la non modificabilità della loro destinazione d'uso.

Inoltre, sempre le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga agli strumenti urbanistici, favoriscono e incentivano il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dal decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011.

Il successivo articolo 9 attribuisce al Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo una serie di funzioni. Tra queste, segnala: la promozione, il coordinamento e la gestione delle iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il sostegno, la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento.

Ricorda che, secondo la relazione che accompagna il provvedimento, tale intervento «ha la finalità di evidenziare la missione strategica legata allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva, anche e soprattutto in relazione agli effetti virtuosi che possono essere prodotti a favore

dell'intera filiera. Ciò anche in riferimento alle politiche del turismo che dal mondo del cinema e dell'audiovisivo possono trarre significativi benefici, anche attraverso la divulgazione e la diffusione delle conoscenze relative ai beni culturali e paesaggistici, patrimonio di inestimabile valore per il nostro Paese e per l'umanità».

L'articolo 10 stabilisce che lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la realizzazione delle finalità previste dal disegno di legge in esame, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie: riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta; erogazione di contributi automatici; erogazione di contributi selettivi; erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Il Ministero, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti, predispone e trasmette alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal disegno di legge in esame, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale.

L'articolo 11 istituisce, a decorrere dall'anno 2017, il «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo» nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tale Fondo è destinato a finanziare, tra gli altri, gli incentivi fiscali, i contributi a carattere automatico, i contributi selettivi, le attività di promozione cinematografica e audiovisiva. Il finanziamento annuale degli interventi dovrà essere pari all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate, nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a *internet*, telecomunicazioni fisse e mobili. In ogni caso, la dotazione finanziaria non potrà essere inferiore a 400 milioni di euro annui. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definirà le le modalità di gestione del Fondo stesso.

Richiama poi il contenuto dell'articolo 12, a norma del quale l'ammissione ai benefici previsti è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana; un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della sezione cinema della Consulta dello Spettacolo, individuerà i casi di esclusione con riferimento ad alcune tipologie di opere.

Si sofferma inoltre sugli articoli da 13 a 19 in materia di credito d'imposta.

L'articolo 13 disciplina il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, riconosciuto in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento del costo complessivo di produzione di

opere cinematografiche e audiovisive, demandando a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico la definizione delle aliquote da riconoscere ai vari beneficiari nonché i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta ed il riconoscimento del credito.

L'articolo 14 prevede un credito di imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica, nella misura non inferiore al quindici e non superiore al trenta per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. In ulteriori casi previsti dal presente articolo, tale misura può essere elevata al 40 per cento. Le modalità di attuazione delle norme in esame dovranno essere specificate dal citato decreto ministeriale.

L'articolo 15 disciplina il credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione. Il beneficio è riconosciuto in misura non inferiore al venti per cento e non superiore al quaranta per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive da parte delle imprese di esercizio cinematografico.

L'articolo 16 istituisce un credito d'imposta in favore degli esercenti sale cinematografiche, commisurato alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle sale cinematografiche, mentre l'articolo 17 in favore delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione con riferimento alle opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere. L'entità del credito d'imposta è compresa tra il venti e il trenta per cento del costo di produzione della singola opera.

L'articolo 18 riconosce un credito di imposta per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73 TUIR e dei titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo e associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile.

La misura del credito di imposta è determinata applicando un'aliquota massima del trenta per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

Per l'articolo 19 i crediti di imposta previsti dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 11. Tali crediti d'imposta non concorrono, per esempio, alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Inoltre, si prevede che i crediti d'imposta siano cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.

Ricorda che gli articoli 21 e 22 prevedono la concessione di contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive, finalizzati allo sviluppo, alla produzione e distribuzione, in Italia e all'estero, di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, sulla base di parametri oggettivi, non discrezionali e relativi unicamente ai risultati raggiunti dall'impresa in relazione alle opere cinematografiche e audiovisive precedenti. Ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva, per accedere ai contributi automatici, dovrà richiedere l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il successivo articolo 23 prevede che con successivo decreto del Ministro, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo, siano determinati i requisiti minimi che le imprese cinematografiche e audiovisive debbono possedere sotto il profilo della solidità patrimoniale e finanziaria, nonché, più in generale, i criteri di assegnazione dei contributi, i termini entro cui gli importi erogati devono essere utilizzati ed i conseguenti casi di decadenza, ovvero di revoca.

L'articolo 24 prevede l'erogazione da parte del Ministero di contributi selettivi, stabilendo che gli stessi debbano essere attribuiti alle imprese cinematografiche ed audiovisive che appartengono alle categorie indicate in apposito decreto ministeriale applicativo. L'articolo delimita i casi di attribuzione dei contributi, individuando, in particolare, quali elementi di valutazione, la qualità artistica o il valore culturale dell'opera e prevedendo, in ogni caso, la valutazione da parte di una commissione di esperti. La disposizione opera, inoltre, una delimitazione delle opere destinatarie del sostegno, riferendola – in via prioritaria – alle opere cinematografiche (con particolare attenzione alle opere prime e seconde), ovvero alle opere realizzate da giovani autori. Al contrario di quanto previsto per i contributi automatici, l'impresa non dovrà richiedere l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Cita l'articolo 26, che reca un piano straordinario per le sale cinematografiche e polifunzionali. Attraverso questo piano, si intende ottenere una maggiore diffusione delle sale cinematografiche e una loro omogenea distribuzione sul territorio nazionale. Saranno concessi contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie. Le risorse verranno da un'apposita sezione del nuovo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, la quale sarà dotata di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Tali contributi serviranno a riattivare sale chiuse o dismesse, a realizzare nuove sale, a trasformare le sale e multisale esistenti in moda

da aumentare il numero degli schermi e ad altri lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnologico della sale esistenti.

L'articolo 28 prevede che lo Stato favorisca l'equilibrato sviluppo del mercato impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico. Sono richiamate le norme per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicabili in quanto compatibili, e il ruolo operativo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ivi previsto, con particolare riferimento all'ipotesi di posizioni dominanti. L'Autorità trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Segnala infine l'articolo 35, che quantifica gli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019, e precisa le relative fonti di copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

**(535) STUCCHI. – Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani**

**(1040) Serenella FUCKSIA ed altri. – Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti «Made in Italy»**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2308 e 535, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1040 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2308 e 535, sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

La relatrice VALDINOSI (PD) illustra il disegno di legge n. 1040, recante modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti *Made in Italy*. Ricorda che il provvedimento, che si compone di 2 articoli, si pone l'obiettivo di tutelare il marchio nazionale e le imprese del nostro Paese, che devono poter essere riconosciute ovunque e identificate come garanzia di qualità e sicurezza, e di assicurare l'originalità del bene etichettato «Made in Italy» con la tracciabilità dell'intero ciclo produttivo, che va dal reperimento della materia prima fino all'etichettatura.

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1 prevede l'integrazione dell'etichettatura «Made in Italy» con un codice a barre che il produttore deve aggiungere riportando i dati fiscali suoi e del distributore, nonché i

riferimenti di rintracciabilità di chi stampa l'etichetta. Il codice a barre deve contenere inoltre specifiche indicazioni di responsabilità in ordine all'igiene, alla sanità e alla sicurezza del prodotto.

L'articolo 2, a tal proposito, prevede una specifica certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza che deve corredare la già obbligatoria etichettatura dei prodotti importati dai paesi diversi da quelli dell'Unione europea.

Conclude proponendo di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1040 con quello, già avviato, dei disegni di legge n. 2308 e n. 535.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUGLI ATTI COMUNITARI COM (2016) 52 DEF. (SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTO DI GAS) E N. 103 (STRATEGIA DELL'UE IN MATERIA DI GAS NATURALE LIQUEFATTO E STOCCAGGIO DEL GAS)*

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, sono stati auditi i vertici di Snam SpA, nell'ambito dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà COM (2016) 52 definitivo e dell'atto comunitario n. 103. Informa quindi che la documentazione acquisita nel corso di tale audizione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 3 maggio 2016

**Plenaria**

**232<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *SULLA VICENDA DEI LAVORATORI IBM*

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) segnala con preoccupazione la situazione in cui versano dal marzo scorso 290 lavoratori dell'IBM Italia, nei confronti dei quali l'azienda ha aperto una procedura di licenziamento collettivo.

Il presidente SACCONI assicura la massima attenzione nei confronti della vicenda, che presenta risvolti assai delicati sotto il profilo occupazionale.

### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (n.COM (2016) 128 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 125)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

La relatrice SPILABOTTE (PD) dà conto di una nuova bozza di risoluzione, pubblicata in allegato, di segno favorevole con osservazioni che tengono conto di notazioni emerse nel corso della precedente seduta.

Il senatore PUGLIA (M5S) illustra il testo di una nuova proposta di risoluzione, anch'essa favorevole con osservazioni e pubblicata in allegato, da lui sottoscritta insieme con le senatrici Paglini e Catalfo.

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette ai voti la proposta di risoluzione della relatrice, che è approvata a maggioranza. Risulta conseguentemente precluso il voto sulla proposta di risoluzione testé illustrata dal senatore Puglia.

#### IN SEDE CONSULTIVA

#### **Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 292)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ICHINO (PD), precisa preliminarmente che lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 17, comma 1, lettera *s*) della legge n. 124 del 2015 e rappresenta la risposta del Governo all'indignazione dell'opinione pubblica di fronte ad alcuni clamorosi episodi di assenteismo fraudolento scoperti dalla polizia giudiziaria. I provvedimenti disciplinari ivi previsti colpiscono l'assenteismo fraudolento, che costituisce unicamente la punta di un *iceberg* rispetto al fenomeno dell'assenteismo abusivo, e che è opportuno colpire con la massima severità. Non è però a suo avviso con la minaccia del licenziamento in tronco che si può combattere con successo l'assenteismo abusivo. Il problema va affrontato dai dirigenti responsabili solo in via straordinaria in chiave repressiva, con i provvedimenti disciplinari; in via ordinaria, esso va invece affrontato in chiave preventiva con il buon esempio, con la buona organizzazione del lavoro, con la motivazione dei dipendenti e premiando i più assidui e diligenti. Nell'illustrare il provvedimento, il relatore si sofferma quindi sull'articolo 1, che modifica l'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, ampliando la portata della fattispecie disciplinare della falsa attestazione della presenza in servizio di un pubblico dipendente; la disposizione introduce inoltre la sospensione cautelare del dipendente pubblico in caso di falsa attestazione della presenza in servizio ed amplia la responsabilità dei dirigenti o dei responsabili di servizio competenti.

Dopo aver segnalato alcune criticità sul testo già evidenziate nel parere espresso dal Consiglio di Stato, il relatore sottolinea che il decreto in esame rappresenta una anticipazione parziale del decreto legislativo finalizzato a riscrivere il testo unico della disciplina legislativa dell'impiego pubblico. Segnala altresì la necessità di introdurre nel provvedimento in



esame due nuove disposizioni, che, rispettivamente, stabiliscano di fissare per il dirigente responsabile obiettivi precisi finalizzati all'eliminazione dell'assenteismo abusivo e dispongano la revoca dell'incarico al responsabile del personale che non riesca a realizzare quegli obiettivi. A suo avviso ciò può rappresentare una anticipazione del nuovo assetto delle amministrazioni pubbliche, basato sul governo per obiettivi precisi, specifici e misurabili e sulla valutazione dei dirigenti in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi stessi.

Conclusivamente, si riserva di proporre una bozza di osservazioni alla conclusione del dibattito.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) chiede delucidazioni sul ruolo di controllo che può esercitare il dirigente delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore ICHINO (*PD*), anche con riferimento a recenti casi di cronaca, ritiene che le funzioni di controllo dei dirigenti pubblici non siano state sempre esercitate in misura adeguata, mentre costituirebbero uno strumento determinante di lotta all'assenteismo abusivo o fraudolento. Ritiene necessario pretendere dai dirigenti pubblici il conseguimento degli obiettivi loro assegnati, ivi incluso il controllo sulla presenza dei dipendenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) (n. 296)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo, predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2014/67/UE (cosiddetta direttiva *Enforcement*), che pone misure per l'applicazione della normativa europea sul distacco temporaneo di lavoratori, di cui alla direttiva 96/71/CE. Gli articoli 1, 2 e 4 dello schema confermano norme generali già stabilite dal decreto legislativo n. 72 del 2000, che ha recepito la suddetta direttiva 96/71/CE. L'articolo 3 individua gli elementi ai fini dell'accertamento dell'autenticità del distacco e, con riferimento alle ipotesi di distacco non autentico, indica le sanzioni amministrative pecuniarie. Gli articoli 6 e 7 contengono le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione, pubblicate sul sito del Ministero del lavoro, e la disciplina degli scambi di informazioni tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le autorità di altri Stati membri. In base alle norme introdotte dall'articolo 9, l'impresa che intenda distaccare lavoratori in Italia deve comunicare al

Ministero del lavoro alcuni elementi ivi individuati; sull'impresa distaccante gravano alcuni obblighi di documentazione, la cui violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria. Ai sensi dell'articolo 10, l'Ispettorato nazionale del lavoro effettua accertamenti ispettivi intesi a verificare l'osservanza delle disposizioni del decreto in esame.

La relatrice si sofferma poi sugli articoli da 12 a 23, che disciplinano i casi di esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia. Infine, l'articolo 24 reca le clausole di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 25 provvede all'abrogazione esplicita del decreto legislativo n. 72 del 2000.

Conclusivamente, la relatrice si riserva di predisporre una bozza di parere alla conclusione del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

**(292) BARANI. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente SACCONI informa che allo scadere del termine sono stati presentati 50 subemendamenti agli emendamenti 1.200 (testo 2) e 5.100 (testo corretto) della relatrice, pubblicati in allegato, e che sia sul disegno di legge n. 2232, scelto come testo base, che sulle proposte ad esso riferite si è in attesa del parere della Commissione Bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 128  
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO  
SULLA SUSSIDIARIETÀ  
(Doc. XVIII, n. 125)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

premesso che la revisione della direttiva del 1996 mira a rafforzare l'obiettivo originario di favorire l'esercizio della libera prestazione dei servizi transfrontalieri in un clima di concorrenza leale e rispetto dei diritti dei lavoratori, adattandosi alle nuove condizioni dell'economia e del mercato del lavoro;

valutato che la proposta in esame risulta oggetto di valutazioni estremamente diverse da parte degli Stati membri;

preso atto che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà;

si esprime in senso favorevole con le seguenti osservazioni.

Si evidenziano anzitutto alcuni aspetti critici che già attualmente caratterizzano l'applicazione della direttiva 96/71/CE:

– la possibilità di differenze retributive tra i lavoratori distaccati ed i lavoratori locali nei Paesi ospitanti;

– il riconoscimento ai lavoratori distaccati delle «tariffe minime salariali» (comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario) vigenti nel territorio in cui ha luogo il distacco in base a disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o a contratti collettivi;

– una definizione generica di «distacco», intendendo il lavoratore come colui che per un periodo limitato svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente;

– l'esigenza di integrazione della disciplina con norme specifiche, relative a forme ed istituti sviluppatisi nel mercato del lavoro, quali il subappalto, il lavoro interinale ed il distacco infragruppo.

In merito al testo della proposta, con riferimento all'articolo 1, numero 1), sulla disciplina specifica per il distacco per un periodo superiore

a 24 mesi, anche se la *ratio* della novella è utile per arginare il fenomeno elusivo di reiterati rinnovi e proroghe per i lavoratori distaccati, si ritiene tuttavia troppo ampia la durata temporale introdotta, dato che ad oggi la direttiva 96/71/CE citava espressamente il distacco «per un periodo limitato», e si suggerisce pertanto di introdurre un termine di durata non superiore a 12 mesi.

Con riferimento al punto 2), lettera c), che sostituisce il riferimento alle «tariffe minime salariali» con il principio di riconoscimento della «retribuzione», composta da tutti gli elementi resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o da contratti collettivi o arbitrati di applicazione generale, si osserva che la modifica potrebbe dar luogo a difficoltà, atteso che la soglia minima retributiva deve essere stabilita dalla legge nazionale o dalla contrattazione collettiva generalmente applicabile. In Italia il trattamento minimo salariale non ha regolazione normativa e viene fissato nei contratti collettivi di lavoro stipulati nei diversi settori produttivi dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, che però non hanno efficacia di «applicazione generale». Si ricorda tuttavia che il principio di «parità di trattamento» retributivo e normativo, richiamato nella direttiva, è già previsto nel nostro ordinamento (articolo 35 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e articolo 4 del decreto legislativo n. 72 del 2000) per tutti i lavoratori stranieri che operano nel nostro Paese, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro.

Si suggerisce pertanto di specificare che il riferimento ai contratti collettivi, previsto dall'articolo 3 come modificato, sia effettuato con riferimento ai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, limitatamente a quelli aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, riprendendo così la nozione di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni.

Sul punto, si osserva altresì che anche la previsione di pubblicare sul sito *web* ufficiale gli elementi costitutivi della retribuzione applicabile ai lavoratori distaccati potrebbe non essere di facile applicazione, data la già citata mancanza di un minimo salariale stabilito per legge.

Con riferimento al punto 2), paragrafo *1ter*, in merito alle tutele dei lavoratori somministrati, si ritiene opportuno che, in caso di somministrazione transnazionale da parte di agenzie comunitarie, vi sia un obbligo di comunicazione preventiva alle autorità nazionali del Paese in cui si svolge l'attività di somministrazione e si preveda una «anagrafe» dei lavoratori somministrati inviati in Italia, muniti possibilmente di una busta paga contenente copia della traduzione in lingua italiana.

Infine, un'attenzione particolare dovrebbe riguardare il settore dell'autotrasporto, non previsto nella proposta di direttiva in esame, con una normativa dedicata.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI  
SENATORI SARA PAGLINI, PUGLIA E NUNZIA  
CATALFO SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM  
(2016) 128 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE  
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

L'11<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede d'esame dell'Atto Comunitario COM (2016) 128 definitivo «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi»;

esprime, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*a)* in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 1), appare necessario modificare la novella di cui all'articolo 2-*bis* al fine di:

1) prevedere che lo Stato membro ospitante debba essere considerato quello in cui il lavoro è abitualmente svolto qualora la durata prevista o effettiva del distacco superi i tre mesi complessivi, da intendersi come la sommatoria di più contratti anche tra più lavoratori distaccati aventi per oggetto mansioni equivalenti;

2) eliminare il comma 2 dell'articolo 2-*bis* in cui viene previsto che ai fini del computo dei 24 mesi si tiene conto della durata complessiva dei distacchi dei lavoratori, nel caso di sostituzione (per lo svolgimento delle medesime mansioni «nello stesso posto») con altri lavoratori distaccati; tale durata complessiva viene attribuita, ai fini in oggetto, ad ognuno dei distacchi interessati che abbia avuto una durata effettiva di almeno 6 mesi;

*b)* aggiungere alla fine dell'articolo 1, numero 2, lettera *c)* le parole: «fermo restando i limiti di cui all'articolo 2-*bis*»;

*c)* in riferimento all'articolo 2, appare necessario modificare il paragrafo 1 al fine di stabilire che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro un anno dall'adozione della stessa;

*d)* per quanto riguarda la retribuzione dei lavoratori impiegati in attività dello spettacolo o stagionali deve essere sempre garantita l'applicazione automatica ed immediata delle specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

*e)* appare auspicabile l'inserimento di una disposizione volta ad indicare che il trattamento salariale minimo del lavoratore non possa comun-

que essere inferiore alla soglia di rischio di povertà (AROPE) indicata da Eurostat per il Paese di provenienza del lavoratore stesso maggiorata del 30 per cento;

*f)* in generale appare auspicabile che sia posta in essere un'azione a livello europeo al fine di giungere alla definizione di una normativa comunitaria circa un livello retributivo minimo universale per tutti i Paesi dell'UE anche al fine di poter procedere ad un sempre maggior raccordo tra i sistemi previdenziali favorendo in tal modo la possibilità per i lavoratori di operare una ricongiunzione non onerosa degli eventuali contributi maturati nel corso di periodi lavorativi in Paesi diversi.

## ULTERIORI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2232

### 1.200 testo 2/1

CATALFO

*All'emendamento 1.200 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «e la costituzione di trust, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione sia disciplinati con contratto fiduciario, sia costituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» con le seguenti: «e la costituzione di trust, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario»;*

*b) sopprimere il «Conseguentemente».*

---

### 1.200 testo 2/2

SERRA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «e la costituzione di trust, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione sia disciplinati con contratto fiduciario, sia costituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-bis dello stesso arti-*

colo» con le seguenti: «e la costituzione di *trust* in favore di persone con disabilità al fine di conseguire la migliore autodeterminazione finalizzata al raggiungimento di una vita il più possibile indipendente e deistituzionalizzata»

b) al «Conseguentemente», sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - 1. Ai fini della presente legge e ai sensi della Convenzione de L'Aja relativa alla legge applicabile ai *trust* e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, è riconosciuta, tutelata e promossa la possibilità di istituire *trust* a favore di persone disabili prive di sostegno familiare al fine del conseguimento delle migliori condizioni di autodeterminazione, di possibilità di scelta, di inclusione sociale e di realizzazione di una vita indipendente, di condizioni di benessere, di cura e assistenza sanitaria e di supporto alla deistituzionalizzazione e al sostegno domiciliare.

2. L'atto istitutivo del *trust* deve:

a) indicare espressamente e in modo esclusivo le finalità di cui al comma 1;

b) essere stipulato per atto pubblico;

c) identificare, in maniera chiara e univoca, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli e, in modo particolare, indicare come esclusivi beneficiari del *trust* persone con disabilità;

d) indicare, in maniera chiara e univoca, come il trasferimento di beni e di diritti e, in modo particolare, di beni immobili e di diritti reali su di essi, l'accettazione di erogazioni liberali, di donazioni e di altri atti a titolo gratuito, di costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile o di fondi patrimoniali di cui all'articolo 167 del codice civile siano destinati esclusivamente alle finalità proprie della presente forma di *trust*;

e) indicare le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* è istituito;

f) indicare, in modo analitico, le attività necessarie a garantire le finalità di cui al comma 1 e ai bisogni di cui alla lettera e) del presente comma, comprese, in modo particolare e se desiderate, le scelte finalizzate a favorire la solidarietà tra i disabili ai fini della promozione delle attività di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità;

g) individuare gli obblighi del *trustee* riguardo al progetto di vita e alle finalità di cui al comma 1 che deve promuovere in favore delle persone con disabilità, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;

h) indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*;

i) individuare il soggetto preposto al controllo periodico delle obbligazioni imposte a carico del *trustee*;

l) stabilire il termine finale di durata del *trust* nella data della morte della persona con disabilità;



*m)* stabilire la destinazione del patrimonio residuo.

3. Se sussistono tutte le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo ed unicamente ai fini della presente legge, sono ammesse le seguenti esenzioni e agevolazioni:

*a)* i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni;

*b)* ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;

*c)* gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

*d)* al conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi in *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, i Comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;

*e)* alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

4. Le agevolazioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, le agevolazioni di cui al comma 3, lettera *e)* si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e di cui al comma 3, lettera *e)*, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.»

**1.200 testo 2/3**

PAGLINI

*All'emendamento 1.200 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «e la costituzione di trust, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione sia disciplinati con contratto fiduciario, sia costituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» con le seguenti: «e la costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario di cui all'articolo 6»;*

*b) al «Conseguentemente», sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

*«Art. 6. - (Vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione) - 1. I beni e i diritti gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.*

*2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nel regolamento dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile.*

*3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:*

*a) il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, sia fatta per atto pubblico;*

*b) il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identifichi in maniera*

chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

c) il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, individuino, rispettivamente, gli obblighi del fiduciario e del gestore con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile;

f) il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero all'atto di costituzione del vincolo di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, a carico del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di cui all'articolo 2645-ter del codice civile;

g) il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata del *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) ovvero il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera *h*) del comma 3, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero agli atti che costituiscono vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di destinazione di immobili e di diritti reali sugli stessi ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

---

### 1.200 testo 2/4

LEPRI

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al comma 3, sostituire le parole da: «e la costituzione di trust, anche autodichiarati» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e la costituzione di trust o di altre gestioni fiduciarie previste dall'ordinamento».*

*Conseguentemente, sostituire il capoverso «Art. 6», con il seguente:*

*«Art. 6. - (Misure a sostegno delle donazioni e delle gestioni fiduciarie con vincolo di destinazione a favore di persone con grave disabilità) - 1. trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito che prevedano la costituzione di vincoli di destinazione, da realizzare attraverso trust o altre gestioni fiduciarie previste dall'ordinamento, purché esclusivamente a favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità previste nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni; le relative imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; i relativi atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi posti in essere o richiesti dai trust o da altre gestioni fiduciarie sono esenti dall'imposta di bollo.*

*2. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati che prevedano la costituzione di vincoli di destinazione, da realizzare attraverso trust o altre gestioni fiduciarie previste dall'ordinamento, purché esclusivamente a favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità previste nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.*

*3. Sono favorite le forme associate di gestione fiduciaria dei patrimoni con vincolo di destinazione, da realizzare con le forme previste*

per gli enti del Terzo settore e anche su scala sovraregionale, al fine di garantire una gestione partecipata, incentivare le donazioni, prevedere un controllo diffuso, nonché facilitare la fruizione dei servizi anche a favore di persone con grave disabilità non direttamente beneficiate di trasferimenti di beni e diritti.

4. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

5. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust* o le altre gestioni fiduciarie previste dall'ordinamento, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 5, in caso di morte del beneficiario del *trust* o delle altre gestioni fiduciarie previste dall'ordinamento istituiti a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

8. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 ed alle maggiori spese derivanti dal comma 3, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, nonché dal comma 2, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

*Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «minori entrate» inserire le seguenti: «e maggiori spese».*

**1.200 testo 2/5**

CATALFO

*All'emendamento 1.200 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole:* «e la costituzione di *trust*, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione sia disciplinati con contratto fiduciario, sia costituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a*), numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» *con le seguenti:* «e la costituzione di *trust*, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario, di cui all'articolo 6»;

*b) al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «, anche autodichiarati,».

---

**1.200 testo 2/6**

CATALFO

*All'emendamento 1.200 (testo 2), sostituire le parole:* «e la costituzione di *trust*, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione sia disciplinati con contratto fiduciario, sia costituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a*), numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» *con le seguenti:* «e la costituzione di *trust*, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario di cui all'articolo 6».

---

**1.200 testo 2/7**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), sopprimere il «Conseguentemente».*

---

**1.200 testo 2/8**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente» sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".*

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust* identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla



persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle

finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.».

---

### 1.200 testo 2/9

PAGLINI, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente» sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni.*

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;
- b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è isti-

tuito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i

limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.».

---

### **1.200 testo 2/10**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente» sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in*

favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;
- b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
- c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;
- d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;
- e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;

### **1.200 testo 2/11**

PAGLINI, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente» sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.*

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:.

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust* identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esen-

zione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee*



rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

---

## 1.200 testo 2/12

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente» sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con mo-*

dificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

- a) sia fatto per atto pubblico;
- b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
- c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;
- d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;
- e) identifichi la figura del guardiano come il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*;
- f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;
- g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;
- h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al

comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le atte stazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

---

### 1.200 testo 2/13

PAGLINI, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente» sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con mo-*

dificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

- a) sia fatto per atto pubblico;
- b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
- c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;
- d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;
- e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cd. guardiano);
- f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;
- g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;
- h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.».

---

## 1.200 testo 2/14

PAGLINI, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente» sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.*

*2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust, persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della*

persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

- a) sia fatto per atto pubblico;
- b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
- c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;
- d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;
- e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cosiddetto guardiano);
- f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;
- g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;
- h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

---

### 1.200 testo 2/15

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente» sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.*

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust*, persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

- a) sia fatto per atto pubblico;
- b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
- c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;
- d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;
- e) identifichi la figura del guardiano come il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*;
- f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;
- g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;
- h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei



*trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito, indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

---

### **1.200 testo 2/16**

CATALFO

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, anche autodichiarati»,».*

---

### **1.200 testo 2/17**

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI, PICCOLI

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «grave» e «comma 3»,».*

---

### **1.200 testo 2/18**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 4 della medesima legge» aggiungere le seguenti: «e tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del*

programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità",».

---

**1.200 testo 2/19**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 2, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».*

---

**1.200 testo 2/20**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), capoverso «Art. 6», comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «indichi le attività assistenziali» sino alla fine della lettera, con le seguenti: «escluda forme di istituzionalizzazione, se non in specifici e certificati casi, laddove non sussistano in alcun modo le condizioni che consentono a tali persone di continuare a vivere presso la propria abitazione o in contesti che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;».*

---

**1.200 testo 2/21**

ROMANO

*All'emendamento 1.200 (testo 2), articolo 6, comma 3, lettera b), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «evitare».*

---

**1.200 testo 2/22**

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI, PICCOLI

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera c), sopprimere la seguente parola: «grave».*

---

**1.200 testo 2/23**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera c), dopo le parole: «a salvaguardarne i diritti» aggiungere le seguenti: «anche attraverso la valutazione prioritaria di eventuali indicatori di abusi fisici e psicologici e/o elementi di trascuratezza fisica e psicologica»;*

2) *alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «e individui i procedimenti per le dimissioni o la revoca del trustee, del fiduciario o del gestore».*

---

**1.200 testo 2/24**

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI, PICCOLI

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera d), sopprimere, in fine, la seguente parola: «grave».*

---

**1.200 testo 2/25**

ROMANO

*All'emendamento 1.200 (testo 2), all'articolo 6, comma 3, lettera d), sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «la maggioranza delle quali con disabilità grave, così come definiti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge;».*

---

**1.200 testo 2/26**

ROMANO

*All'emendamento 1.200 (testo 2), all'articolo 6, comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) sia esplicitato che il trustee, nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal trust, dovrà tenere in considerazione la volontà espressa dai beneficiari;».*

---

**1.200 testo 2/27**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera f), premettere le seguenti parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».*

---

**1.200 testo 2/28**

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI, PICCOLI

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera g), sopprimere, in fine, la seguente parola: «grave».*

---

**1.200 testo 2/29**

CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con previsione che a tale patrimonio continuino ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo qualora il patrimonio residuo stesso sia destinato ad una persona con disabilità grave».*

---

**1.200 testo 2/30**

PAGLINI, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».*

---

**1.200 testo 2/31**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«h-bis) l'atto istitutivo costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in trust».*

---

**1.200 testo 2/32**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito».*

---

**1.200 testo 2/33**

PAGLINI, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito».*

---

**1.200 testo 2/34**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6», al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «il patrimonio residuo del trust non costituisce comunque presupposto impositivo ai fini reddituali.».*

---

**1.200 testo 2/35**

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI, PICCOLI

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6», al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «grave» e «comma 3,».*

---

**1.200 testo 2/36**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, ai fini della destinazione del patrimonio residuo di cui alla lettera *f*) del presente articolo, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione».

---

**1.200 testo 2/37**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nel caso di destinazione a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi del comma 3, lettera *f*), del presente articolo, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo, nonché al pagamento della relativa imposta».

---

**1.200 testo 2/38**

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI, PICCOLI

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6», al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «grave» e «comma 3,».*

---

**1.200 testo 2/39**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Nelle ipotesi di trasferimento, ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo, di beni e di diritti in seno alla gestione ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust* istituito in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento».

---

**1.200 testo 2/40**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6», al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

*Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, a partire dall'anno 2016.».

---

**1.200 testo 2/41**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», sopprimere i commi 9 e 10.*

---

**1.200 testo 2/42**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», al comma 9, dopo le parole: «dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1,» aggiungere le seguenti: «qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 9-bis.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

**1.200 testo 2/43**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni.



Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

---

### **1.200 testo 2/44**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

---

### **1.200 testo 2/45**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei ge-

nitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni».

---

### **1.200 testo 2/46**

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI, PICCOLI

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6», al comma 12, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 9» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.».*

---

### **1.200 testo 2/47**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), dopo il capoverso «Art. 6», aggiungere il seguente:*

*«Art. 6-bis. (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche) - 1. All'articolo 2645-ter del codice civile aggiungere in fine i seguenti periodi: "Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, vengano destinati a favore delle persone con disabilità per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti senza scopo di lucro o persone fisiche ai sensi degli articoli 1322, secondo comma, e 408 del presente codice, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione, nonché ai fini della costituzione del vincolo con effetti obbligatori, anche i beni mobili non registrati, titoli di credito, depositi bancari, ecc. purché inseriti nei medesimi atti pubblici e per le stesse finalità quale requisito di validità dell'atto di destinazione. Per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915 del presente codice, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.».*

---

**Art. 5.****5.100 testo corretto/1**

SERRA

*All'emendamento 5.100 (testo corretto), sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5 - (Agevolazioni tributarie in favore delle persone affette da disabilità) - 1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "o di invalidità permanente.", sono inserite le seguenti: "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono soggette allo stesso regime tributario delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni."

2. I premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono deducibili nella misura massima di euro 5.164,57 all'anno per ogni soggetto disabile beneficiario. Il valore massimo deducibile viene aggiornato in base a quanto definito per la previdenza complementare, di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni.

3. La tassazione agevolata al momento della prestazione è pari al 9 per cento sui contributi versati che hanno usufruito della deducibilità ed è nulla sui contributi in eccesso rispetto al tetto massimo.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il contratto assicurativo preveda una assicurazione caso morte a vita intera dove:

a) il beneficiario sia una persona con disabilità grave accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) gli assicurati siano i genitori del beneficiario o la persona presso il cui nucleo familiare sia inserito il beneficiario;

c) la prestazione contrattualmente prevista sia esclusivamente una rendita vitalizia con rate mensili o trimestrali con vincolo del loro utilizzo per le necessità e la realizzazione del progetto individuale della persona con disabilità;

d) gli eventi relativi alla vita degli assicurati siano il decesso o l'invalidità permanente;

e) non sia ammesso il riscatto totale se non in caso di decesso del beneficiario prima del verificarsi degli eventi di cui di cui alla lettera d);

f) siano ammessi riscatti parziali, fino al massimo del 50 per cento del capitale accumulato, in caso di acquisto, manutenzione o adattamento di unità immobiliare di cui alla presente legge o in caso di malattia grave del beneficiario.

5. Al fine di valutare l'offerta economica complessiva delle imprese di assicurazione, l'ISTAT elabora apposite tabelle di mortalità specifiche per le principali tipologie di disabilità. L'elaborazione è eseguita ogni cinque anni dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio a partire dal 31 luglio 2016.

6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 90,7 milioni di euro nel 2017 e in 75,4 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, ai sensi dell'articolo 9;

b) quanto a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

---

### **5.100 testo corretto/2**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 5.100 (testo corretto), sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5 - (*Incremento del Fondo per le non autosufficienze finalizzato al finanziamento di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società*) - 1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Tali somme sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, secondo le finalità della presente legge e come previsto dalla Linea di intervento 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 9».

---

**5.100 testo corretto/3**

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI, PICCOLI

*All'emendamento 5.100 (testo corretto), al capoverso «Art. 5», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3», con le seguenti: «con disabilità come definita dall'articolo 3»;*

*b) al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: «grave»;*

*c) al comma 3, lettera f), sopprimere la parola: «grave»;*

*d) al comma 4, capoverso "6-bis", sopprimere la parola: «grave»;*

*e) al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 9», con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i ministeri».*

**5.100 (testo corretto)**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5 (*Agevolazioni tributarie per i fondi pensione e le assicurazioni in favore di persone con disabilità grave*) - 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 104 citata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono deducibili ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore, per ogni soggetto disabile beneficiario, alla misura massima stabilita dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni assicurative sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni assicurative comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 9 per cento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel caso in cui il contratto di assicurazione avente ad oggetto il rischio di morte preveda che:

*a)* il beneficiario sia una persona con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 104 citata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

*b)* gli assicurati siano i genitori del beneficiario o la persona presso il cui nucleo familiare sia inserito il beneficiario;

*c)* la prestazione contrattualmente prevista sia esclusivamente una rendita vitalizia con rate mensili o trimestrali;

*d)* gli eventi relativi alla vita degli assicurati siano il decesso o l'invalidità permanente;

*e)* non sia ammesso il riscatto totale se non in caso del verificarsi degli eventi di cui alla lettera *d)*;

*f)* siano ammessi riscatti parziali, fino al massimo del 50 per cento del capitale accumulato, in caso di acquisto, manutenzione o adattamento di un'unità abitativa destinata all'assistenza della persona con disabilità grave di cui alla lettera *a)* o in caso di malattia grave del beneficiario.

4. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. In aggiunta alla deduzione dei contributi effettuata in base ai commi precedenti, i contributi versati in favore di persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 104 citata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad ulteriori euro 5.164,57 per ogni soggetto disabile beneficiario."

5. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.»

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 3 maggio 2016

**Plenaria**

**344<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro della salute Beatrice Lorenzin.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione del Ministro della salute**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 aprile.

La PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'odierna audizione, il ministro della salute, onorevole Beatrice Lorenzin, cui rivolge un saluto di benvenuto, riferirà in ordine alle recenti iniziative adottate dal Ministero della salute in materia di contrasto degli sprechi di risorse e dei fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN). Inoltre,

esaurita la trattazione dei temi predetti, l'ospite fornirà alcuni aggiornamenti circa lo stato di avanzamento della procedura per la revisione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

Avverte che, attesa da ulteriori impegni istituzionali, l'ospite non potrà trattenersi oltre le ore 15,30.

La Commissione prende atto.

Il MINISTRO della salute ringrazia per essere stata invitata a riferire sulle numerose iniziative adottate dal Ministero della salute per contrastare due fenomeni intimamente connessi – corruzione e sprechi – che producono un gravissimo nocumento al sistema sanitario: quando si sottraggono risorse in maniera illecita o si spreca il denaro in sanità ci si macchia di comportamenti particolarmente gravi, perché si tratta di atti che finiscono con l'incidere in modo diretto sulla qualità di assistenza e cura delle persone più fragili.

Ciò posto, si sofferma a esaminare il fenomeno della corruzione, ricordando che, per tale tematica, la chiave di volta – da un punto di vista normativo – è rappresentata dalla legge n. 190 del 2012, che ha segnato l'avvio della stagione delle norme anticorruzione degli ultimi anni.

In particolare, segnala i commi 15 e 36 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, che configurano espressamente gli strumenti di prevenzione della corruzione e le regole sulla trasparenza amministrativa come integrativi dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione.

Evidenzia che tre sembrano essere le leve principali, declinate in maniera diversificata a seconda dei settori, individuate dal legislatore a livello nazionale per il contrasto della corruzione: l'istituzionalizzazione dell'attività di prevenzione della corruzione, quale processo ordinario e costante in tutto il settore della pubblica amministrazione, ivi compreso il SSN; il rafforzamento della trasparenza nell'organizzazione e nell'attività amministrativa; la riduzione e la prevenzione delle situazioni che possono determinare conflitti di interessi, anche attraverso l'ulteriore riduzione dell'interferenza della politica nelle scelte gestionali di maggior rilievo.

Quanto al primo punto, ritiene di dover rilevare come una delle novità principali introdotte dalla legge n. 190 del 2012 sia stata quella di trasformare la prevenzione della corruzione da attività sporadica o occasionale, rimessa alla discrezionalità dei vertici amministrativi in ragione di situazioni emergenziali, a vera e propria funzione amministrativa istituzionalizzata, di competenza di ogni singola amministrazione.

Lo strumento per realizzare tali obiettivi è il Piano nazionale anticorruzione (PNA), che viene approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nel rispetto del quale le singole amministrazioni centrali predispongono il piano triennale di prevenzione della corruzione. Tali piani, in particolare, devono fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi orga-



nizzativi volti a prevenire tale rischio. Per espressa disposizione normativa, poi, i piani elaborati dagli enti locali devono essere adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale.

La circostanza che la pianificazione «a cascata» coinvolga anche le regioni e gli enti pubblici da esse controllati o vigilati (e dunque, anche gli enti del servizio sanitario regionale), oltre che desumibile dall'impianto generale della legge, è confermata da quanto previsto dall'Intesa del 24 luglio 2013 sancita in Conferenza unificata. Essa, infatti, precisa che «rimane ferma l'applicazione immediata delle disposizioni legislative e delle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione, anche nei confronti delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo».

Secondo quanto previsto dall'Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, il responsabile dell'approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti del SSN è individuato nel direttore generale degli stessi, sentito, per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), il consiglio di indirizzo e di vigilanza.

Ricorda che le figure preposte alla prevenzione della corruzione sono l'Autorità nazionale anticorruzione, il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) di ciascuna amministrazione, i dirigenti, i singoli dipendenti.

Sotto il profilo organizzativo e soggettivo, pone in rilievo l'istituzione della figura del responsabile della prevenzione della corruzione, che deve essere individuato dall'organo di indirizzo politico. Il responsabile della prevenzione della corruzione, oltre a proporre all'organo di indirizzo politico il piano triennale della prevenzione della corruzione, provvede anche alle seguenti funzioni: alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; ad individuare il personale da inserire in appositi programmi di formazione dedicati soprattutto al personale che opera nei ruoli, che devono peraltro essere individuati dalle amministrazioni, in cui più elevato è il rischio di corruzione.

In tema di rafforzamento della trasparenza nell'organizzazione e nell'attività amministrativa, sottolinea come l'attività del responsabile della prevenzione della corruzione implichi la necessità di rendere trasparenti e pubblici alcuni profili dell'organizzazione amministrativa.

Reputa non casuale, dunque, che, in base all'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (adottato in attuazione della delega recata dalla richiamata legge n. 190 del 2012), all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione svolga, di norma, anche le funzioni di responsabile per la trasparenza: si viene, così, alla seconda

leva individuata dal legislatore per prevenire le illegalità nelle amministrazioni, la leva della trasparenza.

Segnala, in proposito, che viene ben esplicitato anche il carattere di strumentalità della trasparenza rispetto alle esigenze di prevenzione della corruzione o dell'illegalità nell'amministrazione. In particolare, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 chiarisce che «La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino».

Sempre in riferimento agli obblighi di pubblicazione che possono considerarsi più strettamente connessi alle esigenze di prevenzione della corruzione, richiama quelli relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche.

In tal senso, viene in rilievo l'obbligo di pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei documenti e degli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché dei dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Da questo punto di vista, peraltro, fa notare come la norma da ultimo citata generalizzi ed estenda a tutte le pubbliche amministrazioni un obbligo di trasparenza che, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sussiste in base al comma 522 della legge di stabilità per il 2016 – fortemente voluto dal Ministero della salute, sottolinea – il quale prevede che anche tali enti «assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando integralmente sul proprio sito Internet il bilancio d'esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa approvazione.»; e che essi attivano «un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti».

Ritiene, a questo punto, di dover ricordare l'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rubricato «Trasparenza del Servizio sanitario nazionale». Esso reca disposizioni concernenti, da un lato, la trasparenza nel conferimento degli incarichi degli organi di vertice degli enti del SSN e, dall'altro, la trasparenza relativa alle strutture private che operano per conto del medesimo SSN.

In particolare, si prevede che le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere devono pubblicare tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli

avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure e gli stessi atti di conferimento.

Quanto alle strutture accreditate, è previsto che deve essere pubblicato, e aggiornato annualmente, l'elenco delle stesse, oltre che gli accordi con esse stipulati. Inoltre, si stabilisce che tra i requisiti richiesti per l'accredimento delle strutture deve essere incluso proprio il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.

Infine, si specifica che «gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.».

Sempre in tema di trasparenza – quale mezzo di prevenzione del rischio corruzione –, ricorda che nel Patto per la salute 2014-2016, siglato con le regioni, al fine di recuperare efficienza, razionalizzazione delle offerte, senza pregiudicare la qualità dell'assistenza sanitaria ai cittadini, arginare gli sprechi, sono stati potenziati i controlli nelle aziende sanitarie, da perseguire anche mediante una serie di iniziative riconducibili al Patto per la sanità digitale, i cui effetti saranno illustrati in sede di descrizione delle iniziative per contrastare gli sprechi in sanità.

Ciò premesso sull'inquadramento generale delle misure anticorruzione, passa ad illustrare, nel dettaglio, le iniziative assunte per contrastare il fenomeno nell'ambito sanitario.

Segnala che, con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC, è stato aggiornato il Piano nazionale anticorruzione che, per la prima volta, contiene una specifica sezione dedicata alla Sanità: si tratta di un vero e proprio manuale delle procedure anticorruzione che è stato messo a disposizione delle singole realtà sanitarie per combattere e prevenire il fenomeno.

La Sezione, frutto della sinergica collaborazione fra il Ministero della salute, l'ANAC e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), si compone di una prima parte che estende alcune aree di «rischio generale», prevedendo per la sanità indicazioni specifiche a supporto del *management* delle aziende, quali contratti pubblici, incarichi e nomine, gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.

Il documento fornisce, inoltre, chiare indicazioni su ulteriori aree «a rischio specifico», alle quali rivolgere la massima attenzione anche per i risvolti direttamente collegati alla percezione della qualità dei servizi da parte dei cittadini, allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione in sanità e per l'importanza che le azioni suggerite rivolgono in tema di lotta agli sprechi e di recupero della fiducia del cittadino: attività libero professionale e liste di attesa; rapporti contrattuali con privati accreditati; farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie (ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni); attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero.

Soggiunge che, nella convinzione che non bastasse – per combattere e prevenire efficacemente il fenomeno della corruzione in sanità – mettere

a disposizione delle singole realtà sanitarie la Sezione Sanità del PNA, ma che fosse necessario verificare, in concreto, l'applicazione delle misure recate dal predetto documento, il 21 aprile u.s., è stato siglato il Protocollo d'Intesa tra l'ANAC e il Ministero della salute.

Attraverso tale protocollo sono state stabilite forme di reciproca collaborazione tra Ministero della salute e ANAC – avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – al fine di condurre, in maniera condivisa e congiunta, attività di verifica, controllo e valutazione anche sul campo, circa la corretta e completa implementazione – da parte delle aziende sanitarie e degli enti assimilati del Servizio sanitario nazionale – delle raccomandazioni e degli indirizzi contenuti nella Sezione sanità dell'Aggiornamento 2015 al PNA di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.

Osserva che il Protocollo rappresenta un'altra importante tappa del programma per la salvaguardia dell'integrità del Servizio sanitario nazionale da rischi corruttivi e da episodi di disordine amministrativo, da realizzare mediante la conduzione – condivisa e congiunta – di attività di verifica, controllo e valutazione, anche con riguardo alle strutture sanitarie del nostro Paese: pertanto, non si ha più soltanto un Piano nazionale anti-corrruzione specifico per il settore sanitario, ma anche un concomitante sistema di controllo e monitoraggio, organizzato al fine di verificare l'effettiva attuazione ed implementazione delle misure organizzative che lo stesso Piano nazionale ha indicato alle aziende per la costruzione dei rispettivi piani.

Ricorda che, da tempo, ha intrapreso, con il necessario supporto degli Uffici del Ministero, numerose azioni per migliorare la capacità del sistema sanitario al fine di consentire allo stesso di reagire con fermezza ad ogni fattore che costituisce terreno fertile per l'emersione di fenomeni, anche corruttivi e, comunque, lesivi del patrimonio che il servizio sanitario rappresenta nel contesto dei servizi pubblici resi ai cittadini.

Esprimendo personale soddisfazione, conferma che lungo questa direzione il Ministero della salute si sta muovendo in sintonia con l'ANAC, con l'obiettivo di fornire gli strumenti idonei a prevenire e curare gli aspetti patologici del sistema, ingenerati da comportamenti scorretti che devono a suo avviso essere contrastati con ogni mezzo, culturale e metodologico, prima ancora che sanzionatorio.

A tal fine, rileva che il Protocollo d'intesa stipulato con l'ANAC prevede l'istituzione di una *task force*, denominata Nucleo operativo di coordinamento (NuOc) – composta da rappresentanti del Ministero della salute, dell'ANAC e dell'AGENAS – che svolgerà funzioni di supporto e consultive per l'ANAC nella realizzazione delle attività ispettive di competenza delle Autorità e, in particolare, per la redazione di un programma di verifica speciale per il settore sanitario e per l'individuazione dei soggetti da sottoporre ad ispezione.

Viene prevista, inoltre, la costituzione di un Registro del personale ispettivo a supporto delle attività di verifica dei Piani Triennali – a cui saranno iscritti ispettori e personale operante presso il Ministero della sa-

lute e AGENAS – e a cui l'ANAC possa attingere per coadiuvare il proprio personale ispettivo nel monitorare il grado di attuazione e implementazione delle misure di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Rimarca che, nel percorso avviato, un ruolo fondamentale è rivestito dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ritenuta, per competenze attribuite ed *expertise* professionali, il soggetto istituzionale più indicato ad assicurare il necessario supporto a livello centrale/nazionale e locale/regionale, sia per l'individuazione e diffusione delle buone pratiche, sia per la misurazione dell'efficacia degli interventi.

Non ritiene dubbio, infatti, che le verifiche sul campo sono l'ulteriore ambito di sinergia istituzionale che va a completare il programma di interventi di tipo regolatorio e di indirizzo, organizzativo e di analisi metodologica e di contesto.

Segnala, manifestando la propria soddisfazione, che le iniziative messe in campo non hanno richiesto il supporto di ulteriori sovrastrutture, a livello attuativo regionale e aziendale; in sintesi, è stato sufficiente attuare puntualmente gli strumenti e le misure organizzative già indicate nella Sezione sanità dell'Aggiornamento 2015 al PNA e che saranno prossimamente aggiornate nel PNA 2016.

Sottolinea, quindi, che la prevenzione delle situazioni che possono determinare conflitti di interessi e, di conseguenza, episodi di corruzione passa, necessariamente, anche attraverso la riduzione dell'interferenza della politica nelle scelte gestionali di maggior rilievo.

In tal senso, come già accennato, evidenzia che la terza leva individuata dal legislatore, come area su cui agire a fini di prevenzione della corruzione, è quella degli incarichi dirigenziali e di vertice e delle relative modalità di conferimento: nel settore della sanità questi aspetti sono stati particolarmente avvertiti, tanto che negli ultimi anni, sia ad opera della giurisprudenza costituzionale, che ad opera del legislatore – fino ad approdare alla legge n. 124 del 2015 che, grazie ad una iniziativa, fortemente voluta dal Ministero della salute, reca deleghe in materia di riforma della pubblica amministrazione – si è assistito ad una progressiva esaltazione della tecnicità e della professionalità delle figure di vertice degli enti del Servizio sanitario nazionale, riducendo, conseguentemente, il carattere di fiduciarità (pur sussistente) e di dipendenza delle stesse rispetto agli organi politici.

Passa a ricostruire la normativa che presiede alla materia.

La legge n. 124 del 2015, nel conferire la delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica, all'articolo 11, comma 1, lettera p), detta specifici principi e criteri direttivi per la riforma delle procedure di nomina dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale.

E' previsto, in particolare, che la scelta dei direttori generali debba avvenire mediante una selezione unica per titoli, previo avviso pubblico. La selezione, cui potranno accedere i soggetti in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, dovrà

essere effettuata da parte di una commissione nazionale composta paritetivamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni.

I soggetti così selezionati saranno inseriti in un elenco nazionale degli idonei, istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome avranno l'obbligo di attingere, per il conferimento dei relativi incarichi. Il conferimento, peraltro, dovrà avvenire nell'ambito di una rosa di candidati, costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma.

Dovrà, inoltre, essere previsto un sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali, che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Per il caso di mancato raggiungimento degli obiettivi (accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina) o di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità, è prevista la decadenza dall'incarico, con possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione.

Novità importanti sono introdotte anche con riguardo alla nomina dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, che, a legislazione vigente, sono nominati discrezionalmente dal direttore generale, fermo restando, ovviamente, il possesso dei requisiti richiesti.

In sintesi, per i direttori amministrativi e sanitari, la legge Madia prevede un sistema di nomina analogo a quello che il decreto-legge n. 158 del 2012 ha previsto per i direttori generali. Si prevede, cioè, che essi debbano essere selezionati per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche. I soggetti così selezionati saranno inseriti in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali dovranno obbligatoriamente attingere per le relative nomine. Ai fini della selezione i soggetti interessati dovranno possedere specifici titoli professionali, scientifici e di carriera. Anche in tal caso, peraltro, si prevede la decadenza dall'incarico nelle ipotesi di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.

Si dichiara particolarmente soddisfatta nel comunicare che l'*iter* di adozione dello schema di decreto legislativo è in fase avanzata: dopo l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri e il parere favorevole della Conferenza unificata, si è in attesa del parere del Consiglio di Stato, ai fini della successiva trasmissione del provvedimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Fa presente che, nello specifico ed in estrema sintesi, il decreto istituisce presso il Ministero della salute un elenco nazionale di quanti hanno i requisiti per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie italiane. L'elenco sarà stilato da una Commissione istituita presso il Mini-

stero della salute e composta da 5 esperti che parteciperanno a titolo gratuito. Il direttore generale dovrà essere scelto all'interno di una terna individuata da una commissione regionale tra gli iscritti all'albo nazionale. Il suo operato sarà sottoposto a valutazione e, in caso di gravi motivi o di una gestione che presenta un disavanzo importante, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, la regione provvederà alla sostituzione.

Tra le iniziative, fortemente volute dal Ministero, per contrastare il fenomeno della corruzione, ritiene meritevole di essere, infine, ricordata la disposizione, inizialmente introdotta dal decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 e successivamente confluita nella legge di stabilità per il 2016, con la quale sono state estese alle strutture sanitarie private accreditate con il SSN le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese, nell'ambito della prevenzione della corruzione (articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014).

Segnala, a tale riguardo, che la ragione contingente della novella legislativa è stata determinata dalla necessità di trovare una possibile soluzione alla nota vicenda che ha riguardato l'Ospedale israelitico.

In particolare, in presenza del rischio concreto che – a seguito dell'emersione giudiziaria di gravissime condotte illecite poste in essere dagli amministratori e/o gestori *pro tempore* della struttura ospedaliera – si potesse addivenire alla revoca dell'accreditamento e/o del regime convenzionale della struttura ospedaliera, con danni rilevanti sia sotto il profilo occupazionale sia sotto il profilo delle possibili prestazioni sanitarie a favore di una vasta platea di utenti, il Governo ha ritenuto di ampliare la portata di un istituto che, benché introdotto solo recentemente nel sistema giuridico e oggetto di qualche (solo in parte giustificata) critica, ha dato ad oggi buona prova di sé, soprattutto dal punto di vista dei risultati concreti.

Esso ha consentito, infatti, di portare a termine appalti anche economicamente e strutturalmente importanti, connessi ad opere pubbliche di particolare rilievo e/o di evitare vere e proprie crisi occupazionali, soprattutto quando alcune entità imprenditoriali erano state raggiunte da misura interdittiva antimafia.

L'obiettivo che si è voluto perseguire può, quindi, individuarsi nella esigenza di prosecuzione dell'attività sanitaria accreditata, scongiurando i rischi da ultimo indicati, attraverso la creazione di un sistema di gestione separata, rispetto alla struttura proprietaria, della parte che opera in regime di accreditamento con il SSN, in modo che, secondo quella che è la *ratio* che ha ispirato la nascita della misura, coloro che hanno commesso un illecito penale e/o ne hanno direttamente o indirettamente beneficiato non abbiano anche a trarre vantaggi ulteriori dalle attività illegali commesse.

La *ratio* della novella è quella di voler salvaguardare l'esercizio, in regime di convenzione con il SSN, dell'attività sanitaria a favore della popolazione richiedente, mediante la previsione di misure volte a garantire che le indagini della magistratura possano svolgersi senza interrompere o ritardare l'erogazione di prestazioni sanitarie indispensabili per la tutela del diritto fondamentale alla salute.

Passa quindi a trattare delle iniziative in materia di contrasto degli sprechi in sanità.

In questo ambito, reputa debbano essere ricordate le iniziative in materia di «Sanità digitale», posto che l'innovazione digitale in sanità è fondamentale per migliorare il rapporto qualità-costi dei servizi sanitari, ridurre sprechi e inefficienze, rendere più omogeneo l'accesso ai servizi nelle diverse aree del Paese, nonché far evolvere e semplificare il rapporto tra il cittadino e il Servizio sanitario nazionale, incrementando anche la qualità percepita dei servizi erogati.

Segnala che il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2015, n. 178, rappresenta l'insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, e ha come scopo principale quello di agevolare l'assistenza al paziente, offrire un servizio che può facilitare l'integrazione delle diverse competenze professionali, fornire una base informativa consistente, contribuendo al miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura. Il Fascicolo consentirà, inoltre, di evitare inefficienze e contribuirà a migliorare la programmazione, il controllo e la valutazione del sistema sanitario nel suo complesso, in un contesto sia italiano che europeo.

La realizzazione del FSE costituisce, a suo avviso, un salto culturale di notevole importanza, il cui elemento chiave risiede nel considerare il FSE non solo come uno strumento necessario a gestire e supportare i processi operativi, ma anche come fattore abilitante al miglioramento della qualità dei servizi e al contenimento significativo dei costi.

In proposito, fa presente che le regioni stanno attuando i progetti regionali per la realizzazione del FSE, mentre il Ministero della salute e l'Agenzia per l'Italia digitale stanno effettuando la prevista attività di monitoraggio dell'avanzamento dei progetti.

Rimarca che il FSE è uno dei «cardini» delle iniziative di Sanità Digitale, che sono in grado di determinare consistenti risparmi sulla spesa pubblica. Il Politecnico di Milano stima che le strutture sanitarie potrebbero risparmiare circa 2,2 miliardi di euro grazie al FSE, alla cartella clinica elettronica e alla dematerializzazione dei referti (per risparmi di tempo in attività mediche e infermieristiche e riduzione di sprechi dovuti alla stampa); altri 800 milioni di euro grazie alla riduzione di ricoveri dovuti a errori evitabili attraverso sistemi di gestione informatizzata dei farmaci; circa 400 milioni di euro grazie alla consegna dei referti via *web* e a un miglior utilizzo degli operatori dello sportello; 160 milioni di euro con la prenotazione *online* delle prestazioni; 150 milioni di euro attraverso la razionalizzazione dei data center presenti sul territorio e al progressivo utilizzo di tecniche di virtualizzazione.

A questi benefici, sono da aggiungere i possibili risparmi economici per i cittadini, grazie al miglioramento del livello di servizio, stimabili complessivamente in circa 5,4 miliardi di euro: 4,6 miliardi di euro dovuti alla possibilità di ritirare referti via *web*; oltre 600 milioni di euro grazie



alla prenotazione via *web* e telefonica delle prestazioni; 170 milioni di euro grazie alle soluzioni di gestione informatizzata dei farmaci.

Ulteriore iniziativa che ritiene debba essere segnalata è il Codice unico nazionale dell'assistito (CUNA), che consentirà di seguire il percorso sanitario del cittadino nei diversi *setting* assistenziali del Servizio sanitario nazionale.

Reputa di tutta evidenza che anche l'iniziativa descritta rappresenta uno strumento fondamentale per avviare concretamente la realizzazione di un sistema di interconnessione, che consentirà al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome di perseguire le rispettive finalità istituzionali evitando ridondanze ed inefficienze e contribuendo a generare analisi più complete dei fenomeni oggetto di approfondimento.

Inoltre, ritiene che «l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale» sarà funzionale alla riduzione della distanza tra i diversi sistemi sanitari regionali attraverso la proposta di un sistema di generazione del codice univoco del quale possano fruire tutte le regioni e province autonome, indipendentemente dall'architettura e dalle logiche adottate per i sistemi informativi regionali.

Sempre in tema di lotta agli sprechi, richiama le disposizioni – anche queste volute dal Ministero della salute in sede di legge di stabilità 2016 (commi da 548 a 552) – che recano misure per rendere più efficiente il sistema di acquisizione di beni e servizi nel settore sanitario, anche al fine di eliminare le differenze dei prezzi che spesso si registrano sul territorio nazionale, ancorché per l'acquisto degli stessi beni o servizi o di beni e servizi analoghi.

A tal fine, evidenzia che le norme prevedono l'obbligo, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, di acquistare i beni e i servizi esclusivamente mediante le centrali regionali di committenza di riferimento, oppure mediante CONSIP S.p.A. Le disposizioni citate si applicano per l'acquisto dei beni e servizi che rientrino nelle categorie merceologiche definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, che – ad esito delle apposite valutazioni effettuate dal Tavolo tecnico dei cosiddetti soggetti aggregatori – ha individuato le categorie di beni e servizi per gli anni 2016 e 2017. Si prevede, inoltre, che gli acquisti effettuati in violazione di tali nuove procedure costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità per danno erariale.

È stato previsto, altresì, che i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, per l'acquisto dei beni e servizi delle predette categorie merceologiche, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione dei contratti che saranno aggiudicati dalle centrali di committenza ai sensi delle nuove norme.

Sottolinea che le disposizioni così introdotte mirano a realizzare, nel settore dell'acquisto di beni e servizi, economie di scala attraverso la centralizzazione degli acquisti, che incentiva la concorrenzialità tra i soggetti operanti nel mercato, nonché a garantire l'appropriatezza e la qualità dei beni e servizi acquistati, anche grazie all'expertise delle centrali di com-

mittenza, che sono soggetti specializzati, appunto, nelle procedure di acquisto.

Infine, segnala che le norme prevedono anche la centralizzazione dell'attività di valutazione tecnica multidimensionale dei dispositivi medici, che è un'attività molto importante in quanto finalizzata ad analizzare le implicazioni di una tecnologia sulla base dei criteri di rilevanza del problema di salute, nonché attraverso la valutazione di più dimensioni, quali l'efficacia, la sicurezza, l'impatto economico e organizzativo.

Le norme prevedono che i singoli enti del Servizio sanitario nazionale non possano più svolgere tale attività autonomamente, bensì ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale, che dovranno comunque operare sotto il coordinamento e sulla base delle priorità individuate da una Cabina di regia operante a livello nazionale, già istituita con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2015, in attuazione del Patto per la salute.

Soggiunge che la legge di stabilità 2016 detta, poi, misure finalizzate al risanamento degli enti del Servizio sanitario nazionale che presentino una o entrambe delle seguenti condizioni: una situazione di disequilibrio economico; un non adeguato livello di erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

In tali casi, le norme prevedono l'obbligo, per l'ente interessato, di presentare alla regione, e conseguentemente di attuare, un apposito piano di rientro aziendale.

Le disposizioni in questione, fa rilevare, si aggiungono alla normativa vigente sui piani di rientro «regionali», e sono finalizzate a prevenire le situazioni che determinano la necessità di adottare tali piani. Esse, dunque, muovono da una logica diametralmente opposta a quella dei «tagli lineari», facendo leva, invece, su interventi «mirati», in grado di colpire, con misure correttive, solo gli enti che presentino effettivamente inefficienze e cattive gestioni, e garantendo che i risparmi conseguentemente ottenuti restino nel settore della sanità, migliorando la qualità complessiva.

Per le predette finalità, precisa che le norme in questione prevedono i seguenti passaggi: adozione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, finalizzato a definire i parametri e la metodologia per accertare le predette condizioni di disequilibrio o di inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (sullo schema di provvedimento è già stato acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 aprile u.s.); individuazione, da parte delle regioni, sulla base della metodologia e dei parametri definiti col decreto di cui al punto precedente, degli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentino le predette condizioni; presentazione alla regione di riferimento, da parte degli enti così individuati, di un piano di rientro aziendale, che preveda le misure necessarie per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e il miglioramento dell'offerta dei servizi per garantire i LEA; valutazione e approvazione del piano da parte della regione; verifica trimestrale, da parte delle regioni, della realizzazione degli interventi

previsti nei piani di rientro aziendale ed adozione delle eventuali misure correttive.

Pone in rilievo che, al fine di rendere cogenti ed effettive le misure previste dai piani di rientro aziendali, si prevede la decadenza automatica dei direttori generali degli enti sottoposti a tali piani, nel caso di esito negativo delle verifiche, da parte della regione, sull'attuazione dei piani stessi.

Specifica che le misure sopra descritte, ancorché con alcune differenze procedurali, si applicano sia alle regioni non in piano di rientro che a quelle in piano di rientro, eventualmente anche commissariate.

Inoltre, ribadisce che, nel presupposto che la trasparenza può rappresentare uno strumento molto efficace per garantire la corretta gestione delle risorse, la norma prevede, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'obbligo di pubblicare nel proprio sito Internet il bilancio d'esercizio, nonché gli esiti del monitoraggio sulla qualità delle attività assistenziali erogate.

Da ultimo, evidenzia che, in sede di prima applicazione, le disposizioni illustrate riguarderanno, esclusivamente, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS. Solo a decorrere dal 2017, invece, esse troveranno applicazione anche alle ASL e ai loro presidi ospedalieri «a gestione diretta», in quanto per questi ultimi è necessaria l'individuazione di una più specifica e complessa metodologia, che verrà definita con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Ritenendo così esaurita la prima parte della propria relazione, passa a fornire gli aggiornamenti richiesti sulla procedura di revisione dei LEA.

Fa presente che, una volta acquisito l'imminente concerto del Ministero dell'economia, cui è stata già trasmessa la relazione tecnica, lo schema di provvedimento – relativo anche al nuovo nomenclatore tariffario e a al piano nazionale vaccini – sarà esaminato in sede di Conferenza Stato-Regioni, per poi essere sottoposto ai competenti organi parlamentari.

Si riserva, infine, di rendere un'informativa alla Commissione anche in ordine alle iniziative allo studio per il sostegno della ricerca in sanità.

La PRESIDENTE, ringraziata l'ospite, formula l'auspicio che il seguito dell'audizione possa avere luogo in tempi brevi.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 3 maggio 2016

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 168**

*Presidenza del Vice Presidente  
CALEO*

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15,35*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE LOMBARDIA E  
DEI SINDACI DEI COMUNI DI RETORBIDO, RIVANAZZANO TERME E TORRAZZA  
COSTA, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 302 (PIROGASSIFICATORI E PIROLIZZA-  
TORI)*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 3 maggio 2016

### **Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

**26<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**CARDINALI**

*Orario: dalle ore 12,45 alle ore 12,55*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi: parere non ostativo su emendamenti.

### **Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)**

**54<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**GINETTI**

*Orario: dalle ore 13,15 alle ore 13,25*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2016 (n. COM (2016) 159 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 3 maggio 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Alessandro BRATTI

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**Audizione di rappresentanti di Cementir Italia Spa**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti di Cementir Italia Spa, che ringrazia per la presenza.

Paolo GRAZIANI, *direttore stabilimento Cementir Italia Taranto*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (*PD*) e il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*.

Paolo GRAZIANI, *direttore stabilimento Cementir Italia Taranto*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di Taranto Energia Srl**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto au-

di visivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti di Taranto Energia Srl, che ringrazia per la presenza.

Antonio GIORDANO, *direttore centrale Taranto Energia Srl*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), e il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*.

Antonio GIORDANO, *direttore centrale Taranto Energia Srl*, e Antonio MARSELLA, *responsabile ufficio ambiente Taranto Energia Srl*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Audizione di Giovanni De Marzo, amministratore unico di Italcave Spa**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Giovanni De Marzo, amministratore unico di Italcave Spa, che ringrazia per la presenza.

Giovanni DE MARZO, *amministratore unico di Italcave Spa*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), e il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giovanni DE MARZO, *amministratore unico di Italcave Spa*, e Francesco LASIGNA, *direttore tecnico di Italcave Spa*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 3 maggio 2016

### Plenaria

*Presidenza della Vice Presidente*  
Sandra ZAMPA

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indi, avverte che il 19 maggio prossimo è stata invitata a partecipare ad un convegno che si svolgerà a Roma organizzato da *Save the children* Italia onlus sul tema «Una scomoda verità: i bambini che il mondo ha deciso di dimenticare», che sarà dedicato ai «bambini più esclusi», quelli cioè privati dei loro diritti fondamentali, quali la salute, l'educazione e la protezione.

Propone pertanto la sua designazione in rappresentanza della Commissione.

La Commissione concorda.

#### *INDAGINE CONOSCITIVA*

##### **Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia**

**Audizione di rappresentanti del Movimento Italiano Genitori Onlus (Moige) e dell'associazione Civiltà cittadina Onlus**

(Svolgimento e conclusione)

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.



Avverte che per impegni sopravvenuti, il direttore generale del MOIGE, Antonio Affinita, non potrà essere presente all'audizione e non ha designato nessuno in sua sostituzione.

Per l'associazione Civiltà cittadina Onlus é presente la dottoressa Antonella Massaro, coordinatrice delle attività dell'associazione nonché, responsabile delle relazioni istituzionali.

Antonella MASSARO, *coordinatrice delle attività dell'associazione Civiltà cittadina Onlus*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Rosetta Enza BLUNDO (M5S) a più riprese, e Sandra ZAMPA, *presidente*.

Antonella MASSARO, *coordinatrice delle attività dell'associazione Civiltà cittadina Onlus*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 3 maggio 2016

**Plenaria  
198<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente  
Giacomo STUCCHI*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono il senatore CASSON (*PD*) e CRIMI (*M5S*) e l'onorevole VILLECCO CALIPARI (*PD*).

*La seduta termina alle ore 17.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Martedì 3 maggio 2016

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Bruno TABACCI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

**Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo**

(Deliberazione)

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che la riunione di oggi è finalizzata alla deliberazione del programma dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Il programma, frutto di consultazione in sede di ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, è stato autorizzato dai Presidenti delle due Camere.

Nel programma sono illustrate le ragioni che inducono la Commissione a focalizzare la propria attenzione su questo tema, già sfiorato nel corso delle precedenti indagini e di grande attualità.

Anche in conseguenza della crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, si è rafforzata l'attenzione per la vigilanza nei comparti finanziario, bancario e assicurativo e per la tutela degli utenti ma tale attenzione – come è scritto nel programma dell'indagine – si traduce in una normativa, per lo più di derivazione europea, che impone ai soggetti operanti in questi settori di sottoporre ai cittadini interessati una modulistica la cui complessità va a scapito della trasparenza e della chiarezza. Gli utenti dei comparti finanziario, bancario e assicurativo sono obbligati a firmare moduli articolati in numerose clausole, spesso scritti in caratteri minuti, che vivono come adempimenti puramente formali, senza percepirne l'utilità e

le eventuali segnalazioni di rischi connessi con le operazioni che stanno conducendo.

L'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione ha quindi l'obiettivo di verificare la stratificazione normativa e i fattori di complicazione in questi comparti, anche al fine di prospettare soluzioni legislative volte alla semplificazione e alla trasparenza.

Precisa che l'indagine riguarderà un ambito molto più mirato, incentrato sul binomio semplificazione-trasparenza, rispetto alle tematiche generali affrontate nell'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione Finanze della Camera e in corso di svolgimento, riguardante nel complesso i rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Ai fini dell'indagine, saranno ascoltati tutti i soggetti interessati, in base ad un ordine inteso a dare priorità cronologica all'ascolto degli utenti.

Propone quindi di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in base al programma concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere (vedi allegato).

Il senatore Ignazio ANGIONI (*PD*) e il deputato Fabio LAVAGNO (*PD*) dichiarano il proprio voto favorevole allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, i cui contenuti sono stati condivisi in sede di Ufficio di presidenza.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del presidente.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che mercoledì prossimo, a partire dalle 8.15, dopo l'esame dello schema di decreto legislativo riguardante la segnalazione certificata di inizio attività, avrà luogo una riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per definire meglio tempi e modalità delle audizioni.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo****PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha concluso, nel corso della legislatura, due indagini conoscitive, rispettivamente dedicate alla semplificazione legislativa e amministrativa ed alle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

In entrambe le indagini è emersa la necessità di rendere più semplici e trasparenti i rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo. In particolare:

nel corso della prima indagine, si segnala la memoria redatta dal direttore generale della banca d'Italia e presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Salvatore Rossi, pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta del 13 marzo 2014;

nel corso della seconda indagine, il direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, nella seduta del 26 novembre 2015, ha tra l'altro richiamato un protocollo d'intesa siglato con il Dipartimento della protezione civile e 13 associazioni di tutela dei consumatori, finalizzato al sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi, nel segno della trasparenza dei rapporti tra sistema bancario e cittadini.

Il 9 febbraio di quest'anno, lo stesso direttore generale e il Presidente dell'ABI hanno scritto al presidente della Consob invocando «la semplificazione dei prospetti informativi relativi alla compravendita dei prodotti finanziari», sottolineando come essi «siano troppo complessi, sia per linguaggio, sia per dimensione», visto che «condensano decenni di normative che sono state decise dalle competenti autorità nazionali ed europee che, di volta in volta, si sono trovate a reagire a mutate esigenze e a nuove fattispecie».

La lettera sintetizza mirabilmente quanto è avvenuto negli ultimi anni, anche in conseguenza della crisi economico-finanziaria, che ha indotto alla massima attenzione per la vigilanza sui comparti finanziario, bancario e assicurativo e per la tutela degli utenti. Questa attenzione si è sovente tradotta in una normativa, per lo più di derivazione europea, che impone ai soggetti operanti nei settori richiamati di sottoporre ai cittadini interessati una modulistica la cui complessità va a scapito della trasparenza e della chiarezza. Gli utenti dei comparti finanziario, bancario e assicurativo sono spesso obbligati a firmare moduli articolati in numerose clausole, spesso scritti in caratteri minuti, che vivono come adempimenti

puramente formali, senza percepirne l'utilità e le eventuali segnalazioni di rischi connessi con le operazioni che stanno conducendo.

Per questo motivo, la banca d'Italia ha già assunto talune iniziative volte a garantire la semplificazione e la trasparenza della documentazione indirizzata agli utenti.

L'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione ha quindi l'obiettivo di verificare la stratificazione normativa e i fattori di complicazione nei comparti finanziario, bancario e assicurativo, anche al fine di prospettare soluzioni legislative volte alla semplificazione e alla trasparenza.

Si tratta di un ambito molto più mirato, incentrato sul binomio semplificazione-trasparenza, rispetto alle tematiche generali affrontate nell'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione Finanze della Camera e in corso di svolgimento, riguardante nel complesso i rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Ai fini dell'indagine, saranno ascoltati tutti i soggetti interessati, in base ad un ordine inteso a dare priorità cronologica all'ascolto degli utenti.

Si elencano di seguito, per ciascun ambito, i soggetti che verranno auditati con l'obiettivo di individuare le possibili linee di azione per rendere più semplici e trasparenti i rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo:

Associazioni a tutela dei cittadini:

associazioni di risparmiatori, consumatori, utenti di servizi bancari e finanziari.

Comparto finanziario:

consulenti finanziari

Comparto bancario:

ABI, intermediari finanziari, mediatori creditizi, agenti in attività finanziarie.

Comparto assicurativo:

intermediari assicurativi;

Professioni:

Liberi professionisti, attivi anche nelle attività di conciliazione e mediazione (in particolare: commercialisti; avvocati).

Istituzioni:

Banca d'Italia – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; Consob; Ministero dell'economia e delle finanze; Ente nazionale per il microcredito; Ministero dello sviluppo economico; Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; organismi europei.

Esperti:

docenti universitari; ricercatori.

Potranno essere auditati altri soggetti negli ambiti indicati.

L'indagine si concluderà entro il 30 settembre 2016.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Martedì 3 maggio 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,55.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 15.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- incaricare la Polizia di Stato di compiere una serie di accertamenti in relazione agli agenti di polizia Renato Di Leva e Giovanni Intrevado, presenti sulla scena del crimine di Via Fani;
- incaricare la Polizia di Stato di acquisire documentazione relativa ai passaporti concessi a Dario Bozzetti e Olindo Andreini e a una perquisizione realizzata nel luglio 1979, nell'ambito delle indagini su Adriana Faranda e Valerio Morucci;
- acquisire sommarie informazioni testimoniali da persone informate dei fatti in relazione ai rapporti tra Servizi italiani e movimenti palestinesi all'epoca del sequestro Moro;

Comunica inoltre che:

- il 3 maggio 2016 la dottoressa Tintisona ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali di Olindo Andreini;
- nella stessa data, il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, di libera consultazione, relativa a accertamenti documentali su Giovanni Intrevado.

Ricorda infine le prossime celebrazioni della Giornata delle vittime del terrorismo e dell'anniversario dell'assassinio di Aldo Moro.

*La seduta termina alle ore 15,05.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie**  
**professionali, con particolare riguardo al sistema della**  
**tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Martedì 3 maggio 2016

**Plenaria**

**40ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FABBRI**

*Intervengono, i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottor Rai-  
mondo Morichi, e Maresciallo Capo Massimo Tolomeo.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Poiché non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

La PRESIDENTE illustra gli esiti del sopralluogo, svolto da una delegazione della Commissione presso le cave di Carrara, in seguito a un grave infortunio in cui hanno perso la vita due operai il 14 aprile scorso.

Intervengono per svolgere le proprie considerazioni sulla tematica in oggetto i senatori PAGLINI (*M5S*), BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) e FUCKSIA (*Misto*).

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Martedì 3 maggio 2016

**Plenaria**

**21ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

LAI

È presente alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il colonnello della Guardia di Finanza, Angelo Senese, in qualità di collaboratore della Commissione.

*Intervengono l'onorevole Vincenzo Scotti, Ministro degli Interni all'epoca dei fatti e i signori Paolo Thermes e Roger Olivieri, testimoni.*

*La seduta inizia alle ore 10,30.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Chiede all'onorevole Scotti e ai commissari se ritengano che debbano essere secretati i loro interventi. L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o parte di essa, qualora vogliano riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

**Audizione di Vincenzo Scotti, Ministro degli Interni all'epoca dei fatti**

Il professor SCOTTI ricostruisce preliminarmente le competenze della Capitaneria di porto e del Corpo dei Vigili del fuoco in caso di soccorsi in mare. Illustra sinteticamente la documentazione che lascia agli atti della Commissione, fra cui un'informativa del prefetto Parisi, in cui si fa menzione di tracce di esplosivo rinvenute nei locali del traghetto. Fa riferimento anche ad un'altra informativa del prefetto Parisi in cui si dà notizia di una possibile esplosione avvenuta a bordo del traghetto prima della collisione.

Il PRESIDENTE richiama l'importanza della relazione del professor Scotti, a cominciare dal riferimento all'esplosione avvenuta a bordo del traghetto.

La senatrice GRANAIOLA (PD) pone domande sull'organizzazione dei soccorsi.

Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede quali furono le valutazioni fatte dal Consiglio dei ministri alla luce anche della situazione determinatasi in rada dalla guerra del Golfo.

Il senatore URAS (Misto) chiede che sia affrontato il tema della sopravvivenza delle vittime.

Il professor SCOTTI informa che in Consiglio dei ministri, nei giorni immediatamente successivi alla tragedia, il ministro della Marina mercantile lesse un'informativa, ma non vi erano ancora gli elementi per compiere una discussione adeguata. Rammenta il suo impegno affinché fosse mantenuta l'unità di comando nelle operazioni di soccorso.

La senatrice MUSSINI (Misto) chiede se vi furono contatti fra il ministero degli Interni e il comandante Albanese.

Il senatore MATTEOLI (FI-PdL XVII) domanda perché gli inquirenti non si soffermarono sul comportamento dell'ammiraglio Albanese.

Il professor SCOTTI ricorda che le operazioni di polizia giudiziaria, secondo la regola del nuovo codice di procedura penale, dovevano essere espressamente autorizzate dal magistrato. Invitò il prefetto Parisi a tenere contatti direttamente con il sostituto procuratore che conduceva le indagini.

Il senatore FILIPPI (PD) pone domande sull'esplosione a bordo del traghetto e sui ritardi nei soccorsi.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) richiama il clima di improvvisazione che caratterizzò la gestione dei soccorsi e sottolinea come l'esplosione a bordo del traghetto possa essere stata un fattore di distrazione nella sua rotta.

Il professor SCOTTI dopo aver ribadito le responsabilità e le competenze in materia di soccorso in mare, afferma che i mezzi dei Vigili del fuoco furono impiegati anche da altre città dalle ore 6,30 del mattino dell'11 aprile.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che anche di questa seconda parte della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Si ascolteranno Paolo Thermes e Roger Olivieri, che furono testimoni di quella notte.

Chiede agli auditi se ritengono che il loro intervento debba essere secreto. Stessa domanda rivolge ai commissari.

Gli auditi e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

#### **Audizione di Paolo Thermes e Roger Olivieri, testimoni**

L'avvocato THERMES dichiara di aver visto dal posteggi dell'Accademia navale il traghetto illuminato che si dirigeva a velocità costante verso Sud e una nave ormeggiata avvolta in una nuvola biancastra che andava aumentando la propria dimensione. Su questa nave si scorgevano dei bagliori intermittenti filtrati dalla cortina biancastra. Poco dopo avvertì un boato e vide in mare un'area illuminata da un incendio, mentre nel resto della rada le navi continuavano ad essere visibili. Ricostruisce i momenti successivi, quando scese nella zona del circolo ufficiali e tramite una radio trasmittente ascoltò le comunicazioni radio sul canale dedicato ai soccorsi. Dichiara che l'avvisatore marittimo e la Capitaneria non ebbero subito contezza di quanto avvenuto, ma fu il comandante dell'Agip Napoli, Vito Cannavina, a dare notizia dell'entità del disastro. Ricorda altresì che il fumo invase rapidamente l'area dell'Accademia navale. Informa che del traghetto Moby Prince non sentì parlare a lungo nelle conversazioni radio.

Il dottor OLIVIERI afferma di essere stato in una posizione privilegiata e che la visibilità di quella sera era ottima. Conferma la ricostruzione di Paolo Thermes, aggiungendo di aver visto in mare dopo il boato un'alta

colonna di fuoco. Conferma altresì che si ebbe notizia molto tardi del coinvolgimento del traghetto.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede informazioni sulla qualità audio delle conversazioni radio e sul comportamento del comandante dell'Agip Abruzzo, Superina, che nelle comunicazioni iniziali diede notizia solo di un principio di incendio, senza chiamare i soccorsi.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), chiede notizie sulla posizione dell'Agip Abruzzo e sulle modalità con cui furono assunte le dichiarazioni degli auditi dalle autorità competenti.

L'avvocato THERMES riporta che le comunicazioni radio erano perfettamente udibili. Il comandante Superina inviò una serie di messaggi confusi a cominciare dalla comunicazione che era in corso un principio di incendio nella sala pompe. Questo evento è ricollegato probabilmente ai bagliori e alla nube visti dall'Accademia navale. Dopo questi primi messaggi le comunicazioni radio divennero concitate e l'Agip Abruzzo scomparve alla vista immersa in una cortina di fumo. L'Agip Abruzzo del resto, prima del boato, aveva spento il proprio impianto di illuminazione. La sua prua era rivolta verso il mare. Ricorda di essere stato convocato in Capitaneria l'11 aprile per indicare la posizione di ancoraggio dell'Agip Abruzzo e la rotta del traghetto. Dà notizia di essere stato querelato da Superina per diffamazione aggravata a mezzo stampa, ma la questione fu archiviata in sede di indagini preliminari.

Il dottor OLIVIERI sostiene che dalla prima comunicazione di Superina ai messaggi di soccorso più concitati, passarono dai trenta ai sessanta minuti. Rammenta le divergenze con i periti del tribunale riguardo la posizione della petroliera e i bagliori sulla petroliera stessa.

Il senatore FILIPPI (*PD*) pone domande sulla visibilità in rada e sull'orientamento delle navi alla fonda.

Il dottor OLIVIERI risponde che la prua delle navi era rientrata verso Nord-Nord Ovest.

Il senatore URAS (*Misto*) lamenta che i soccorsi abbiano a lungo trascurato il traghetto e ipotizza la presenza di un fattore esterno che abbia determinato la collisione con la petroliera.

Il dottor OLIVIERI legge un suo rapporto del 12 aprile 1991 in cui sostiene che le navi avevano la prua rivolta a Nord ed erano ferme e ribadisce la perfetta visibilità di quella sera.

L'avvocato THERMES ricorda di aver tradotto quella sera un messaggio in lingua inglese lanciato dalla nave Cape Breton, che non ebbe

risposta. Dichiarò di non aver visto la collisione probabilmente perché l'urto è avvenuto sul lato della petroliera non rivolto verso terra e pertanto immerso nella cortina di fumo.

Il PRESIDENTE sintetizza la sequenza riportata dagli auditi segnata dalla presenza di bagliori, dal fumo, dal buio calato sulla petroliera e dalla successiva esplosione.

La senatrice GRANAIOLA (PD) chiede approfondimenti su quanto visto dagli auditi sulla petroliera e sull'eventuale presenza di un elicottero in rada.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) domanda se la rotta del Moby Prince fosse in linea col punto di collisione.

La Commissione determina di procedere in seduta segreta.

*(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 13,15 alle ore 13,35)*

Il dottor OLIVIERI dichiara di non aver visto movimenti di imbarcazioni, né elicotteri in rada. Ricostruisce la procedura di sicurezza avviata in Accademia e ricorda che tra i bagliori visti sulla petroliera e l'esplosione passarono circa due minuti. Afferma che non era possibile presumere una collisione con l'Agip Abruzzo dalla rotta del traghetto. Sostiene che il traghetto rimase visibile anche quando l'Agip Abruzzo scomparve alla loro vista.

La senatrice PAGLINI (M5S) chiede specificazioni sulle dichiarazioni rilasciate dagli auditi alle autorità competenti e su comunicazioni radio avvenute in lingua francese. Lamenta la necessità di acquisire tracciati radar e comportamenti di allora volti a coprire le responsabilità della SNAM.

Il dottor OLIVIERI afferma di non aver udito conversazioni radio in lingua francese.

L'avvocato THERMES ricostruisce le sue dichiarazioni rese negli anni alle autorità competenti.

La Commissione determina di procedere in seduta segreta.

*(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 13,50 alle ore 14,05)*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa sul prossimo ciclo di audizioni.

*La seduta termina alle ore 14,10.*



